

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Revisione Aziendale, Tecnica e Deontologia Professionale

LE BUSINESS COMBINATIONS: ANALISI COMPARATIVA DELLE TEORIE DI CONSOLIDAMENTO

Prof. Alessandro Mechelli

RELATORE

Prof. Alessandro Musaio

CORRELATORE

Eleonora Zarroli
708761
CANDIDATO

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

Introduzio	one	3
Capitolo 1	l – Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali	5
1.1	I fenomeni di aggregazione aziendale	5
1.1.1	Il gruppo aziendale nella riforma del diritto societario	5
1.1.2	Il gruppo aziendale nella dottrina aziendalistica	7
1.2	Area di Consolidamento	9
1.2.1	Disciplina Nazionale	11
1.2.2	Principi Contabili Internazionali	14
1.3	Le Teorie in materie di gruppi aziendali	18
1.3.1	La teoria della proprietà (Proprietary Theory)	19
1.3.2	La teoria dell'entità (Entity Theory)	20
1.4	Redazione del Bilancio Consolidato	21
1.4.1	Partecipazioni Totalitarie	21
1.4.2	Partecipazioni Dirette Parziali	25
1.4.3	Partecipazioni Indirette (Consolidamento graduale e simultaneo)	25
1.4.4	Eliminazione Poste Reciproche	28
	2 – Dallo IAS 22 all'IFRS 3 <i>Revised</i> , l'evoluzione dei principi contabili internaziona	
	bilancio consolidato	
	Il processo di armonizzazione contabile	
	Business Combination nei Principi Contabili Internazionali	
2.2.1		
	Business Combination: Joint Project del FASB e dello IASB	
2.3.1	Phase I – SFAS 141 (2001) e IFRS 3 (2004)	
2.3.2		
2.3.3		,
	3 – Analisi delle teorie di consolidamento	
	Pure Parent Company Theory	
	Entity Theory	
	Modified Parent Company Theory	
	Confronto: Entity Theory e Modified Parent Company Theory	
	Le tre teorie di consolidamento, modalità applicative e differenze pratiche	
-	4 – Gruppi Aziendali del FTSE MIB: Analisi delle Teorie di consolidamento	
	Modalità di ricerca	
	Analisi dei singoli gruppi aziendali	
	Riepilogo dei risultati	
Conclusio	ni	102

Bibliografia	104
Principi Contabili e Normativa	108

Introduzione

La rilevazione e il trattamento contabile del *goodwill* hanno da sempre affascinato gli esperti di economia aziendale sia sotto un profilo concettuale e sia per quanto concerne l'analisi dell'impatto effettivo sui risultati della gestione. Nel corso degli anni, l'interesse su tale tema è progressivamente cresciuto anche a livello operativo, ovvero è aumentata sensibilmente l'incidenza dalla posta avviamento nel bilancio ed inoltre è accresciuta la sua funzione segnaletica per poter interpretare correttamente la gestione delle società che sono coinvolte in operazioni da cui esso ha origine.

Per tali ragioni, negli anni si è assistito ha una significativa evoluzione, sia a livello nazionale che internazionale, della disciplina delle *business combination*, ossia delle operazioni in cui solitamente l'avviamento viene rilevato e iscritto all'interno del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

A dimostrazione di quanto detto precedentemente, alcune ricerche empiriche effettuate a livello internazionale hanno dimostrato che gli addetti ai mercati finanziari attribuiscono una notevole importanza alla capacità segnaletica dell'avviamento, per tale ragione il suo trattamento contabile assume una rilevanza strategica, in particolar modo per le società quotate. Pertanto, è divenuta un'urgenza avvertita dai più importanti *Standard Setters* la possibilità di definire una disciplina riguardante il trattamento contabile dell'avviamento che sia coerente con le finalità informative dell'informativa finanziaria¹.

In particolare, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) e il *Financial Accounting Standards Board* (FASB), avendo compreso il crescente valore informativo della posta dell'avviamento e allo scopo di adempiere alle esigenze di comparabilità, chiarezza e trasparenza nei confronti degli utilizzatori del bilancio, hanno cercato di predisporre regole omogenee per la sua rappresentazione in bilancio, avviando all'inizio del nuovo millennio un progetto congiunto.

Al fine di approfondire la contabilizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale, ponendo il focus, in caso di assunzione non totalitaria del controllo, sul trattamento contabile delle partecipazioni parziali di controllo, il presente elaborato si compone di quattro capitoli.

Nel primo capitolo, dopo aver introdotto il fenomeno dell'aggregazione aziendale, sia dal punto di vista giuridico che della dottrina aziendale, si è ritenuto opportuno approfondire la definizione dell'area di consolidamento in ambito nazionale, in base al D.Lgs. 127/1991 e dell'OIC 17, ed internazionale, ai sensi dell'IFRS 10. Inoltre, nell'ultimo paragrafo del seguente capitolo si è illustrato il trattamento contabile delle partecipazioni totalitarie, delle partecipazioni dirette parziali, delle

¹ Fortuna, F. (2019), *Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria: le indicazioni del Revised IFRS* 3, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 11-12, Rirea, pagg. 2-3

partecipazioni indirette ed infine dell'eliminazione delle poste reciproche. L'illustrazione è stata accompagnata da dimostrazioni esemplificative.

Nel secondo capitolo, si è ripercorsa la disciplina delle aggregazioni aziendali all'interno dei Principi Contabili Internazionali. In quanto, come già esposto precedentemente, la disciplina delle *business combination* all'interno deli IAS/IFRS si è sviluppata lungo un percorso orientato verso un graduale miglioramento delle norme al fine di cogliere da una parte, i più recenti orientamenti in materia, e dall'altra, allo scopo di uniformare il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese. Per tale ragione, la narrazione dell'evoluzione dei principi pubblicati dallo IASB è stata accompagnata con l'esposizione dei principi contabili emanati dal FASB. Dunque, partendo dallo IAS 22 e dall'APB *Opinion*16 si è giunti all'IFRS 3 *Revised* e allo SFAS 141 *Revised*.

Nel terzo capitolo, si è focalizzata l'attenzione sulle teorie di consolidamento delle partecipazioni parziali di controllo. Infatti, sarà possibile appurare nei capitoli precedenti che le partecipazioni parziali possano essere consolidate tramite tre diverse teorie. La disciplina nazionale, ed in particolare l'OIC 17, prevede che le partecipazioni parziali siano consolidate tramite la *Pure Parent Company Theory*. Il principio contabile IFRS 3 *Revised*, invece, prevede due metodi alternativi di consolidamento, ossia l'*Entity Theory* e la *Modified Parent Company Theory*.

Per favorire una più completa comprensione dell'argomento, si è ritenuto utile soffermarsi su una breve esemplificazione numerica tramite la quale vengono presentati i tratti principali della rappresentazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo parziali.

Nel quarto capitolo, a conclusione dell'elaborato si è ritenuto utile indagare il *modus operandi* nell'ambito del trattamento contabile delle partecipazioni parziali dei gruppi quotati sui mercati di Borsa Italiana ed in particolare è stato deciso di focalizzare l'analisi sulle società appartenenti all'Indice FTSE-MIB. Difatti, lo studio delle 40 società che compongono il FTSE-MIB si considera rilevante, in quanto esse possono essere ragionevolmente ritenute rappresentative della *best-practice*.

Capitolo 1 – Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali

1.1 I fenomeni di aggregazione aziendale

Il gruppo di società è un insieme di imprese formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, ma sottoposte tutte ad una direzione unitaria da parte della società capogruppo². Possiamo quindi dire che ad un'unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico.

Affinché si possa parlare di gruppo aziendale è necessario che ricorrano le seguenti condizioni³:

- presenza di una pluralità di imprese;
- controllo da parte di un unico soggetto economico (società capogruppo);
- direzione unitaria.

1.1.1 Il gruppo aziendale nella riforma del diritto societario

La Riforma del diritto societario, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, ha riconosciuto e disciplinato un fenomeno notevolmente diffuso quello del gruppo di società. In realtà, il legislatore già precedentemente aveva tentato di dare una definizione di gruppo e di disciplinare tale materia concentrandosi però su tematiche specifiche e settoriali, si vedano ad esempio le disposizioni in materia di gruppo bancario circoscritte ad aspetti riguardanti la vigilanza informativa e regolamentare della Banca d'Italia e alla crisi del gruppo bancario (artt. 60-68 e 98-105, D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385).

Prima della riforma si è provato a ricondurre il fenomeno del gruppo di società a fattispecie già presenti, in particolar modo alla normativa sul controllo societario, favorendo un approccio "limitativo". Tale approccio si è focalizzato sui possibili rischi riguardanti alcuni degli *stakeholders* coinvolti, in particolar modo i soci di minoranza e i creditori delle società sottoposte a controllo. Difatti all'interno dei gruppi aziendali gravitano diversi interessi, quello della controllante a perseguire gli scopi propri dell'unificazione e quello degli azionisti e dei creditori delle società controllate, rispettivamente, al valore della partecipazione azionaria e alla conservazione del patrimonio sociale, ed è possibile che gli interessi degli azionisti e dei creditori "esterni" vengano pregiudicati nel perseguimento degli obiettivi della capogruppo. Proprio al fine di tutelare gli interessi

² Campobasso, G.F. (2015), Diritto Commerciale. Vol. 2, Diritto delle società, UTET Giuridica, Torino

³ Cassandro, P.E. (1988), I gruppi aziendali, Cacucci, Bari

dei soggetti "esterni", prima della riforma, si utilizzavano strumenti propri del diritto societario, ovvero le disposizioni in tema di conflitto di interessi.

Tali disposizioni però essendo volte a regolare i conflitti nell'ottica dei singoli soggetti e delle singole operazioni si sono dimostrate inadeguate a disciplinare la materia dei gruppi aziendali.

Sebbene ancora oggi non sia presente una disciplina generale riferita ai gruppi di società, con la riforma del 2003 è stato riconosciuto il fenomeno gruppo societario come fisiologico e quindi si è evidenziata la necessità di regolamentarlo in modo da tutelare tutti gli interessi coinvolti ma non in chiave restrittiva come era stato fatto precedentemente.

Il Legislatore ha scelto di disciplinarlo collocando al centro l'attività di direzione e coordinamento per la quale deve intendersi l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni relative alla gestione delle imprese. Generalmente, l'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo si traduce nell'elaborazione dell'assetto organizzativo del gruppo, nella definizione della governance e dei piani strategici, industriali e finanziari nonché nell'esercizio di tutte quelle attività che condizionino effettivamente l'attività operativa delle società sottoposte⁴.

Al fine di ottenere, da una parte una maggiore *disclosure* sull'assetto di gruppo e di limitare dall'altra, i rischi derivanti dalla direzione unitaria, la riforma del diritto societario ha introdotto:

- 1. obblighi di trasparenza;
- 2. obblighi pubblicitari;
- 3. responsabilità della controllante;
- 4. diritto di recesso dei soci "esterni".

Per quanto riguarda il primo punto, l'art. 2497-ter del Codice Civile pone a carico degli amministratori della società che soggiace al potere di direzione e coordinamento l'obbligo di motivare analiticamente le scelte di gestione che si uniformano alle direttive ricevute, individuando quale sia l'interesse per la società.

Per quanto concerne il secondo punto, il Codice Civile, all'art. 2497-bis, stabilisce per le società che sono soggette al potere di direzione e coordinamento l'obbligo di attuare una particolare forma di pubblicità sia attraverso l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese sia imponendo alla società d'indicare tale situazione nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Riguardo al punto tre, l'art. 2497 c.c. prevede che le società o gli enti che violano i principi di corretta gestione "sono direttamente responsabili nei confronti dei soci" delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento "per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della

⁴ Chiappetta, F. (2017), Diritto del Governo Societario, Wolters Kluwer Italia, Milano

partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società". Inoltre, stabilisce che sono solidamente responsabili con la capogruppo sia "chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo" sia coloro che ne hanno "consapevolmente tratto vantaggio" nei limiti del vantaggio ottenuto.

Ulteriore novità della riforma è l'introduzione del diritto di recesso dell'azionista della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento se ricorrono fattispecie che possano incidere sul valore della partecipazione o sulle condizioni originarie di rischio dell'investimento. Inoltre, è riconosciuto tale diritto nel caso in cui venga deliberata la trasformazione della società partecipata, che comporti una modifica dell'oggetto sociale o dello scopo sociale.

1.1.2 Il gruppo aziendale nella dottrina aziendalistica

Essendo i gruppi aziendali caratterizzati da un elevato grado di differenziazione e di complessità, la dottrina aziendalistica è solita classificarli in base ai seguenti criteri⁵⁶:

1. Grado di affinità economica-tecnica;

I gruppi aziendali, sulla base della natura dei rapporti di collaborazione ed al grado di integrazione economica-tecnica tra le imprese che lo costituiscono, si possono suddividere in:

- gruppi economici;
- gruppi finanziari;
- gruppi misti.

I gruppi economici sono caratterizzati da un elevato grado di integrazione, infatti sono costituiti da imprese che svolgono tra loro attività complementari. L'integrazione può essere di tipo verticale, quando le aziende del gruppo operano in fasi diverse dello stesso ciclo produttivo, tanto che gli output di una società costituiscono gli input di un'altra, oppure orizzontale, quando le aziende operano nello stesso settore.

I gruppi finanziari sono caratterizzati dall'assenza di integrazione economica-tecnica infatti le imprese svolgono attività differenti, ciò che le unisce sono rapporti di natura economico-finanziaria. Solitamente la capogruppo svolge il ruolo di *holding*, limitandosi alla gestione delle partecipazioni azionarie.

⁵ Prencipe, A. & Tettamanzi, P. (2011), *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi*, Egea, Milano, III^Edizione.

⁶ Sarcone, S. (1993), I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, Giappichelli Editori, Torino

Nell'ultima tipologia rientrano i gruppi che hanno caratteristiche proprie sia dei gruppi economici che di quelli finanziari. In questa realtà coesistono imprese integrate verticalmente/orizzontalmente ed imprese prive di legami produttivi.

2. Grado di integrazione e di coordinamento direzionale della capogruppo;

È possibile, in base a tale criterio, distinguere i gruppi aziendali in:

- gruppi strategici: nei quali si riscontra un alto grado di coordinamento direzionale ed elevata integrazione economica;
- gruppi finanziari: contraddistinti da una ridotta integrazione economica-tecnica ma la capogruppo realizza una direzione unitaria;
- gruppi patrimoniali: caratterizzati da una ridotta integrazione economica e da una limitata strategia direzionale unitaria;
- gruppi operativi: dove si rileva elevata integrazione economica e mancanza di direzione unitaria da parte della capogruppo.



Figura 1 - Tipologie di Gruppo in base al grado di integrazione e di coordinamento direzionale della capogruppo

3. Natura della capogruppo;

Possiamo distinguere i gruppi aziendali in pubblici e privati a seconda della natura economica della capogruppo. Nei primi, le società svolgono la loro attività sotto il controllo di un'azienda pubblica, la quale coordina il gruppo in base al proprio fine istituzionale. Nei secondi, l'attività di direzione e coordinamento è svolta da un'impresa privata che perseguo lo scopo di lucro.

4. Dislocazione geografica delle società appartenenti al gruppo.

I gruppi si suddividono in nazionali ed internazionali a seconda che le società appartenenti al gruppo abbiano la sede legale nella stessa nazione della controllante oppure in nazioni diverse.

La diffusione del fenomeno "gruppo aziendale" è dovuta a dei vantaggi che lo contraddistinguono alle altre realtà operative, i quali possono essere riassunti nel seguente modo⁷:

⁷ Sarcone, S. (1993), *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, Giappichelli Editori, Torino

- vantaggi di natura finanziaria: in quanto la società capogruppo ha la possibilità di controllare un gruppo di imprese con l'impiego di un numero limitato di risorse, questo da una parte grazie alla leva azionaria che consente di acquisire il controllo indiretto di società tramite quote limitate di partecipazioni, dall'altra grazie all'indipendenza giuridica che ciascuna società del gruppo ha, infatti ogni società appartenente al gruppo ha la facoltà di rivolgersi individualmente al mercato del capitale rischio e di debito e con tali risorse la capogruppo ha la possibilità di acquisire il controllo di ulteriori società;
- vantaggi derivanti dalla limitazione del rischio patrimoniale: tale vantaggio dipende dalla
 possibilità del soggetto economico di investire in differenti società caratterizzate dalla
 responsabilità limitata in modo tale da ridurre il rischio d'impresa al capitale investito in ciascuna
 di esse. In tale modo ciascun investimento non sarà influenzato dall'andamento degli altri;
- vantaggi derivanti dall'elasticità organizzativa: il gruppo è caratterizzato da una maggiore
 flessibilità che gli permette di adattarsi maggiormente alle fluttuazioni del mercato rispetto alle
 altre realtà operative. Questo gli permette di avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti tramite risposte
 più rapide e coerenti ai cambiamenti del contesto economico in cui opera;
- vantaggi derivanti dalle economie: i gruppi riescono a raggiungere maggiori dimensioni e al contempo essere più efficienti conseguendo varie tipologie di economie. Le economie di scala permettono di ridurre il costo medio unitario all'aumentare della quantità prodotta. Le economie di scopo rendono più conveniente la produzione congiunta di determinati beni piuttosto che la produzione separata di ciascuno di essi. Infine, le economie di apprendimento si realizzano all'aumentare dei volumi prodotti, traducendoci in una riduzione dei costi medi unitari, grazie al miglioramento delle conoscenze tecniche dovute all'esperienza.

1.2 Area di Consolidamento

Il bilancio consolidato rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un gruppo di imprese, giuridicamente distinte tra di loro, considerate come se fossero un'unica impresa. Difatti, la redazione del bilancio consolidato implica la realizzazione di una finzione giuridica, tramite la quale, venendo meno il diaframma che separa le singole società, si assiste alla redazione del bilancio di un'unica entità economica denominata gruppo.

Il bilancio consolidato è un fondamentale strumento di informazione, sia interno che esterno, funzione che non potrebbe essere assolta dai bilanci d'esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo. Tale bilancio infatti permette al *management* di dare una rappresentazione, non solo ai soci di controllo ma a tutti gli *stakeholders* del gruppo, delle scelte di indirizzo e pianificazione della

società capogruppo, del modo in cui sono state gestite le risorse a disposizione e della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'intero gruppo.

Al fine di redigere il bilancio consolidato è necessario per prima cosa definire l'area di consolidamento, e non sempre questa coincide con la nozione di gruppo aziendale. Infatti, l'area di consolidamento comprende solo quelle imprese, appartenenti al gruppo aziendale, che vengono inserite nel consolidato in quanto è possibile che alcune imprese del gruppo siano da questo escluse, obbligatoriamente o facoltativamente.

Si pone dunque il problema di individuazione dell'area di consolidamento, che può avvenire tramite un approccio formale-giuridico, adottato tipicamente dal legislatore italiano, o tramite un approccio economico-sostanziale, tipico dei principi contabili internazionali. Adottando uno o l'altro approccio non sempre si giunge alla definizione della medesima area di consolidamento⁸.

Si prenda ad esempio la seguente situazione:

- la società Alfa che detiene il 60% della società Gamma ed il restante 40% è detenuto dalla società Beta;
- il consiglio d'amministrazione della società Gamma è formato da tre rappresentanti scelti da Alfa e da due scelti da Beta;
- tutte le scelte d'investimento all'interno del CdA che comportano il superamento di determinate soglie devono essere prese con il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque.

Se ci chiediamo da quale società (Alfa o Beta) è controllata la società la Gamma, la risposta è differente a seconda che venga adottato l'approccio formale-giuridico o quello economico-sostanziale. Secondo il primo, infatti, è la società Alfa che detiene il controllo avendo il 60% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea Ordinaria di Gamma.

Diversamente, in base al secondo approccio, ci troviamo di fronte ad un caso di controllo congiunto, essendo necessario il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque per prendere decisioni strategiche all'interno del Consiglio d'Amministrazione di Gamma.

Come avremo modo di discutere nei prossimi paragrafi, la scelta di un approccio – giuridico formale – piuttosto che di un altro – economico-sostanziale – determina una differente composizione dell'area di consolidamento.

10

⁸Mari, L. M., & Terzani S. (2015), *Il bilancio consolidato: un'analisi congiunta delle norme e dei principi contabili nazionali e internazionali*, G. Giappichelli Editore, Torino.

1.2.1 Disciplina Nazionale

Per l'individuazione dell'area di consolidamento, in ambito nazionale, le fonti giuridiche e i principi contabili di riferimento sono:

- il Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n.127 emanato in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n.78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
- ulteriori normative settoriali, es. regolamenti CONSOB;
- il Principio Contabile OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il capo III del D.Lgs 127/1991 è dedicato al bilancio consolidato.

L'art. 29 definisce quali sono i soggetti obbligati alla sua redazione, ovvero gli amministratori della società controllante, e da quali documenti è composto: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'articolo specifica che qualora le norme sancite dal decreto non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo (clausola generale) allora sarà necessario fornire informazioni supplementari. Inoltre, alle norme disciplinate dal decreto è possibile eccezionalmente derogare qualora questo sia necessario al fine di rispettare la clausola generale. In questo caso però è necessario dare comunicazione in nota integrativa sia della deroga che degli effetti che questa ha sul bilancio. Da queste previsioni si può vedere come il bilancio consolidato ripete a livello consolidato gli obblighi relativi al bilancio d'esercizio. Infatti, viene anche sancita la necessità di mantenere la costanza dei criteri di valutazione nel tempo, sottolineando che la modifica è possibile solo nel caso sia propedeutica alla clausola generale.

L'articolo 25 sancisce quali sono le imprese obbligate a redigere il consolidato:

- tutte le società di capitali che controllano un'altra impresa;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, le società cooperative e mutue assicuratrici se controllano una società di capitali.

Sono esclusi dalla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del comma 1 dell'art. 44, gli enti creditizi e le società finanziarie che detengono partecipazioni prevalentemente in imprese creditizie e finanziarie. La ratio di questa esclusione è che quando fu scritto il D.Lgs. non era ancora entrata in vigore la norma per cui le società che adottano i principi contabili internazionali debbano redigere il bilancio consolidato seguendo gli IAS/IFRS.

L'articolo 27 enuncia i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, tali imprese ne hanno la facoltà e non l'obbligo. La legge prevede due famiglie di esonero:

1. I gruppi di limitate dimensioni

Ovvero quando l'impresa controllante insieme alle controllate non superino per due esercizi consecutivi due dei determinati parametri quantitativi legati al totale dell'attivo, ai ricavi e al numero di dipendenti mediamente occupati. I valori attualmente in vigore sono⁹:

- a) totale attivo: 20.000.000€;
- b) ricavi: 40.000.000€;
- c) numero dipendenti mediamente occupati: 250.
- 2. Sottogruppi o sub-holding
- a. Sono esonerate le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- se la medesima società a sua volta è controllata almeno al 95%;
- se la società non ha emesso titoli quotati in borsa;
- se la società, che controlla (almeno al 95%) la società presa in esame, redige il bilancio consolidato in base alle norme europee o ai principi contabili internazionali.

Tuttavia, è previsto l'esonero anche qualora la società in esame sia controllata con una percentuale inferiore al 95% purché però non sia richiesto, nei sei mesi precedenti alla chiusura dell'esercizio, da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale.

b. Sono esonerate le società che controllano imprese che sono irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta o che controllano società che possono essere escluse ai sensi dell'art. 28.

L'articolo 28 prevede i casi di esclusione, facoltativa, dal consolidamento delle società per cui:

- la loro inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;

In questo caso la legge non prevede alcun parametro di riferimento ma spetta agli amministratori tale valutazione.

- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

Ovvero non debba essere possibile l'esercizio effettivo del controllo, ad esempio nel caso di sequestro delle azioni.

- non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate, in base ai vantaggi ottenibili, le necessarie informazioni;
- le azioni/quote sono possedute esclusivamente con lo scopo di una successiva alienazione;

12

⁹ Il D.Lgs. 139/2015 ha aggiornato i limiti di cui all'art. 27, c.1

Questo caso è previsto in quanto deve essere possibile poter confrontare il bilancio consolidato negli anni e qualora fossero inserite tali società verrebbe meno la possibilità del confronto.

È importante sottolineare che nel caso in cui avvenga l'esclusione di una società dal consolidamento, non vuol dire che questa non appartenga all'area di integrazione infatti la società esclusa risulterà nel bilancio consolidato nella voce "partecipazioni".

La nozione di controllo è contenuta nell'articolo 26, il quale prevede quattro fattispecie:

1. "le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtu` di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole";

Nel nostro ordinamento tale possibilità non è tendenzialmente consentita ma la norma opera nel caso in cui un gruppo italiano controlla una società residente in un paese dove ciò è permesso.

2. quando una società ne controlla da sola un'altra in base a degli accordi fra soci, come i sindacati di voto;

Per le restanti fattispecie, il D.Lgs. fa riferimento ai primi due casi dell'articolo 2359 del Codice Civile:

- quando una società ha la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea
 Ordinaria (controllo di diritto¹⁰);
- 4. quando c'è un'influenza dominante in virtù dei numeri dei voti posseduti (controllo di fatto).

Al fine di redigere il bilancio consolidato è necessario che tutte le società appartenenti all'area di consolidamento debbano chiudere il bilancio alla stessa data. L'articolo 30 prevede che la data di riferimento debba essere quella di chiusura della controllante, tuttavia può coincidere con la data di chiusura della maggioranza delle imprese o delle più importanti. I principi contabili internazionali, diversamente dalla normativa italiana, permettono invece una sfasatura temporale, nella chiusura dei bilanci, relativa ad un periodo di 90 giorni.

[Abriani, N., Calvosa, L., Ferri, G., Giannelli, G., Guerrera, F., Guizzi, G. et al. (2012), *Diritto delle società:* manuale breve, Giuffrè Editore, Milano]

¹⁰ Si parla di controllo di diritto in quanto chi detiene la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea può con il proprio voto scegliere gli amministratori della società.

1.2.2 Principi Contabili Internazionali

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002¹¹, con il fine di migliorare il funzionamento del mercato interno dei capitali, ha previsto l'obbligo per le società, i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, di applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei rispettivi bilanci consolidati, gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

A seguito della pubblicazione di tale Regolamento, in Italia è stato emanato nel 2005 il Decreto Legislativo n. 38¹² il quale ha previsto l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le seguenti società:

- a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- c) le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e gli istituti di moneta elettronica;
- d) "le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173" 1314.

Il D.Lgs. 38/2005 ha inoltre previsto per la redazione del consolidato l'utilizzo facoltativo dei principi contabili internazionali per:

e) "le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d)";

Regolamento N. 1606/2002 è stato emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 19 luglio del 2002 [Regolamento (CE) N. 1606/2002]

 ¹² Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
 n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali

[[]D.Lgs 38/2005]

 ¹³ Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
 n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, art. 2, lettera d)

¹⁴ Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173, Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione

f) "le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato" ¹⁵.

Di conseguenza, l'utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato è obbligatorio per determinate tipologie di società, tutte le altre hanno la facoltà di adottare tanto i principi internazionali, quanto quelli nazionali.

Tipologie società	Bilancio consolidato IAS/IFRS
a) Società quotate	obbligo da 2005
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	obbligo da 2005
c) Banche italiane, capogruppi di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituiti di moneta elettronica	obbligo da 2005
d) Società assicurative	obbligo da 2005
e) Socità incluse nel bilancio consolidato da società sub a), b), c), d)	facoltà da 2005
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a), b), c) e d)	facoltà da 2005
g) Società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato	
h) Società con bilancio abbreviato	

Figura 2 - Schematizzazione D.Lgs 38/2005¹⁶

L'area di consolidamento in base ai principi contabili internazionali viene definita dall'IFRS 10, il quale la individua sulla base del concetto di controllo, inteso in senso economico-sostanziale.

¹⁵ Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)* n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, art. 2, lettera e) ed f)

¹⁶ Grasso F. & Terazzi P. (2006), *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, in Scuola di Alta Formazione – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, n.25, Milano

Sulla base dell'IFRS 10, una società controlla un'altra entità se:

- 1. ha il potere sull'altra entità;
- 2. è esposto, per effetto del suo coinvolgimento nell'entità, a rendimenti variabili;
- 3. il potere sull'entità controllata si manifesta nella capacità di influenzare i rendimenti variabili.

L'investitore ha potere, ai sensi dell'IFRS 10, quando ha dei diritti che gli permettono di avere la capacità¹⁷ di dirigere le attività rilevanti della controllata, "ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento".

La situazione più comune è che il controllo sia di fatto esercitato attraverso la disponibilità dei diritti di voto, tuttavia può derivare anche da altri fattori come ad esempio da accordi contrattuali. Inoltre, la possibilità di dirigere le attività rilevanti può dipendere anche da diritti che non sono stati ancora esercitati. Nel caso in cui più di un soggetto dirige le attività rilevanti di una società, allora per capire qual sia il soggetto che la controlla bisogna andare a vedere quale soggetto dirige quelle che sono maggiormente significative in termini di rendimento. Infine, nella valutazione dell'esistenza di una situazione di controllo devono essere considerati anche i voti potenziali, ad esempio quelli che derivano dal possesso di opzioni o obbligazioni convertibili.

Il secondo criterio per definire una situazione di controllo è l'esposizione ai rendimenti variabili, infatti è necessario che la società controllante sia soggetta ad una forma di rischio.

Il terzo requisito è il legame tra potere e rendimenti, in quanto per avere il controllo è necessario non solo avere il potere sull'entità ma anche la capacità di usare tale potere per influenzare i rendimenti della società controllata. È importante però valutare se l'investitore agisce come *principal* o *agent* e per effettuare tale valutazione occorre analizzare qual è l'ampiezza della sua autorità decisionale sulla partecipata, se vi sono diritti posseduti da altri soggetti e qual è la remunerazione a cui ha diritto ovvero se è variabile o fissa. Nel caso in cui il soggetto operi come *agent* allora questo non ha il controllo della società.

L'IFRS 10 prevede due casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

1. le società d'investimento;

Per queste società è previsto l'esonero obbligatorio e le partecipazioni vengono valutate al *fair value* con variazione in *profit and loss*. Nel caso in cui, però, la società d'investimento controlli una società

¹⁷ Quagli all'interno dell'articolo "IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato" sottolinea che l'utilizzo della parola "capacità" non indica in automatico che deve esserci l'esercizio effettivo. Infatti, la possibilità di dirigere le attività rilevanti può dipendere anche da diritti che non sono stati ancora esercitati.

[[]A. Quagli (2011), "IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato", in Amministrazione & Finanza, Volume 9, pagg. 6-15]

la cui attività principale è quella di offrire servizi ad una società d'investimento, allora in questo caso è necessario che venga consolidata.

- 2. per le controllanti che sono a loro volta controllate;
- In questo caso, il principio definisce le condizioni che devono verificarsi affinché la *sub-holding* possa beneficiare dell'esonero, ovvero:
- a. sia controllata al 100% da una società, o nel caso lo sia parzialmente è necessario che tutti i soci di minoranza, compresi quelli senza diritto di voto, ne siano informati ed esprimano il loro accordo;
- b. che la sub-holding non abbia titoli quotati sui mercati regolamentati o di prossima quotazione;
- c. la sua capogruppo o una controllante intermedia rediga il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali, in cui le società controllate siano consolidate o siano valutate al *fair value* rilevato a conto economico.

Se l'entità è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato si valuta la partecipazione con il metodo del patrimonio netto a meno che non ricorrono i casi d'eccezione previsti dal principio IAS 28.

Lo IAS 28 prevede che in caso di partecipazioni in società collegate e in *joint venture* la partecipazione venga valutata con il metodo del patrimonio netto, a meno che la società capogruppo non consolidi ai sensi dell'IFRS 10, non ricorrano i requisiti di esonero previsti per le società che a loro volta sono controllate e se l'investimento in società collegate è posseduto, direttamente o indirettamente, attraverso un fondo comune o una società d'investimento. In questi casi la valutazione delle partecipazioni deve essere effettuata al *fair value* con variazione in conto economico.

Differentemente per quanto accade alle *joint venture*, le *joint operation* vengono contabilizzate, ai sensi dell'IFRS 11, tramite il consolidamento proporzionale. Tale differenza è dovuta al fatto che pur essendo entrambi dei *joint arrangements*, ovvero accordi tra due o più parti che hanno il controllo congiunto sull'esercizio di una data attività, nelle *joint venture* le parti coinvolte hanno diritti non su un gruppo di attività o passività ma sul *net asset* mentre le *joint operation* sono caratterizzate dal controllo congiunto su un gruppo di attività/passività.

1.3 Le Teorie in materie di gruppi aziendali

Come già sottolineato precedentemente, il gruppo pur non esistendo come realtà giuridica a sé stante deve essere considerato come un'unica entità economica ¹⁸. Paganelli, nel libro "Analisi di bilancio. Indici e flussi", precisa che "deve essere inteso come un'entità economica relativa, giacché come sappiamo la situazione delle singole società componenti non risulta perfettamente assimilabile, dal punto di vista economico, a quella delle varie imprese che attraverso un processo di fusione hanno dato vita ad un'impresa unitaria"¹⁹. Bisogna dunque pensare il gruppo come un singolo soggetto che deve essere analizzato dal punto vista patrimoniale, finanziario ed economico.

Da ciò deriva la necessita di redigere il bilancio consolidato, il quale aggrega i conti annuali della società capogruppo con quelli delle controllate effettuando in via preliminare delle specifiche rettifiche.

I criteri che vengono utilizzati nella stesura del consolidato sono al centro di dibattiti dottrinali, i quali si incentrano sulla concezione del gruppo aziendale e di conseguenza sulla sua rappresentazione contabile. Da tali dibattiti è conseguita una concezione differente di concetto di gruppo in diversi paesi, ad esempio nei paesi anglosassoni (come USA, Australia e Regno Unito) la definizione di gruppo si basa sull'approccio giuridico-formale, mentre in Germania su quello economico-sostanziale, di cui abbiamo già precedentemente parlato.

La dottrina economica ha sviluppato delle teorie in materia di gruppo che rilevano diverse concezioni del fenomeno gruppo aziendale²⁰:

- la teoria della proprietà²¹;
- la teoria dell'entità²².

- Sarcone, S. (1993), I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, Giappichelli Editori, Torino;

[Teodori, C. (2012), *Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo*, Giuffrè Editore, Milano]

¹⁸ Sulla nozione di *gruppo aziendale*, si vedano:

⁻ Cassandro, P.E. (1988), I gruppi aziendali, Cacucci, Bari.

¹⁹ Osvaldo Paganelli, *Analisi di bilancio. Indici e flussi*, 1991, UTET Università, pag. 21.

²⁰Teodori sottolinea che le differenze principali tra le teorie in materie di gruppo derivano dalle differenti interpretazioni che danno rispetto al concetto di gruppo. Infatti, ai sensi della teoria della proprietà il gruppo non viene riconosciuto come entità autonoma, mentre per la teoria dell'entità il gruppo è concepito come un'unità sovraordinata rispetto alle singole società che lo compongono.

²¹ La teoria della proprietà è attribuita a Charles Ezra Sprague, *Philosophy of Accounts*.

²² La teoria dell'entità è attribuita a William Andrew Paton, *Accounting Theory*.

L'adozione di una teoria piuttosto che di un'altra implica differenze sostanziale nella redazione del bilancio consolidato in quanto a queste conseguono diverse teorie di consolidamento.

Alle teorie elencate precedentemente ne vengono solitamente associate ulteriori due, la teoria di consolidamento della capogruppo e la teoria di consolidamento modificata della capogruppo²³, le quali tuttavia si limitano a definire una modalità di consolidamento senza dare una propria accezione di concetto di gruppo, infatti si basano entrambe sulla teoria della proprietà²⁴.

1.3.1 La teoria della proprietà (Proprietary Theory)²⁵

Nella prospettiva della teoria della proprietà, il proprietario del gruppo aziendale è identificato nella società capogruppo e il suo patrimonio è considerato pari alla sua ricchezza più quella delle società controllate, tuttavia nei limiti della percentuale azionaria da lei posseduta. Tale teoria considera il gruppo come una mera estensione della società controllante, nel quale vengono incluse esclusivamente le società sui cui è possibile l'esercizio del controllo, fondato giuridicamente²⁶.

Di conseguenza, anche il bilancio consolidato viene considerato come lo sviluppo del bilancio d'esercizio della capogruppo e da ciò dipendono i seguenti effetti:

- vengono considerate parte integrante del gruppo esclusivamente le società su cui la capogruppo ha un controllo, diretto o indiretto, duraturo nel tempo;
- il gruppo è pensato come un insieme di imprese giuridicamente distinte ma caratterizzate da un legame di dipendenza. In quest'ottica viene meno la concezione di gruppo come un'unica entità economica;
- le società controllate vengono considerate dalla capogruppo un mero investimento;
- i soci di minoranza sono visti come finanziatori esterni all'impresa²⁷;

[Sòstero, U., Cerbioni, U. & Saccon, C. (2018), *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, McGraw-Hill Education, Milano]

²³ Saccon evidenzia che tali teorie che si basano sulla teoria della proprietà ma rispetto a questa "dispiegano i loro diversi effetti sulle elaborazioni di consolidamento. [..] il bilancio consolidato deve consentire di cogliere l'estensione economica della capogruppo valutandola non solo in termini di proprie risorse investite in altre unità, ma anche di risorse gestite tramite quelle unità grazie al controllo su di essere esercitato"

²⁴ Zambon, S. (1996), Entità e proprietà nei bilanci di esercizio, CEDAM, Padova

²⁵ Il primo riferimento alla *Proprietary Theory* è da parte di Charles Ezra Sprague in *The Philosophy of Accounts*

²⁶ Montrone, A. (2018), *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali*, Franco Angeli, Milano, II[^] Edizione

²⁷ I soci di minoranza sono considerati "quali creditori del gruppo ed evidenziati come passività o valori intermedi tra passivo e netto e valutati in base ai medesimi valori contabili individuabili nei singoli bilanci delle unità di

 il bilancio consolidato, essendo considerato un'estensione del bilancio d'esercizio della controllante, svolge una funzione di supporto a quest'ultimo in termini di controllo della gestione delle imprese controllate.

1.3.2 La teoria dell'entità (Entity Theory)²⁸

Contrapposta alla teoria della proprietà è la teoria dell'entità in quanto considera il gruppo aziendale un'unica entità economica, le cui origini si basano non solo su vincoli contrattuali ma anche di diversa natura.²⁹ Da ciò si desume che nella definizione dell'area di consolidamento si utilizzi l'approccio economico-sostanziale, nel quale prevale l'effettività del potere esercitato dalla controllante.

Il gruppo quindi si presenta come un'unica società contraddistinta da una peculiare configurazione che si articola in una molteplicità d'imprese giuridicamente distinte l'una dall'altra ma tutte soggette alla direzione e coordinamento da parte di un soggetto.

Dall'applicazione della teoria dell'entità deriva che:

- il gruppo aziendale è considerato un soggetto a sé;
- sono ritenute parte del gruppo le società su cui la capogruppo ha un controllo di fatto, che si traduce nell'attività di direzione e coordinamento;
- il gruppo è un soggetto indipendente e sovraordinato rispetto i soci di maggioranza della controllante e i soci di minoranza sono considerati parte integrante del gruppo stesso;
- il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'entità gruppo. Per tale ragione, nel consolidato, deve essere rappresentato il reddito netto del gruppo per l'intero importo, con separata indicazione della quota attribuibile al gruppo e di quella di spettanza dei terzi.³⁰

gruppo in cui sono presenti le minoranze". [Sotti, F. (2013), La rappresentazione delle minoranze nel bilancio consolidato, in Economia Aziendale Online.]

²⁸ La formalizzazione dell'*Entity Theory* è stata attribuita a William Andrew Paton in *Accounting Theory*

²⁹ Rinaldi, L. (1979), Il Bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni, Cedam, Padova

³⁰Chen M.L. & Chen R.D. (2009) Economic Entity Theory: Non-Controlling Interests and Goodwill Valuation, in Journal of Finance and Accountancy, Volume 1

1.4 Redazione del Bilancio Consolidato

In fase di redazione del bilancio consolidato, affinché esso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo aziendale, occorre che vengano effettuati degli aggiustamenti sui bilanci d'esercizio delle società appartenenti all'area di consolidamento. Infatti, il bilancio consolidato non deriva da una mera sommatoria di elementi omogeni costituenti l'attivo, il passivo ed il risultato economico di fine esercizio delle singole società, ma prima di fare ciò è necessario procedere ad un loro adattamento.

In particolare, occorre procedere all'eliminazione:

- della posta partecipazione dallo stato patrimoniale della società capogruppo in contropartita del patrimonio netto della società partecipata;
- 2. delle operazioni e delle poste reciproche.

Il bilancio consolidato infatti deve essere costituito esclusivamente dalle operazioni che le società appartenenti all'area di consolidamento hanno realizzato con soggetti terzi. Perciò, in fase di consolidamento, è necessario che le operazioni e le poste reciproche vengano eliminate, in quanto hanno come conseguenza l'accrescimento improprio dei valori contabili consolidati, rappresentando esclusivamente uno scambio di risorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo³¹.

Nella parte successiva del seguente paragrafo verranno esaminate le operazioni propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato. In una prima fase, concentrandosi sul consolidamento delle partecipazioni detenute dalla società capogruppo, in particolare delle partecipazioni totalitari e parziali, siano queste dirette o indirette. Invece nella seconda parte verrà analizzata l'eliminazione dei saldi reciproci, ed in particolare dei crediti e debiti reciproci. In questa fase della trattazione è stato ritenuto opportuno accompagnare l'esposizione teorica a dalle brevi esemplificazioni numeriche.

1.4.1 Partecipazioni Totalitarie

Prendiamo in esame un gruppo costituito da due società: Alfa e Beta. Se la società capogruppo, Alfa, detiene il 100% del capitale sociale della società Beta, allora ai fini della redazione del bilancio consolidato la controllante dovrà procedere al consolidamento integrale della partecipazione. Ciò implica che nella fase di redazione del consolidato dovranno essere inclusi integralmente i valori dell'attivo e del passivo della società controllata. Tuttavia, non tutte le voci presenti nel bilancio

³¹ Di Lazzaro F., Fabi T. & Tezzon M. (2018), *Principi contabili internazionali: temi e applicazioni*, G. Giappichelli Editore, Torino

d'esercizio delle singole imprese dovranno essere riprese nel bilancio consolidato, infatti, oltre alle poste reciproche di cui ci occuperemo successivamente, dovrà essere eliminata la voce della partecipazione totalitaria detenuta da Alfa in contropartita del patrimonio netto di Beta. Tale eliminazione dovrà avvenire sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione del controllo oppure alla data in cui la società è stata inclusa per la prima volta nel consolidamento. Per effetto di tale operazione si possono determinare delle differenze di consolidamento a seconda che il valore della partecipazione iscritta nel bilancio d'esercizio della capogruppo sia maggiore o inferiore al valore del patrimonio netto contabile della controllata³².

Al fine di individuare l'origine delle differenze di consolidamento e di capire il loro trattamento contabile, ipotizziamo i seguenti due casi³³:

Primo Caso:

Supponiamo che la Società Alfa e la Società Beta, a seguito dell'acquisto da parte di Alfa, per un prezzo di 1.200 €, della totalità delle azioni di Beta, abbiano i seguenti Stati Patrimoniali34:

STATO P	PATRIMONIALE ALFA		STATO PATRIMONIALE BETA			
Autovetture	850 Capitale Sociale	1500	Impianti	400 Capitale Sociale	800	
Partecipazioni in Beta	1200 Riserve	800	Crediti verso clienti	300 Riserve	200	
Crediti verso clienti	300 Debiti verso fornitori	550	Cassa	500 Debiti verso fornitori	200	
Cassa	500					
_						
	2850	2850		1200	1200	

Ai fine della redazione del bilancio consolidato, si evidenzia la presenza di una differenza di consolidamento positiva, pari ad Euro 200, data dalla differenza del valore della partecipazione iscritta nel bilancio di Alfa (1.200€) e il valore del patrimonio netto di Beta (1.000€).

Sia la disciplina nazionale, D.Lgs. 127/1991 e OIC 17, che i principi contabili internazionali, IFRS 3 *Revised*, richiedono di individuare quali sono le ragioni che hanno portato la società controllante ad acquisire la totalità delle azioni costituenti il capitale sociale di una società per un prezzo superiore a quello del patrimonio netto e successivamente di trattare la relativa differenza di consolidamento coerentemente alla ragione individuata. Di conseguenza, nel caso in cui il maggior prezzo è dovuto:

³²Onesti, T., D'Amico, E., Taliento, M. & Romano, M. (2006), *La differenza da consolidamento nelle teorie di gruppo e nei principi contabili internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli

³³ L'eliminazione della partecipazione totalitaria avviene alla data di acquisto della stessa;

³⁴ A fini semplificati: non sono presenti poste reciproche e verrà trascurato il Conto Economico di ciascun'impresa;

- al fatto che nel bilancio d'esercizio della controllata ci siano attività sottovalutate oppure passività sopravvalutate allora è necessario che la differenza di consolidamento venga utilizzata per rivalutare le attività³⁵ o svalutare le passività in questione;
- alla capacità della controllante di generare sovrareddito, allora la differenza di consolidamento dovrà andare a costituire la voce avviamento nel bilancio consolidato;
- al fatto che la controllante abbia concluso un cattivo affare, in questo caso la differenza di consolidamento deve essere portata a conto economico, come perdita³⁶.

Dopo aver analizzato la differenza di consolidamento, ed in particolare la sua causa ed il relativo trattamento contabile, sarà necessario: eliminare la posta partecipazione e sommare i valori delle poste omogenee presenti nei bilanci d'esercizio.

Riprendendo il nostro esempio, lo Stato Patrimoniale del bilancio consolidato³⁷ risulterà essere:

STATO PATRI	MONIALE	CONSOLIDATO	
Autovetture	850	Capitale Sociale	1500
Impianti	400	Riserve	800
Crediti verso clienti	600	Debiti verso fornitori	750
Cassa	1000		
Differenza di consolidamento	200		
		_	
	3050	-	3050

Secondo Caso:

Supponiamo che la Società Alfa e la Società Beta, a seguito dell'acquisto da parte di Alfa, per un prezzo di 800€, della totalità delle azioni di Beta, abbiano i seguenti Stati Patrimoniali³⁸:

³⁵ La normativa giuridico-contabile non prevede nel caso di rivalutazione dei beni l'obbligo di perizia, però i principi contabili nazionali consigliano, laddove l'importo da rivalutare sia significativo rispetto al valore contabile, che gli amministratori si facciano assistere da un esperto;

³⁶ Nei principi contabili nazionali è prevista la possibilità, nel caso in cui la capogruppo abbia il controllo anche di una terza società, che nel caso in cui abbia acquisito tale partecipazione ad un prezzo inferiore rispetto al valore del patrimonio netto e ciò sia dovuto ad un buon'affare, che la riserva di consolidamento costituita con la differenza di consolidamento dovuta a questa operazione si compensi con la perdita dovuta al cattivo affare.

³⁷ La differenza di consolidamento è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale senza prendere in esame le cause che l'hanno originata;

³⁸ A fini semplificati: non sono presenti poste reciproche e verrà trascurato il Conto Economico di ciascun'impresa;

STATO P	ATRIMONIALE ALFA		STATO	PATRIMO	NIALE BETA	
Autovetture	850 Capitale Sociale	1500	Impianti	400	Capitale Sociale	800
Partecipazioni in Beta	800 Riserve	400	Crediti verso clienti	300	Riserve	200
Crediti verso clienti	300 Debiti verso fornitori	550	Cassa	500	Debiti verso fornitori	200
Cassa	500					
	2450	2450		1200	_	1200
	2450	2450		1200		1200

In questo esempio, la differenza di consolidamento che emerge è negativa ed è pari a -200 € (ovvero 800-1.000). Anche in questo caso è necessario indagarne le cause per poter contabilmente trattarla in modo adeguato. I possibili motivi che possono portare a pagare una partecipazione un prezzo inferiore rispetto al valore del patrimonio netto sono:

- la presenza nel bilancio consolidato della controllante di attività sopravvalutate e/o di passività sottovalutate, in questo caso il minor costo della partecipazione viene utilizzato per svalutare tali attività e/o rivalutare le passività;
- la società controllante ha compiuto un buon'affare, in tale circostanza la trattazione contabile è differenziata a seconda che il bilancio venga redatto in base ai principi contabili nazionali o internazionali. Nel primo caso, si deve costituire la "riserva di consolidamento" in modo tale da informare i lettori del bilancio consolidato che il gruppo si è arricchito patrimonialmente. Nel secondo invece, la differenza di consolidamento è iscritta nel Conto Economico Consolidato andando in questo modo ad incrementare l'utile d'esercizio consolidato;
- si prevedono perdite negli anni successivi a causa di elementi già manifestati già al momento della redazione del consolidato, in questo caso, con la differenza di consolidamento, deve essere costituita la posta "fondo consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ritornando al nostro esempio, lo Stato Patrimoniale del bilancio consolidato⁴⁰, dopo aver effettuato le operazioni necessarie risulterà essere:

STATO PAT	<u> FRIM</u>	ONIALE CONSOLIDATO	
Autovetture	850	Capitale Sociale	1500
Impianti	400	Riserve	400
Crediti verso clienti	600	Debiti verso fornitori	750
Cassa	1000	Differenza di consolidamento	200
		<u>-</u>	
	2850		2850

³⁹ L'ipotesi in cui la differenza negativa di consolidamento viene utilizzata per costituire la riserva di consolidamento, rappresenta l'unico caso in cui il patrimonio netto consolidato non coincide con quello della società capogruppo.

⁴⁰ La differenza di consolidamento è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale senza prendere in esame le cause che l'hanno originata;

1.4.2 Partecipazioni Dirette Parziali

In base alla disciplina precedente sulla redazione del bilancio consolidato, nel caso in cui la società controllante possedeva una partecipazione inferiore al 100% del capitale sociale di una società, allora si procedeva al consolidamento proporzionale, ovvero la capogruppo iscriveva la specifica percentuale che possedeva delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della controllata. L'utilizzo del consolidamento proporzionale è stato via via ridotto, infatti negli ultimi anni era prevista la possibilità di adottarlo nel caso di partecipazioni a controllo congiunto, in particolare sia nella fattispecie delle *joint venture* sia quello delle *joint-operation*. Ad oggi invece, è ammesso solo nel caso delle *joint operation*. Tale orientamento è dovuto alla volontà di rappresentare il gruppo nella sua interezza come un'unica entità economica.

Di conseguenza, anche quando la partecipazione nella controllata è parziale il consolidamento deve essere integrale e quindi dato che avviene l'iscrizione delle attività, passività, costi e ricavi indipendentemente dalla percentuale di partecipazione è necessario che venga rilevata un'ulteriore voce nello Stato Patrimoniale Consolidato denominata "capitale e riserve di terzi". Tale posta ha la funzione di informare i lettori del bilancio consolidato che una parte delle poste iscritte è di spettanza di terzi.

Per la valorizzazione delle poste che vengono iscritte nel bilancio consolidato, compresa la quota di competenza di terzi, possono essere utilizzate alternativamente tre teorie di consolidamento:

1. Pure Parent Company Theory;

Teoria utilizzata per l'eliminazione delle partecipazioni parziali in caso di redazione del bilancio consolidato in base ai principi contabili nazionali, ovvero ai sensi dell'OIC 17.

2. Entity Theory;

Tale teoria può essere utilizzata in caso di adozione dei principi contabili internazionali.

3. Modified Parent Company Theory;

Teoria alternativa all'*Entity Theory* in caso di redazione del consolidato in base agli IAS/IFRS.

Le teorie di consolidamento saranno oggetto di analisi approfondita nel capitolo tre.

1.4.3 Partecipazioni Indirette (Consolidamento graduale e simultaneo)

Eliminazione delle partecipazioni indirette può avvenire attraverso due procedimenti: la consolidazione graduale, secondo la quale si devono redigere tanti sub-consolidati quante sono le società intermedie per poi effettuare la consolidazione del bilancio della capogruppo con l'ultimo sub-consolidato, e la consolidazione simultanea, che consiste nell'unione simultanea di tutti i bilanci

delle società appartenenti all'area di consolidamento e tramite la quale avviene l'attribuzione degli incrementi di netto delle varie controllate secondo l'estensione della maggioranza e della minoranza azionaria in ciascuna controllata.

Non vi è un approccio migliore dell'altro ma è necessario valutare caso per caso in modo tale da poter adottare il procedimento che meglio si adatta alla specifica situazione. Ad esempio, in un gruppo aziendale caratterizzato da una catena societaria molto estesa sarà conveniente adottare l'approccio simultaneo, invece nel caso in cui alcune società intermedie del gruppo siano già obbligate a redigere il consolidato allora sarà consigliabile utilizzare l'approccio graduale.

• Consolidamento Graduale

A titolo esemplificato prendiamo in considerazione un gruppo aziendale avente la seguente struttura:



Ipotizziamo⁴¹ che gli acquisti delle partecipazioni siano stati effettuate il 01/gennaio/x, data in cui nasce effettivamente il gruppo, e che le società abbiamo i seguenti Stati Patrimoniali al 31/12/x+1:

STATO PAT	RIMONIALE ALFA		STATO PATR	IMONIALE BETA		STATO PA	TRIMONIALE GAMN	IA
Attività diverse	550 Capitale Sociale	700	Attività diverse	340 Capitale Sociale	350	Attività diverse	280 Capitale Sociale	200
Partecipazioni in Beta	300 Riserve	100	Partecipazioni in Gamma	100 Riserve	50		Riserve	50
	Utili d'esercizio	50		Utili d'esercizio	40		Utili d'esercizio	30
_			_			_		
	850	850		440	440		280	280

Il processo di consolidamento si suddivide in due fasi, nella prima avviene la consolidazione degli Stati Patrimoniale di Beta e Gamma.

La differenza di consolidamento risulta essere pari a -60, ovvero la differenza tra il costo della partecipazione (150) e la relativa percentuale di patrimonio netto⁴² di Gamma (60% x 350).

⁴¹ Le ipotesi alla base del nostro esempio sono le seguenti: la teoria di consolidamento adottata è la Pure Parent Company, di conseguenza la voce "capitale e riserve di terzi" risulterà pari alla percentuale attribuita alla minoranza

del p.n. della società partecipata, il prezzo della partecipazione è inferiore al valore del patrimonio netto della società acquisita in quanto la società controllante ha realizzato un buon'affare, nello Stato Patrimoniale non sono presenti

poste reciproche e verrà trascurato il Conto Economico di ciascun impresa.

⁴² Per calcolare la differenza di consolidamento devo confrontare il costo della partecipazione e il p.n. della società partecipata alla data di acquisto della partecipazione, quindi non deve essere considerato l'utile d'esercizio maturato in data successiva all'acquisto;

Gli utili maturati successivamente alla data di acquisto dovranno essere divisi nella quota di spettanza del gruppo e in quella dei terzi. La quota di utile di pertinenza del gruppo è pari a 158, mentre quella dei terzi è pari a 12⁴³.

Il sub-consolidato Beta-Gamma risulterà quindi essere:

S.l	S.P. Sub-consolidato BETA-GAMMA				
Attività diverse	920 Capitale Sociale	450			
	Riserve	100			
	Capitale e riserve di terzi	140			
	Riserva di consolidamento	60			
	Utile di Gruppo	158			
	Utile di Terzi	12			
_	920	920			

Nella seconda fase del consolidamento graduale avviene la consolidazione tra il bilancio della società capogruppo e il sub-consolidato Beta-Gamma.

La differenza di consolidazione del sub-gruppo Beta-Gamma (60), è attribuita per l'80% al Gruppo (48) e per il 20% ai Terzi⁴⁴, mentre la differenza di consolidazione, che si origina dalla differenza tra il prezzo pagato dalla Società Alfa e il valore della relativa quota di patrimonio netto posseduta da Alfa in Beta, sarà attribuita integralmente al Gruppo (140).

L'utile attribuito al Gruppo nel sub-consolidato Beta-Gamma (158) sarà di pertinenza del Gruppo solo nei limiti dell'80% (126) in quanto la restante parte è assegnata ai Terzi (32). Mentre l'utile maturato nel corso dell'esercizio dalla Società Alfa (200) sarà assegnato interamente al Gruppo.

La voce "capitale e riserva di terzi" nel bilancio consolidato risulterà essere pari alla somma tra: il capitale e riserva di terzi individuato nel sub-consolidato Beta-Gamma (140), il valore del p.n. della società Beta posseduto dalla minoranza (110) e la quota della differenza di consolidamento, determinata nel sub-consolidato, di spettanza dei terzi (12).

40

⁴³ L'utile maturato dalla Società Gamma (30 €) spetterà per il 60% al Gruppo e per la restante percentuale ai Terzi (40% x 30). Al contrario, l'utile della società Beta verrà attribuito completamente al Gruppo (140);

⁴⁴ La quota della differenza di consolidamento del sub-gruppo Beta-Gamma di pertinenza di terzi (12) sarà valorizzata nella voce "capitale e riserve di terzi".

S.P. Consolidato Gruppo AlLFA-BETA-GAMMA					
Attività diverse	1920 C	Capitale Sociale	800		
	R	Riserve	300		
	C	Capitale e riserve di terzi	262		
	R	Riserva di consolidamento	188		
	J	Jtile di Gruppo	326		
	J	Jtile di Terzi	44		
	1920		1920		

• Consolidazione Simultanea

Tale procedimento, per attribuire gli incrementi di valore del patrimonio netto, l'utile d'esercizio, delle varie controllate, utilizza gli *equity ratios*, ovvero dei rapporti che esprimono l'estensione della maggioranza e della minoranza del gruppo all'interno delle società partecipate.

Riprendendo l'esempio precedente, risulterebbero i seguenti equity ratios:

		Alfa	Beta	Gamma
	Utili d'esercizio	200	140	30
Equity Ratios:	Quota del Gruppo	100%	80%	48%
Equity Katios:	Quota dei Terzi	-	20%	52%

Ai fini della redazione del bilancio consolidato del gruppo Alfa-Beta-Gamma, il redattore determina l'utile di gruppo e l'utile di pertinenza dei terzi moltiplicando gli *equity ratios* per il valore dell'utile maturato durante l'esercizio dalle singole società.

Inoltre, per calcolare il valore della differenza di consolidamento e della voce "capitale e riserve di terzi" è necessario effettuare lo stesso procedimento utilizzato nel caso della consolidazione graduale.

1.4.4 Eliminazione Poste Reciproche

Come già espresso precedentemente, redigere il bilancio consolidato significa realizzare una finzione giuridica tramite la quale si redige il bilancio di un'unica entità denominata gruppo.

Per tale ragione, tutte le operazioni che esprimono un collegamento tra le società che costituiscono il gruppo devono essere eliminate ed è quindi necessario, prima di procedere alla loro eliminazione, che tutte le operazioni infragruppo siano correttamente rilevate ed identificate.

Le procedure di eliminazione delle poste reciproche possono essere distinte, sulla base della capacità di incidere o meno sul reddito e sul capitale del gruppo, in:

- Elisioni, non incidono sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidati, ed avvengono su poste caratterizzate da una corrispondenza dei valori da annullare come: crediti e debiti e costi e ricavi;
- Eliminazioni, modificano il reddito ed il capitale di gruppo ed interessano voci come gli utili interni ed i dividendi.

L'elisione dei crediti e dei debiti Intercompany è un'operazione che non presenta difficoltà se le partite sono concordanti tra di loro, tuttavia non c'è sempre una corrispondenza negli importi. Prescindendo dall'ipotesi di errori di contabilizzazione, le partite possono essere discordanti ad esempio nel caso del c.d. "partite viaggianti", ovvero per problematiche legate ai giorni di valuta delle operazioni bancarie. Infatti, ad esempio, nel caso in cui la società debitrice effettui un bonifico, per estinguere il proprio debito, il 28 dicembre allora nel bilancio d'esercizio della singola impresa non risulterà tale debito. Al contrario, se al momento della chiusura del bilancio d'esercizio (31 dicembre) della società creditrice non risulta ancora pervenuto il pagamento sul proprio conto corrente allora la società iscriverà il proprio credito in bilancio. In questo caso allora si evidenzia una discordanza in quanto nel bilancio della società debitrice non sarà presente il debito oggetto di analisi mentre nel bilancio della società creditrice risulterà aperto il credito. Per risolvere tale problematica può essere adottata la seguente soluzione ovvero che la società creditrice consideri incassato il credito e che quindi avvenga, ai fini della redazione del consolidato, l'elisione del debito e del credito reciproco. La ratio di tale previsione è che vi sono solo due eventi possibili che il bonifico vada a buon fine oppure che venga annullato ed in entrambi i casi il bonifico rimarrebbe all'interno del gruppo. Un'altra fattispecie in cui le partite, credito-debito, possano risultare non concordanti è nel caso di differente data di chiusura del bilancio d'esercizio, tale evenienza però è possibile solo nel caso in cui venga redatto il bilancio consolidato ai sensi dei principi contabili internazionali⁴⁵. Per spiegare tale ipotesi analizziamo il seguente caso:

All'interno di un gruppo aziendale vi sono due società, la Società Alfa (capogruppo) che chiude il bilancio d'esercizio al 31/12 e la Società Beta che lo chiude al 30/11. Il 1° agosto, la Società Alfa ha concesso a Beta un prestito di 1.000 € sul quale decorrono interessi posticipati al 24%, pagabili in rate semestrali. Al momento della chiusura dei bilanci delle società, si evidenzia la seguente situazione patrimoniale⁴⁶:

⁴⁵ Per la redazione del bilancio consolidato, ai sensi dei principi contabili internazionali, è possibile che le società appartenenti all'area di consolidamento chiudano i bilanci d'esercizio in date diverse, a patto che tale differenza sia contenuta nell'arco di 90 giorni;

⁴⁶ Nello stato patrimoniale si considera solo l'operazione di prestito;

S.P AL	FA al 31/12	S.P BETA al 30/11	
Cambiali attive	1.000	Cambiali passive	1.000
Rateo Attivo	100	Rateo passivo	80

I crediti e debiti reciproci, rappresentati dalle cambiali, sono di uguale importo, ciò che non coincide è il valore dei ratei⁴⁷. Infatti, essendo il pagamento degli interessi posticipato entrambe le società devono rilevare un rateo, la Società Alfa un rateo attivo dal valore di 100 mentre la Società Beta un rateo passivo dal valore di 80. Per risolvere tale discordanza sarà necessario che la Società Beta aggiunga un mese di interessi, in modo tale da far coincidere il valore dei ratei ed anche degli interessi a conto economico.

.

⁴⁷ Oltre a non coincidere il valore del rateo attivo con quello passivo, a Conto Economico non coinciderà neanche il valore degli interessi attivi con quelli passivi;

Capitolo 2 – Dallo IAS 22 all'IFRS 3 *Revised*, l'evoluzione dei principi contabili internazionali in materia di bilancio consolidato

2.1 Il processo di armonizzazione contabile

La crescente globalizzazione dell'attività economica ha fatto emergere l'esigenza di una maggiore omogeneità ed integrazione dei sistemi contabili a livello sopranazionale e ciò a portato al cosiddetto processo di armonizzazione contabile⁴⁸. Tale processo potrebbe essere associato ad un tentativo di standardizzazione ma in realtà da questo diverge sensibilmente. Infatti, la standardizzazione dei principi contabili implicherebbe che gli *standards* in vigore in un determinato paese siano adottati anche da tutti gli altri. Diversamente, l'armonizzazione consiste nell'identificazione delle differenze presenti nelle discipline contabili dei diversi paesi e nel successivo tentativo di riconciliarle al fine di soddisfare le esigenze avvertite a livello internazionale⁴⁹.

Dall'armonizzazione contabile deriverebbero diversi vantaggi, infatti essa:

- Faciliterebbe gli scambi a livello internazionale e renderebbe il mercato dei capitali più efficiente;
- Semplificherebbe il processo di reperimento delle risorse finanziarie da parte dell'imprese, rendendo maggiormente codificabile e più attendibile l'informazione finanziaria delle stesse;
- Agevolerebbe quei paesi che non sono ancora riusciti ad adottare adeguati principi per la redazione del bilancio e per la revisione contabile, in quanto permetterebbe loro di far riferimento a quelli accolti a livello globale.

Ciò nonostante, esistono diversi ostacoli affinché il progetto dell'armonizzazione contabile vada a buon fine, tra i quali il principale limite è costituito dall'imposizione fiscale. Infatti, la necessità di determinare il reddito imponibile a partire dall'utile di esercizio, ed essendo la normativa fiscale profondamente differente da paese a paese, causa che ci sia una differenziazione notevole nella

- Tay, J.S.W. & Parker, R.H. (1990), *Measuring International Harmonization and Standardization*, in Abacus, Vol. 26 No. 1, pagg. 71–88;

⁴⁸ Van Der Tas, L. (1992), Harmonisation of financial reporting, Datawyse, Maastricht

⁴⁹ Sulla differenza tra "armonizzazione" e "standardizzazione" si vedano:

⁻ Canibano, L. & Mora, A. (2000), Evaluating the statistical significance of the de facto accounting harmonization: a study of European global players, in The European Accounting Review, Vol. 9, No. 3, pagg. 349-369;

⁻ Nobes, C. & Parker R. (1994), *Comparative International Accounting*, Prentice Hall International, London, pag. 329.

redazione del bilancio d'esercizio. Una soluzione a tale problema potrebbe essere un "doppio binario" ovvero che l'utile d'esercizio e il reddito imponibile siano autonomi l'uno dall'altro.

Ciò premesso, l'esigenza di avviare un processo di armonizzazione contabile ha fatto sì che il FASB⁵⁰ e lo IASB avviassero un percorso di collaborazione per sanare le principali divergenze in ambito contabile, con lo scopo di creare una raccolta di norme condivise in grado di soddisfare maggiormente le esigenze di comparabilità, chiarezza e trasparenza degli utilizzatori del bilancio.

Tale processo di convergenza contabile ha avuto inizio il 18 settembre del 2002 durante la riunione avvenuta a Norwalk⁵¹ tra il *Financial Accounting Standards Board* (FASB) e *l'International Accounting Standards Board* (IASB), durante la quale è stato sottoscritto "*The Norwalk Agreement*". Con tale accordo entrambi i *Boards* hanno riconosciuto il loro impegno per lo sviluppo di principi contabili (*accounting standards*) affinché siano compatibili e di alta qualità e che possano essere utilizzati sia per l'informativa finanziaria interna che transnazionale. Durante l'incontro, sia il FASB che lo IASB si sono impegnati a rendere i loro *financial reporting standards* pienamente compatibile, non appena questo fosse stato possibile, e di coordinare le loro attività future per garantire che una volta raggiunta la compatibilità questa fosse mantenuta.

Per raggiungere l'obiettivo della compatibilità, i Boards hanno concordato di:

- Intraprendere un progetto a breve termine (*short-term project*) con l'obiettivo di eliminare alcune delle differenze tra gli US GAAP e gli IAS/IFRS;
- Rimuovere le ulteriori differenze che rimangono alla data del 01 gennaio 2015, attraverso il coordinamento delle loro attività future, e cioè attraverso l'impegno su progetti comuni sui quali entrambi focalizzeranno la loro attenzione;
- Progredire nei progetti comuni che stanno intraprendendo al momento;
- Incoraggiare i rispettivi organi interpretativi a coordinare i loro lavori.

I *Boards* quindi durante l'incontro hanno convenuto di iniziare rapidamente a deliberare sulle differenze individuate al fine di attuare il progetto a breve termine ed inoltre, si sono impegnati affinché facessero del loro meglio per emettere un *Exposure Draft* delle modifiche proposte agli U.S. GAAP e agli IFRS che riflettano le soluzioni comuni ad alcune, e auspicabilmente a tutte, delle differenze individuate entro il 2003.

_

⁵⁰ Il *Financial Accounting Standards* Board è un Organismo non governativo statunitense istituito nel 1973. Tale Organismo ha il potere di regolamentare la materia contabile in quanto emette i principi contabili che le imprese statunitensi sono tenute a rispettare nella redazione del bilancio di esercizio, gli US GAAP.

⁵¹ Norwalk, Connecticut, USA.

Lo IASB e il FASB hanno successivamente rafforzato la loro collaborazione nel febbraio 2006 tramite la pubblicazione del *Memorandum of Understanding* (MOU), con il quale hanno riaffermato il loro obiettivo comune di redigere un *corpus* di principi compatibili e di alta qualità al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità e l'efficienza dell'informativa finanziaria consentendo in questo modo di rendere maggiormente efficienti i mercati dei capitali internazionali. In tale documento viene sottolineato che questo non rappresenta un cambiamento del programma di lavoro sancito nel *Norwalk Agreement* bensì definisce una *roadmap* per il raggiungimento di obiettivi di breve e lungo termine per la convergenza. Per i progetti di breve termine, l'obiettivo entro il 2008 era definire per determinate aree se le differenze presenti nei principi contabili possano essere o meno eliminate attraverso uno o più "*short-term standard-setting projects*".

Le aree incluse in tale fase sono riportate nella seguente tabella:

To be examined by the FASB	To be examined by the IASB
Fair value option*	Borrowing costs
Impairment (jointly with the IASB)	Impairment (jointly with the FASB)
Income tax (jointly with the IASB)	Income tax (jointly with the FASB)
Investment properties**	Government grants
Research and development	Joint ventures
Subsequent events	Segment reporting
FASB Note:	IASB Note:
*On the active agenda at 1 July 2005	Topics are part of or to be added to the IASB's
** To be considered by the FASB as part of	short-term convergence project, which is
the fair value option project	already on the agenda.

Figura 3 - Short-term convergence⁵²

Il *Memorandum of Understanding* è stato poi oggetto di due aggiornamenti, il primo avvenuto nel 2008 e il secondo nel 2009 a seguito della crisi finanziaria. In particolare, la seconda revisione è dovuta all'intervento del G20 che ha richiesto ai due *Standard Setters* di intensificare la loro attività al fine di concludere il progetto di convergenza entro il 2011. Di conseguenza, nel novembre 2009, lo IASB e il FASB hanno rilasciato un'ulteriore dichiarazione congiunta che descrive i loro piani e gli obiettivi intermedi per il completamento dei principali progetti contenuti nel MoU entro il 2011. In particolare, i *Boards* hanno deciso di focalizzare i propri sforzi sulle seguenti tematiche:

- Financial Instruments:
- Consolidations;
- Derecognition;
- Fair Value Measuement;
- Revenue Recognition;
- Leases;

_

⁵² Fonte: A roadmap for Convergence between IFRSs and USGAAP, 2006-2008. Memorandum of Understanding between the FASB and the IASB. https://www.ifrs.org/

- Financial Instruments with the Characteristics of Equity;
- Financial Statement Presentation;
- Other MoU Projects and Other Joint Projects.

2.2 Business Combination nei Principi Contabili Internazionali

La disciplina delle *business combination* all'interno dei principi contabili internazionali si è sviluppata lungo un percorso orientato verso un graduale miglioramento delle norme al fine di cogliere da una parte, i più recenti orientamenti in materia, e dall'altra, allo scopo di uniformare il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese.

Il primo principio contabile che disciplina il trattamento contabile delle *business combination*, emanato nel novembre del 1983 in seguito alla pubblicazione nel 1981 dell'*Exposure Draft* E22, è lo IAS 22 - *Accounting for Business Combination*. Tale principio è stato più volte oggetto di una serie di modifiche la cui *ratio* era sia il miglioramento della rappresentazione contabile dell'operazione di aggregazione aziendale sia per tener conto delle modifiche intervenute sui principi ad esso correlati. All'inizio degli anni 2000 si è poi iniziata a sentire l'esigenza di far convergere i principi internazionali allo scopo di adempiere alle esigenze di comparabilità, chiarezza e trasparenza nei confronti degli utilizzatori del bilancio. Dunque, con tale obiettivo è stato avviato il *Joint Project* tra il FASB e lo IASB. Tale progetto nella *Phase I* ha condotto all'emanazione dei principi IFRS 3 e SFAS 141, per poi portare a completamento della *Phase II*, alla pubblicazione del *Revised* SFAS 141 e del *Revised* IFRS 3.

2.2.1 IAS 22 – Accounting for Business Combination

Il principio contabile internazionale IAS 22 è stato inizialmente emanato nel 1983 ed ha poi successivamente subito significative rivisitazioni nel 1993 e nel 1998. Tra le modifiche avvenute nel 1993 sulla versione originaria del principio, vi è la limitazione dell'utilizzo del *pooling of interest method* e l'obbligo di ammortizzare sistematicamente l'avviamento nell'arco della sua vita utile che, per presunzione relativa non può superare i venti anni dalla sua rilevazione iniziale. Inoltre, sono state introdotte nuove disposizioni per il trattamento del *badwill*, le interessenze dei terzi e la misurazione del *fair value* delle attività e passività interessate. Nonostante queste modifiche, il *Contact*

Committee⁵³ identificò nella disciplina dell'avviamento un potenziale conflitto con le direttive contabili, ed anche a fronte di tale indicazione *l'International Accounting Standards Board* stabilì di rivisitare nuovamente lo IAS 22 nel 1999.

Tale principio aveva la finalità di definire il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese (business combination)⁵⁴, le quali venivano suddivise in acquisizioni (acquisition) ⁵⁵ e in unioni di imprese (uniting of interests)⁵⁶. Per ciascun tipo di business combination era prevista una modalità di contabilizzazione specifica.

Un'acquisizione, in base all'ultima versione dello IAS 22, doveva essere contabilizzata utilizzando il *purchase method*. In base a tale metodo, l'operazione di acquisizione viene contabilizzata in base al costo di acquisto⁵⁷, il soggetto acquirente deve includere i risultati dell'*acquiree* alla data di acquisizione⁵⁸ ed inoltre nello stato patrimoniale deve rilevare le attività e le passività identificabili⁵⁹ ed eventualmente l'avviamento positivo o negativo che si origina con l'operazione.

Per le *acquisition* lo IAS 22 prevedeva che il soggetto acquirente rilevava in bilancio le attività e le passività distinguendo la porzione di sua competenza da quella delle minoranze, la prima doveva essere valutata al *far value* mentre la seconda in base ai valori contabili alla data antecedente la compravendita, ovvero in base al costo, in quanto la quota di pertinenza di terzi non è stata oggetto

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/it/Pages/Mission.aspx

⁵⁴ Le aggregazioni di impresa sono definite dallo IAS 22 nel seguente modo: "Combining two separate enterprises into a single economic entity as a result of one enterprise uniting with or obtaining control over the net assets and operations of anther enterprise."

⁵³ "Assemblea autonoma, indipendente, non politica dei Presidenti delle Istituzioni Superiori di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea e della corte dei conti europea"

⁵⁵ "A business combination in which one of the enterprises, the acquirer, obtains control over the net assets and operations of another enterprise, the acquire, in exchange for the transfer of assets, incurrence of a liability or issue of equity" IASB, IAS 22.

⁵⁶ "A business combination in which the shareholders of the combining enterprises combine control over the whole, or effectively the whole, of their net assets and operations to achieve a continuing mutual sharing in the risks and benefits attaching to the combined entity such that neither party can be identified as the acquirer". IASB, IAS 22. ⁵⁷ Il costo d'acquisto è definito dallo IAS 22 nel seguente modo: "the amount of cash paid and the fair value of the

other consideration given by the acquirer, plus any costs directly attributable to the acquisition."

⁵⁸ La data di acquisizione coincide con la data in cui il controllo dei beni e della gestione della società acquisita è effettivamente trasferita al soggetto acquirente.

⁵⁹ Sono considerate, ai sensi dello IAS 22, attività e passività identificabili quelle che già esistevano alla data dell'operazione e possono essere rilevate distintamente se e solo se è "probabile che i benefici economici futuri connessi affluiranno all'acquirente o che le risorse che contengono i benefici economici defluiranno dall'acquirente e se è disponibile una valutazione attendibile del loro costo o del loro fair value."

dell'acquisizione. Dunque, in base a tali disposizioni la quota di competenza riferita alla capogruppo delle attività e delle passività identificabili era rilevata al *fair value*, alla data dell'operazione, in misura proporzionale alla percentuale di patrimonio netto acquisito con la compravendita, invece la quota di pertinenza di terzi era rilevata in base al valore antecedente l'operazione di acquisto.

Il principio contabile prevedeva inoltre la possibilità di adottare un ulteriore metodo, l'*allowed alternative treatment*, che si differenzia dal precedente in quanto il soggetto acquirente rilevava al *fair value* le attività e le passività identificate indipendentemente dalla percentuale acquisita, in modo tale che anche la quota di pertinenza di terzi veniva rilevata al *fair value*.

L'eventuale differenza positiva tra il costo dell'acquisizione e il valore della percentuale di partecipazione dell'acquirente nel *fair value* netto delle attività e delle passività rilevate costituiva l'avviamento (*goodwill*), il quale doveva essere iscritto "al costo al netto di qualsiasi fondo ammortamento e perdita durevole di valore accumulata" e doveva essere rilevato tra le attività. Come già precedentemente riportato, l'avviamento doveva essere ammortizzato sistematicamente per un periodo pari alla sua vita utile, che per presunzione non poteva superare i venti anni. Qualora invece, la differenza tra il costo e la quota di partecipazione dell'acquirente nel *fair value* delle attività e passività identificate fosse stata negativa, allora doveva essere rilevato l'avviamento negativo (*badwill*).

Si ritiene utile riportare qui di seguito un esempio delle differenze che emergono a seguito dell'utilizzo dei due metodi alternativi che lo IAS 22 consentiva nella propria disciplina.

La Società Alfa ha acquistato l'80% della Società Beta ad un prezzo di 10.000€ e gli Stati Patrimoniali⁶¹ delle due società a seguito dell'operazione di acquisto risultano essere:

STATO PATRIMONIALE ALFA			STATO PATRIMONIALE BETA				
Attività diverse	140.000	Capitale Sociale	60.000	Macchinario	10.000	Capitale Sociale	10.000
Partecipazioni in Beta	10.000	Debiti	90.000				
<u>-</u>			.			_	
	150.000		150.000		10.000		10.000

Il Macchinario della Società Beta risulta avere un valore al fair value pari ad 11.000€.

In base alla disciplina sancita dallo IAS 22, l'avviamento, dato dalla differenza del costo dell'acquisizione (10.000€) e la quota di partecipazione dell'acquirente nel *fair value* delle attività e passività identificabili è pari a 1.200€ (80% x 11.000€).

⁶⁰ IASB, IAS 22; par. 43

⁶¹ A fini semplificativi verrà trascurato il Conto Economico di ciascuna impresa

Utilizzando il trattamento di riferimento per la valutazione delle attività e delle passività, risulterà che:

- il fair value della quota del macchinario acquistata è pari a 11.000 x 80%, ovvero a 8.800€;
- la quota di pertinenza dei terzi è pari a 10.000€ x 20%, ovvero a 2.000€;
- il valore del macchinario iscritto nel bilancio consolidato sarà pari 10.800€ (8.800 + 2.000).

Il bilancio consolidato del gruppo, risultante dall'operazione di acquisizione, sarà quindi:

Stato Patrimoniale Consolidato						
Attività diverse	140.000	Capitale Sociale	60.000			
Macchinario	10.800	PN di terzi	2.000			
Avviamento	1.200	Debiti	90.000			
		_				
	152.000		152.000			

Diversamente, utilizzando l'*allowed alternative treatment* per la valutazione delle attività e delle passività, risulterà che:

- il fair value della quota del macchinario acquistata è pari a 11.000 x 80%, ovvero a 8.800€;
- la quota di pertinenza dei terzi è pari a 11.000€ x 20%, ovvero a 2.200€;
- il valore del macchinario iscritto nel bilancio consolidato sarà pari 11.000€ (8.800 + 2.200), ovvero sarà pari al suo *fair value*.

Il bilancio consolidato del gruppo, risultante dall'operazione di acquisizione, sarà quindi:

Stato Patrimoniale Consolidato						
Attività diverse	140.000	Capitale Sociale	60.000			
Macchinario		PN di terzi	2.200			
Avviamento	1.200	Debiti	90.000			
		I				
	152.200	<u> </u>	152.200			

Ai sensi dello IAS 22, invece le unioni di impresa dovevano essere contabilizzate tramite il metodo *pooling of interests*. Tale metodo prevedeva la rilevazione delle attività e delle passività agli stessi valori in cui erano presenti nel bilancio della società acquisita, rettificati solo a seguito dell'uniformazione dei principi contabili delle imprese che avevano partecipato all'operazione di acquisizione. Tale metodo inoltre, non comportava la rilevazione di nessun nuovo avviamento, sia

questo positivo o negativo. Infatti, l'unico caso in cui poteva essere iscritto l'avviamento era qualora questo fosse stato già iscritto tra le poste in bilancio della società acquisita.

2.3 Business Combination: Joint Project del FASB e dello IASB

All'interno del progetto di armonizzazione contabile si inserisce il *Joint Project* del FASB e dello IASB dedicato alle aggregazioni aziendali. Tale progetto prende avvio oltre che per la volontà di predisporre regole omogenee per il trattamento contabile delle *business combination*, anche per l'accresciuta attenzione sul tema della rilevazione e del trattamento in bilancio dell'avviamento. Questo sia perché è incrementata considerevolmente l'incidenza di tale posta nei bilanci delle società, e sia per la sua importanza rispetto alle informazioni che fornisce sull'andamento della gestione delle società interessate da operazioni da cui l'avviamento ha origine. Difatti, alcune ricerche empiriche effettuate a livello internazionale hanno dimostrato che gli addetti ai mercati finanziari attribuiscono una notevole importanza alla capacità segnaletica dell'avviamento, per tale ragione il suo trattamento contabile assume una rilevanza strategica, in particolar modo per le società quotate⁶².

In questa corrente si inseriscono gli sforzi operati dal FASB e dallo IASB, che in una prima fase hanno portato alla pubblicazione nel 2001 dello SFAS 141 e nel 2004 dell'IFRS 3.

2.3.1 *Phase I* – SFAS 141 (2001) e IFRS 3 (2004)

Il principio contabile SFAS 141 è stato pubblicato dal *Financial Accounting Standards Board* nel giugno del 2001 ed ha sostituito lo SFAS 38⁶³ e l'APB *Opinion*16⁶⁴.

⁶² Tra le ricerche che indicano una correlazione positiva tra l'avviamento e il valore di mercato delle società troviamo:

- Jennings, R., Jennings, J., Thompson, R.B. & Duvall, L. (1996), The relation between Accounting Goodwill numbers and Equity Values, in Journal of Business Finance and Accounting, pagg. 513-533;

- Chauvin, K.W. & Hirschey, M. (1994), Goodwill, Profitability and the Market Value of Firm, in Journal of Accounting and Public Policy, pagg. 159-180;

- McCarthy, M.G. & Schneider, D.K. (1995), Market Perception of Goodwill: Some Empirical Evidence, in Accounting and Business Research, pagg. 69-81;

- Amir, E., Harris, T.S. & Venuti, E.K. (1993), A comparison of the Value-Relevance of U.S. GAAP Accounting Measures Using Form 20-F Reconciliations, in Journal of Accounting Research, pagg. 230-264.

⁶³ Statement of Financial Accounting Standards No. 3 - Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises

⁶⁴ Accounting Principles Board Opinion No. 16 - Business Combination (APB 16 - Business Combinations)

La contabilizzazione delle business combination è stata per la prima volta disciplinata negli Stati Uniti nel 1970 tramite l'emanazione dell'APB 16. Tale opinion prevedeva due differenti metodi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, il purchase method e il pooling of interests method. Sebbene questi non erano considerati metodi alternativi all'interno dell'opinion, in quanto questa indicava 12 criteri che dovevano essere soddisfatti affinché l'operazione potesse essere contabilizzata tramite il pooling of interests method, venivano utilizzati come tali nella pratica contabile nonostante conducevano a risultati notevolmente differenti per transazioni simili. Per tale ragione, per anni, gli esperti finanziari e gli studiosi hanno criticato la presenza dei due metodi in quanto ritenevano potessero facilitare il compimento di atti distorti all'interno delle operazioni di business combination. Così nel 1970, il FASB inserì nella propria agenda di lavoro il progetto di rivedere la disciplina delle aggregazioni aziendali, tuttavia decise poi di rimandare tale progetto a quando fosse completato lo sviluppo del conceptual framework. Il FASB in seguito riprese in mano il progetto nel 1996, per via dell'aumento delle operazioni di fusione e di acquisizione, e nell'agosto del 1999 decise di suddividere il lavoro sulle aggregazioni in più progetti e ciò condusse alla pubblicazione dello SFAS 141 Business Combination e dello SFAS 142 Goodwill and Other Intagible Assets.

Con l'emanazione dello SFAS 141, il *pooling of interests method* venne eliminato e di conseguenza il *purchase method* divenne l'unico metodo utilizzabile.

Questo, in base alla disciplina dello SFAS 141, richiedeva che:

- 1. fosse identificato il soggetto acquirente;
- 2. fosse determinato il costo del soggetto acquisito;
- 3. fossero determinati i costi della business combination;
- 4. fossero identificati eventuali corrispettivi potenziali;
- 5. fosse allocato il costo sugli *assets* acquisiti e le passività assunte;
- 6. fosse definita la data dell'acquisizione;
- 7. fossero indicate in bilancio le informazioni significative relative all'acquisizione.

L'allocazione del costo dell'acquisizione sugli *assets* acquisiti e sulle passività assunte avveniva attraverso il *purchase price allocation method*, il quale ripartisce il costo sulle attività e sulle passività in base al loro *fair value*. L'eventuale eccedenza del costo rispetto al valore complessivamente attribuito alle attività identificabili acquisite e le *liabilities* assunte è riconosciuto come avviamento. Ai sensi dello SFAS 142, l'avviamento non può essere ammortizzato, bensì è soggetto ad *impairment test* annualmente. Diversamente, quando il valore complessivo assegnato alle attività acquisite e alle passività assunte eccede il costo dell'acquisizione, allora l'eccedenza negativa viene allocata proporzionalmente sul valore che sarebbe stato assegnato alle attività acquisite, ad eccezione:

- delle attività finanziarie, escluse le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- delle attività da dismettere per cessione;
- delle imposte differite;
- di eventuali altre attività correnti.

Passiamo ora ad analizzare lo *standard* emanato dallo IASB in tema di *business combination*, il principio contabile IFRS 3, pubblicato nel 2004, che ha sostituito lo IAS 22 e le interpretazioni ad esso collegate:

- SIC-9: Aggregazioni di imprese Classificazioni come acquisizioni o unioni di imprese;
- SIC-22: Aggregazioni di imprese Rettifiche successive apportate ai *fair value* e all'avviamento inizialmente iscritti;
- SIC-28: Aggregazioni di imprese "data dello scambio" e *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitali.

Nel principio vengono riportate le motivazioni che hanno portato all'emanazione dello stesso, difatti si legge che:

- Lo IAS 22 permetteva la contabilizzazione delle *business combination* tramite due metodologie: metodo dell'acquisto e *pooling of interests*. E nonostante venisse limitato l'utilizzo del secondo metodo alle aggregazioni aziendali classificate come unioni d'impresa, gli analisti ed utilizzatori del bilancio hanno evidenziato da una parte, che permettere l'utilizzo di due metodologie diverse per trattare essenzialmente la stessa operazione inficiava sulla comparabilità dei bilanci e dall'altra, che permettere di scegliere tra i due metodi favoriva la possibilità di strutturare l'operazione in modo tale da raggiungere il risultato contabile più congeniale;
- Si è ritenuto vantaggioso far convergere i principi contabili internazionali con quelli emanati negli
 Stati Uniti, Australia e Canada, in quanto in questi paesi era vietato l'utilizzo del metodo pooling
 of interests;
- Lo IAS 22 permetteva la rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte o tramite il trattamento contabile di riferimento o tramite un metodo alternativo consentito. Il primo consentiva la rilevazione sulla base del valore complessivo "del fair value, alla data della compravendita, delle attività e delle passività identificabili acquisite, in misura proporzionale alla partecipazione dell'acquirente ottenuta dalla compravendita e della parte proporzionale di pertinenza di terzi dei valori iscritti precedentemente all'acquisizione delle attività e delle passività identificabili della controllata"65. Il secondo invece, permetteva la rilevazione delle

-

⁶⁵ IASB, IAS 22, par. 32

attività e delle passività identificabili acquisite al loro fair value, alla data dell'operazione, indipendentemente dalla percentuale acquisita con la compravendita. Lo IASB ritenne non idoneo consentire tale scelta per il trattamento contabile di operazioni simili in quanto ciò incideva sull'utilità dell'informativa finanziaria essendo ridotta la comparabilità e l'affidabilità.

Pertanto, l'IFRS 3 è stato emanato con lo scopo di incrementare la qualità del trattamento contabile delle business combination e per cercare di ridurre le divergenze presenti con i principi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, tutte le operazioni di business combination, in base a tale standard devono essere contabilizzate tramite il *purchase method*, il quale prevede le seguenti tre fasi:

1. Identificazione dell'acquirente⁶⁶;

Per tutte le operazioni di aggregazioni infatti, deve essere identificato il soggetto acquirente, ovvero il soggetto che ottiene il controllo⁶⁷ dell'entità acquisita.

2. Determinazione del costo della business combination;

Il soggetto acquirente deve determinare il costo dell'aggregazione aziendale, il quale è dato dalla somma del fair value, alla data di scambio⁶⁸, delle "attività date in cambio, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisita" e di qualunque altro costo imputabile all'operazione 70.

Nel caso in cui siano necessarie, affinché si realizzi l'aggregazione aziendale, più operazioni di scambio, allora il costo della business combination sarà pari alla somma complessiva delle singole operazioni e la data di scambio è la data in cui le singole operazioni vengono rilevate nel bilancio dell'acquirente, mentre la data di acquisto coincide con l'ottenimento del controllo da parte del soggetto acquirente sull'acquisita.

3. Allocazione, alla data dell'operazione, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività, potenziali e non, assunte.

⁶⁶ Poiché il metodo dell'acquisto considera un'aggregazione aziendale dal punto di vista dell'acquirente

⁶⁷ Ai sensi dell'IFRS 3, il controllo è il potere di definire le scelte gestionali di un soggetto economico allo scopo di ottenere i benefici delle sue attività

⁶⁸ La data in cui l'acquirente ottiene il controllo effettivo della società acquisita

⁶⁹ IASB, IFRS 3, IN7

⁷⁰ Il costo della *business combination* deve includere ogni costo imputabile ad essa, tra cui ad esempio i compensi elargiti ai consulenti ai fini della realizzazione dell'aggregazione aziendale

Tale fase consiste nell'allocazione del costo tramite la rilevazione delle attività⁷¹, passività e le passività potenziali identificate ai corrispettivi *fair value* alla data dell'acquisizione. È importante sottolineare che il soggetto acquirente può iscrivere in bilancio separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili se e solo se, alla data dell'acquisizione, esse rispettano i seguenti criteri:

- Per le attività, escluse quelle immateriali, è "probabile che eventuali futuri benefici economici connessi affluiscono all'acquirente ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente"⁷²;
- Per le passività, escluse quelle potenziali, è "probabile che per estinguere l'obbligazione sarà richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value attendibilmente"⁷³;
- Per le attività immateriali e per le passività potenziale è possibile valutarne attendibilmente il *fair* value.

Il principio contabile IFRS 3 richiede che le poste identificate, che soddisfano i criteri per la loro iscrizione, debbano essere inizialmente rilevate ai relativi *fair value*, alla data di acquisizione, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nella società acquisita. Di conseguenza, la quota di pertinenza di terzi sarà pari al valore della quota di partecipazione da loro detenuta delle attività, passività e passività potenziali che vengono rilevate.

La disciplina dell'avviamento, sancita dall'IFRS 3, stabilisce che questo debba essere iscritto dal soggetto acquirente quando emerge una differenza positiva tra il costo della *business combination* e il valore della percentuale da lui posseduta nel *fair value* netto delle poste rilevate. Tale principio vieta espressamente la possibilità di ammortizzare l'avviamento rilevato, ma richiede che l'eventuale perdita subita da questo venga controllata annualmente, o più frequentemente, nel caso in cui avvengano degli eventi che possano minare il suo valore⁷⁴. Diversamente, nel caso in cui emerga una differenza negativa allora questa deve essere rilevata in conto economico.

In definitiva, le modifiche principali effettuate rispetto allo IAS 22, possono essere così sintetizzate:

• L'IFRS 3 richiede che l'aggregazione aziendale venga contabilizzata tramite il *purchase method* mentre lo IAS 22 consentiva l'utilizzo di un ulteriore metodo, il *pooling of interests*;

⁷¹ "Ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita [..] che devono essere rilevate al fair value al netto dei costi di vendita" IASB, IFRS 33, par. 36

⁷² IASB, IFRS 3, par. 37

⁷³ Ibidem

⁷⁴ In conformità al principio contabile internazionale IAS 36 denominato Riduzione di valore delle attività

- L'IFRS 3 prevede che le passività potenziali vengano considerate nel costo dell'aggregazione aziendale se è possibile valutarne attendibilmente il *fair value*, invece nel precedente principio le passività potenziali andavano a costituire l'eventuale *goodwill* o *badwill*;
- Lo IAS 22, per la valutazione della attività identificabili acquisite e di passività e passività potenziali assunte, prevedeva la possibilità di utilizzare sia il trattamento contabile di riferimento che quello alternativo. Diversamente, l'IFRS 3 accoglie solo un'unica possibilità.
- Lo IAS 22 richiedeva che l'avviamento rilevato fosse sistematicamente ammortizzato, al contrario nel nuovo principio l'ammortamento dell'avviamento viene esplicitamente proibito;
- Il nuovo principio stabilisce che l'eccedenza rispetto al costo della quota di proprietà dell'acquirente nel *fair value* netto delle poste rilevate venga iscritta direttamente in conto economico, invece lo IAS 22 prevedeva una disciplina diversa a seconda dell'origine dell'avviamento negativo.

In conclusione, il progetto sulle aggregazioni aziendali dello IASB aveva come finalità quella di ottenere la convergenza internazionale nel trattamento contabile delle *business combination* ed in particolare con gli Stati Uniti. Tuttavia, anche con l'emanazione del principio IFRS 3 non si è riusciti ad ottenere un'armonizzazione completa in materia, infatti vi erano ancora significative differenze tra gli US GAAP e gli IFRS.

Innanzitutto, la definizione di *business* ai sensi dell'IFRS 3⁷⁵ differisce da quella contenuta negli US GAAP. Lo IASB ha preso in considerazione la definizione contenuta negli US GAAP e ha stabilito che essa non comprende tutti gli insiemi di attività e di beni che lo IASB ritiene debbano essere considerati un *business*. Di conseguenza, i seguenti requisiti danno luogo all'identificazione di *business* ai sensi dell'IFRS 3 che non sarebbero stati identificati come tali secondo gli US GAAP:

- Nell'IFRS 3 vi è la presunzione che le transazioni che danno origine all'avviamento implichino il trasferimento di un *business*;
- Nell'IFRS 3 non vi è il requisito per cui un *business* debba essere autosufficiente;
- L'assenza di un requisito nell'IFRS 3 per cui tutte le attività che non fanno parte delle principali attività pianificate dall'impresa non sono considerate un *business*.

Un'ulteriore differenza riguarda la data in cui deve essere misurato il costo dell'aggregazione aziendale. In conformità con lo SFAS 141 tale costo deve essere misurato alla data della

⁷⁵ Ai sensi dell'IFRS 3, si definisce business "un'insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare: agli investitori un rendimento o ai soci di entità di tipo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale".

comunicazione invece, per gli IFRS, è misurato alla data di acquisizione, ovvero la data in cui l'acquirente ottiene il controllo, oppure nel caso in cui ci siano transazioni multiple alla data di scambio di ciascuna transazione. Tale differenza, presente nei due principi contabili oggetto di analisi, fa sì che il valore del costo della *business combination* sia diverso, in particolar modo quando azioni quotate sui mercati regolamentari costituiscono parte del corrispettivo dell'operazione.

Al fine di convergere verso una soluzione comune su questa tematica, il FASB ha dichiarato la sua intenzione, durante la Fase 2 del *Joint-Project* delle *Business Combination*, di adottare la disciplina presente nell'IFRS 3.

Un'altra differenza tra la disciplina sancita dal FASB e quella dello IASB concerne le attività di ricerca e sviluppo in corso di lavorazione. Per entrambi i principi tale attività deve essere inclusa nell'allocazione del costo dell'operazione. Tuttavia, per gli US GAAP il valore riconosciuto deve essere immediatamente ammortizzato, indipendentemente da come l'entità intende utilizzare tale attività, mentre ai sensi dell'IFRS l'importo rilevato continua ad essere iscritto nel bilancio della società risultante dall'aggregazione ed è ammortizzato secondo la sua vita utile.

Delle differenze, inoltre, riguardano la quota di pertinenza di terzi. Infatti, secondo gli US GAAP un'entità valuta al *fair value* solo la parte dell'attività attribuibile all'acquirente, mentre, ai sensi degli IFRS deve rilevare il *fair value* delle attività per la loro interezza. Di conseguenza, la quota di pertinenza di terzi, secondo gli US GAAP, sarà pari alla percentuale della minoranza per il valore contabile del *net assets*, mentre, ai sensi dell'IFRS, sarà pari alla percentuale della minoranza per il *fair value* del *net assets*.

Ad esempio, prendiamo il caso in cui la Società Alfa acquisisca il 60% della Società Beta. Supponiamo che il valore contabile dei *net assets* di Beta sia pari a 1.000€ mentre il loro *fair value* è di 1.200€. Di conseguenza, a seconda di quale principio applichiamo avremmo i seguenti risultati:

	IFRS 3	FASB 141
Net assets rilevato	1.200	1.120
Quota di pertinenza di terzi	480	400

Ovvero, ai sensi degli IFRS, il valore del *net assets* rilevato sarà pari al suo *fair value* mentre la quota di pertinenza di terzi è il 40% di 1.200. Diversamente, secondo gli US GAAP, il valore del *net assets* rilevato deve essere calcolato nel seguente modo: (60% x 1.200) + (40% x 1.000), mentre la quota di pertinenza di terzi sarà pari al 40% di 1.000.

L'ultima differenza afferisce alla contabilizzazione del *badwill*. Quando il valore complessivo assegnato alle attività acquisite e alle passività assunte eccede il costo dell'acquisizione allora, ai

sensi dello SFAS 141, l'eccedenza negativa viene allocata proporzionalmente sul valore che sarebbe stato assegnato alle attività acquisite identificabili⁷⁶, qualora poi ci fosse ancora un'eccedenza residua questa deve essere portata a profit and loss come guadagno straordinario. Al contrario, l'IFRS 3 richiede che sia rivalutato il fair value degli elementi oggetto dell'aggregazione aziendale e qualora ci fosse ancora l'eccedenza questa viene immediatamente iscritta a profit and loss.

2.3.2 L'inizio della Phase II – Exposure draft of Proposed Amendaments to IFRS 3 (2005)

L'emanazione della proposta di modifica dell'IFRS 3 (Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3⁷⁷) nel giugno del 2005, si inserisce all'interno del progetto congiunto del FASB e dello IASB. Riepilogando, la *Phase I* si è conclusa per il FASB nel giugno del 2001 con la pubblicazione dello Statement No. 141, mentre per lo IASB nel marzo 2004 con l'emanazione dell'IFRS 3. La principale conclusione a cui sono giunti i due Boards in questa prima fase è stata considerare tutte le aggregazioni aziendali come acquisizioni e di introdurre un unico metodo per la loro contabilizzazione, il purchase method. Successivamente lo IASB e il FASB hanno iniziato la Phase II in contemporanea, ritenendo che potessero migliorare l'informativa finanziaria inerente le aggregazioni aziendali qualora avessero adottato principi simili per la loro contabilizzazione. I principali cambiamenti proposti dall'*Exposure Draft* (ED) rispetto la precedente versione

dell'IFRS 3 sono così sintetizzabili, l'ED:

- modifica la definizione di business combination: una transazione o un altro evento in cui il soggetto acquirente ottiene il controllo di uno o più business;⁷⁸
- richiede che le aggregazioni aziendali siano valutate e rilevate, alla data di acquisizione, al valore del fair value della società acquisita, anche se l'acquisizione è realizzata in più fasi o se alla data

⁷⁶ Come già riportato a pag. 32 della seguente tesi, non tutte le attività possono essere soggette alla riduzione del valore

⁷⁷ Il testo di tale documento può essere consultato al seguente sito: Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3

⁷⁸ L'Exposure Draft fornisce inoltre una nuova definizione di business, ovvero un insieme integrato di attività e di beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire o un rendimento per gli investitori oppure dividendi, costi inferiori, o altri benefici economici direttamente e proporzionalmente ai proprietari, soci o agli shareholders

dell'acquisizione l'acquirente possiede una partecipazione inferiore al 100% della società acquisita;⁷⁹

- prevede che i costi sostenuti dall'acquirente relativamente all'aggregazione aziendale siano rilevati separatamente dalla contabilizzazione della *business combination*;⁸⁰
- sancisce che tutti gli elementi che costituiscono il corrispettivo trasferito siano rilevati al loro *fair* value alla data di acquisizione. Le variazioni di *fair value* successive alla rilevazione iniziale dei corrispettivi potenziali classificati come passività sono rilevate in conformità allo IAS 39⁸¹, allo IAS 37⁸² o ad altri IFRS a seconda dei casi;
- nel caso in cui, alla data di acquisizione, il *fair value* della partecipazione nell'acquisita ecceda il *fair value* del corrispettivo trasferito per tale partecipazione, allora impone che l'acquirente contabilizzi tale eccedenza riducendo prima a zero il valore dell'avviamento originato con l'operazione di acquisizione, e poi rilevando l'eventuale avanzo residuo come guadagno⁸³;
- richiede che le attività acquisite e le passività assunte siano rilevate al loro *fair value* alla data di acquisizione, con delle eccezioni;⁸⁴
- prescrive che un'attività o passività identificabile sia valutata e rilevata al *fair value* alla data di acquisizione, anche se l'ammontare dei benefici economici futuri incorporati nell'attività o richiesti per estinguere la passività sono condizionati al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti;⁸⁵
- sancisce che nelle aggregazioni aziendali, in cui l'acquirente detiene meno del 100% delle partecipazioni nell'acquisita, alla data di acquisizione rilevi le attività e passività identificabili al

⁷⁹ La precedente versione dell'IFRS 3 richiedeva che un'aggregazione aziendale fosse valutata e rilevata sulla base del suo costo complessivo

⁸⁰ L'IFRS 3, emanato nel 2004, prevedeva che i costi direttamente correlati all'operazione di acquisizione fossero inclusi nel costo della *business combination*

⁸¹ IAS n.39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione

⁸² IAS n.37- Accantonamenti, passività e attività potenziali

⁸³ La precedente versione del principio richiedeva che tale eccedenza fosse rilevata immediatamente a conto economico

⁸⁴ L'IFRS 3 (2004) richiedeva che il costo di un'acquisizione fosse allocato alle singole attività acquisite e passività assunte sulla base dei loro *fair value* stimati

⁸⁵ La precedente versione dell'IFRS 3 richiedeva il riconoscimento delle sole passività potenziali al *fair value* alla data di acquisizione

loro *fair value*, con delle limitate eccezioni⁸⁶, e l'avviamento come differenza tra il *fair value* dell'acquisita, nel suo complesso, e il *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte;⁸⁷

 L'acquirente è tenuto a rilevare separatamente dall'avviamento le attività immateriali dell'acquisita che soddisfano la definizione di attività immateriale sancita dallo IAS 38 (Attività immateriali).⁸⁸

Dopo aver esposto sinteticamente le principali proposte di rettifica del principio IFRS 3 pubblicato nel 2004, si ritiene utile, ai fini di tale elaborato, porre l'attenzione sulle modifiche proposte relative sia alla misurazione e alla rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte che all'iscrizione dell'avviamento.

L'Exposure Draft richiedeva, precisamente al paragrafo 28, che le attività acquisite e le passività assunte fossero rilevate al loro fair value alla data di acquisizione separatamente dall'avviamento. Questo, infatti, sarebbe derivato dalla differenza tra il valore al fair value della società acquisita nel suo complesso⁸⁹ e il valore netto delle poste identificabili rilevate. Tale disciplina, viene specificato al paragrafo 49, si sarebbe dovuta applicare anche nel caso in cui, a seguito dell'operazione di acquisizione, il soggetto acquirente possedeva una partecipazione parziale (inferiore al 100%) dell'acquisita.

⁸⁶ Tali eccezioni sono relative: agli *assets* detenuti per finalità di vendita, alle imposte differite; ai *leasing* operativi, agli *employee benefit plans* ed infine all'avviamento

⁸⁷ La precedente versione dell'IFRS 3 richiedeva che le attività identificabili acquisite e le passività assunte fossero rilevate al *fair value*, ma l'avviamento doveva essere rilevato come differenza tra il costo della partecipazione acquisita e la quota proporzionale dell'acquirente nel fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte. Inoltre, se l'aggregazione aziendale veniva realizzata in più fasi, l'IFRS 3 richiedeva in precedenza che l'avviamento venisse determinato confrontando per fasi il costo dei singoli investimenti con la quota di interessenza dell'acquirente nei fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte in ciascuna fase

⁸⁸ L'IFRS 3 richiedeva in precedenza, l'iscrizione delle attività immateriali separatamente dall'avviamento se solo se corrispondevano alla definizione sancita dallo IAS 38 ed erano inoltre misurabili in modo attendibile

⁸⁹ Le aggregazioni aziendali sono solitamente operazioni che avvengo a condizioni di mercato, pertanto, in assenza di prove contrarie, si presume che, in caso di acquisto del 100% della società partecipata, il prezzo di scambio pagato dall'acquirente alla data di acquisizione sia la miglior approssimazione del *fair value* della partecipazione acquisita. Nel caso in cui invece, si è data prova che il corrispettivo non sia la migliore base per la valutazione del *fair value* oppure non è stato trasferito alcun corrispettivo, allora è necessario che si utilizzino altre tecniche valutative per misurare il *fair value* della partecipazione oggetto dell'acquisizione.

L'ED prevedeva dunque che venisse rilevato l'intero avviamento riferibile all'aggregazione aziendale piuttosto che la sola quota parte relativa alla partecipazione dell'acquirente. Tale approccio, definito *full goodwill*, avrebbe inoltre avuto conseguenze dirette anche sulla quota di spettanza dei terzi, infatti questa non sarebbe stata più valorizzata in base alla quota di partecipazione della minoranza riferita al *fair value* delle attività acquisite e passività assunte, bensì all'intero *fair value* dell'acquisita. In tale modo la quota di pertinenza di terzi avrebbe incorporato anche la parte di *goodwill* ad esso attribuibile.

Per poter cogliere le ragioni che hanno influenzato la decisione dello IASB, riguardo alla rilevazione integrale dell'avviamento, è stato ritenuto utile prendere in esame l'articolo "La rilevazione integrale dell'avviamento secondo *l'Exposure Draft of Proposed Amendments* to IFRS 3: considerazioni di principio e problematiche di carattere metodologico". In tale articolo, l'autore prende come riferimento le *Basis for Conclusion*, che hanno accompagnato la pubblicazione della proposta di modifica dell'IFRS 3, per poter spiegare le motivazioni del *Board*. Infatti, si legge che è stato ritenuto opportuno introdurre l'approccio del *full goodwill* per le seguenti tre ragioni:

- 1. il *Conceptual Framework* degli IAS/IFRS prevede che nel bilancio debbano essere incluse tutte le informazioni significative, ovvero quelle che permettano ai destinatari dell'informativa finanziaria di valutare la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa;
- 2. le informazioni fornite sono significative quando nel bilancio vengono iscritte tutte le attività di cui l'impresa possiede il controllo;
- 3. l'avviamento, pur presentando delle caratteristiche specifiche, soddisfa la definizione di *asset* e per tale ragione è necessario che venga rilevato per l'intero ammontare, indipendentemente dalla quota di partecipazioni detenuta dall'acquirente.

Da ciò emerge come, l'aver riconosciuto all'avviamento la natura di *asset* comporta il dovere di procedere alla rilevazione di questo integralmente, per conformità alla trattazione contabile delle altre attività. Secondo lo stesso autore tale logica non è esente da critiche, in quanto la dottrina economico-aziendale ha da tempo ormai precisato che l'avviamento non possa costituire un'attività indipendente ed autonoma, difatti se si vuole attribuire un valore al *goodwill* questo deve essere misurato in via residuale. Lo stesso *Board*, nonostante nelle *Basis for Conclusion* gli riconosca la natura di *asset*, non prevede che l'avviamento venga rilevato inizialmente come avviene per le altre attività della società, ovvero in base al suo *fair value*. Infatti, richiede che la rilevazione inziale avvenga per un importo

-

⁹⁰ Mechelli, A. (2006), La rilevazione integrale dell'avviamento secondo l'Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3: considerazioni di principio e problematiche di carattere metodologico, in "Economia Aziendale 2000 web", n.3, pagg. 51-76.

pari alla differenza tra il valore, misurato al *fair value*, riconosciuto alla società acquisita e il *fair value* netto delle attività e passività rilevate.

Dopo aver spiegato le ragioni che hanno portato lo IASB a imporre la rilevazione integrale dell'avviamento, si ritiene utile soffermarsi sulle modalità di determinazione del valore a cui deve essere iscritto l'avviamento in prima istanza.

Come già ribadito più volte, l'*Exposure Draft* prevede che l'avviamento del complesso aziendale acquisito debba essere determinato come la differenza tra il *fair value* complessivo della società acquista e il valore netto delle diverse attività e passività che la costituiscono stimate in base al loro *fair value*, di conseguenza per poter calcolare l'avviamento è necessario che venga stimato sia il minuendo che il sottraendo di tale sottrazione. Se da una parte, la determinazione del *fair value* delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili non presenta novità rilevanti rispetto la versione dell'IFRS 3 pubblicata nel 2004, dall'altra, la stima del valore complessivo dell'azienda acquisita costituisce una rilevante innovazione.

Per poter illustrare le modalità previste dall'ED per tale stima, è utile distinguere due casi:

- 1. il soggetto acquirente, tramite la *business combination*, ha ottenuto il controllo del 100% della società partecipata;
- 2. il soggetto acquirente ha acquisito una partecipazione di controllo inferiore al 100%.

Nel primo caso, la proposta di modifica suggerisce che la miglior approssimazione del valore complessivo della società acquisita è costituito dal prezzo della transazione, in assenza di prove contrarie. In particolare, ai sensi del IN 8 dell'ED, il corrispettivo trasferito deve essere misurato, al suo *fair value* alla data di acquisizione, come somma delle:

- attività acquisite per effetto dell'operazione di acquisizione;
- passività assunte per effetto dell'operazione di acquisizione;
- titoli partecipativi emessi dall'acquirente in contropartita dell'operazione di acquisto;
- "contingent consideration" ⁹¹;

_

- partecipazioni di minoranza detenute dall'acquirente nell'acquisita già prima della data dell'operazione di acquisizione.

⁹¹ Il paragrafo 25 dell'ED definisce i "contingent consideration" come qualunque obbligo a trasferire ulteriori attività o partecipazioni qualora si verificassero determinati eventi futuri o se venissero soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, l'acquirente può avere l'obbligo di trasferire ulteriore liquidità qualora la società acquisita raggiunga determinati obiettivi finanziari in un lasso di tempo predefinito. Tali contingent consideration, per la determinazione del prezzo della transazione, devono essere rilevati al fair value alla data di acquisizione

Qualora invece, si è data prova che il corrispettivo non sia la migliore base per la valutazione del *fair value* oppure non è stato trasferito alcun corrispettivo, allora è necessario che si utilizzino altre tecniche valutative per misurare il *fair value* della partecipazione oggetto dell'acquisizione.

Nel secondo caso, ovvero quando viene acquisita una partecipazione di controllo inferiore al 100%, l'ED, all'interno dell'appendice A, stabilisce che per procedere alla stima del valore complessivo dell'azienda è necessario sommare il valore della partecipazione di maggioranza a quella della minoranza. Il valore della prima stimato sempre in base al prezzo della transazione, mentre la seconda verrebbe determinata presumendo che il prezzo unitario corrisposto per acquisire le azioni di minoranza fosse lo stesso pagato per acquisire le partecipazioni di controllo.

Nell'appendice A, al paragrafo 12, viene riportato un esempio (Esempio 1) per la determinazione del valore complessivo dell'impresa quando oggetto della business combination siano partecipazioni inferiori al 100%. In tale esempio, la società acquisita ha un capitale sociale costituito da 10 milioni di azioni. La società acquirente decide di acquisire il 90% di tali azioni per un prezzo unitario di 10€. Di conseguenza il valore complessivo della società acquisita risulta essere pari a 100 milioni, ovvero 90 milioni (prezzo della transazione per acquisire la partecipazione di controllo) + 10 milioni (la partecipazione della minoranza stimata in base al prezzo unitario pagato per acquisire la partecipazione di controllo).

Tale soluzione risulta estremamente semplicistica, infatti la stessa appendice A riporta al paragrafo 15 un esempio (Esempio 3) in cui tale approccio non darebbe un risultato coerente con il valore complessivo della società. Infatti, per l'Esempio 3 la soluzione proposta sarebbe quella di sommare al prezzo della transazione, per acquisire la partecipazione di controllo, il valore della partecipazione della minoranza stimata in base ai prezzi di mercato e da verificare tramite altri metodi di valutazione. In tale esempio, oggetto dell'operazione di acquisizione, da parte della Società AC, è una partecipazione di controllo del 60% nella Società TC, il cui capitale sociale è costituito da 10 milioni di azioni. La restante parte delle azioni (40%) sono diffuse in maniera rilevante fra il pubblico e sono negoziate sul mercato nell'intervallo 9,85€-10,15€. A seguito di trattative, viene stabilito come prezzo unitario per le azioni che costituiscono la partecipazione di controllo 13,50€, riconoscendo un premio per il controllo di circa 3,50€ (rispetto alla quotazione media sul mercato di 10€).

In base a questi dati, il *fair value* complessivo della Società TC risulterebbe essere dato dalla somma di 81 milioni più il valore della partecipazione della minoranza. Il valore di tale partecipazione deve essere stimato utilizzando la quotazione media del mercato piuttosto che il prezzo unitario pagato dalla Società AC, in quanto questo include il premio riconosciuto per il controllo. Di conseguenza, il valore di TC è stimato essere 121 milioni. L'ED specifica inoltre, che è necessario che tale valore sia soggetto a verifica tramite altre tecniche di valutazione.

In questo esempio viene specificato che la Società AC ha accettato di pagare la partecipazione di controllo 81 milioni sulla base delle seguenti valutazioni:

- altri potenziali acquirenti hanno valutato che il valore di TC, nel suo complesso, sia compreso tra 110 milioni e 130 milioni;
- la Società AC, tramite l'acquisizione riuscirebbe a sfruttare sinergie che nessun'altra impresa otterrebbe con la stessa operazione.

Da tale esempio, si può osservare che il procedimento proposto dall'ED potrebbe comportare il rischio di includere nel valore dell'avviamento anche la quota di prezzo pagata dalla maggioranza per ottenere il controllo. Tale rischio risulta essere più concreto in quanto in base alla disciplina sancita dall'*Exposure Draft* si deve procedere alla rilevazione integrale dell'avviamento e quindi anche della porzione di competenza della minoranza. In questa circostanza, è come se il premio di maggioranza fosse riconosciuto due volte, la prima incluso nell'avviamento, in quanto questo si determina tramite il prezzo della transazione, e la seconda nella quota dell'avviamento di pertinenza della minoranza. ⁹² In conclusione, nei casi in cui viene riconosciuto un premio di maggioranza non si ritiene opportuno utilizzare per la determinazione dell'avviamento, il prezzo della transazione. In quanto, non risulterebbe coerente con gli obiettivi che lo stesso ED si prefigge di conseguire, ovvero la stima del *fair value* del valore complessivo della società acquisita.

Una volta che è stato definito il valore complessivo dell'avviamento che si origina tramite la *business combination*, questo è necessario che venga imputato alla maggioranza e alla minoranza. *L'Exposure Draft* disciplina tale imputazione al paragrafo 62 dell'appendice A, stabilendo che alla maggioranza deve essere attribuita una porzione pari alla differenza tra il costo della partecipazione ⁹³ e la quota dell'acquirente nel *fair value* delle attività acquisite e delle passività assunte. La parte residuale dell'avviamento è invece di pertinenza della minoranza.

Riprendendo a riferimento l'Esempio 1, in cui il valore dell'impresa acquisita risulta essere pari 100 milioni ed ipotizzando inoltre che il *fair value* delle attività acquisite e delle passività assunte sia pari a 80 milioni, allora il valore dell'avviamento risulterà essere di 20 milioni. Tale valore deve essere ripartito nel seguente modo: 18 milioni alla maggioranza, ovvero la differenza tra il prezzo della transazione (90 milioni) e il 90% del fair value netto delle attività e passività (80 milioni), e 2 milioni alla minoranza (avviamento residuale).

⁹² Per approfondire la tematica sui premi di maggioranza può essere consultato: A.Dyck, L. Zingales (2004), *Private Benefits of Control: An International Comparison*, in The Journal of Financial, Vo. 59, no.2, pagg. 537-600

⁹³ Valutato al fair value alla data di acquisizione

Dopo aver esposto in che modo veniva disciplinata l'imputazione dell'avviamento originato dalla *business combination* all'interno dell'*Exposure Draft*, esaminiamo ora le indicazioni relative alla quota di pertinenza dei terzi.

Tale valore doveva essere calcolato come la somma delle seguenti due componenti:

- 1. la percentuale posseduta dalla minoranza del *fair value* netto delle attività acquisite e delle passività assunte;
- 2. il valore dell'avviamento di loro competenza.

La proposta di modifica del principio contabile IFRS 3 *Business Combination* è stata pubblicata nel giugno 2005 solo al fine di ricevere dei commenti riguardo le novità da essa introdotte. Tali commenti, si legge nella proposta, sarebbero dovuti essere presentati all'*International Financial Reporting Standard* entro il 28 ottobre 2005 e a tale data risultano essere pervenute 283 lettere di commento ⁹⁴. Dalla consultazione delle lettere di commento emerge come l'*Exposure Draft* sia stato oggetto di numerose critiche, le quali si sono rivolte in particolar modo, da una parte, alla modalità con cui si procedeva alla stima del valore complessivo dell'azienda e dall'altra, alla modalità di rilevazione nel bilancio consolidato della quota di pertinenza dei terzi. Quest'ultima, in particolare, rappresentava una delle novità principali introdotte dalla proposta di modifica comportando la rilevazione in bilancio, alla voce "capitale e riserve di terzi", della quota parte di avviamento di pertinenza delle minoranze. Tale modalità di rilevazione risultava in contrasto con la prassi diffusa e i principi contabili, difatti ai sensi del principio IAS 38 può essere iscritto in bilancio solamente l'avviamento acquisito a titolo oneroso. Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio della quota di avviamento di pertinenza di terzi comportava una violazione di tale principio non avendo la società acquirente sostenuto alcun onere per esso.

Tra le varie considerazioni che sono emerse in sede di commento dell'ED dell'IFRS 3, si è ritenuto utile riportare la lettera di commento inviata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

L'OIC, in particolare rispetto alla domanda 3⁹⁵ esposta dalla proposta di modifica, ha riferito di ritenere non appropriato il metodo proposto per l'effetto che questo genera, ovvero l'assegnazione alla quota di pertinenza dei terzi di una parte del premio pagato per l'acquisizione del controllo.

⁹⁴ Le lettere di commento ricevute possono essere consultate al seguente link: Comment Letter

⁹⁵ A pagina 7 dell'ED si può leggere la Domanda 3: "In a business combination in which the acquirer holds less than 100 per cent of the equity interests of the acquiree at the acquisition date, is it appropriate to recognise 100 per cent of the acquisition- date fair value of the acquiree, including 100 per cent of the values of identifiable assets

L'OIC sottolinea di giudicare il "cost-based method" preferibile rispetto al metodo proposto dall'ED in quanto ritiene che i benefici per gli utilizzatori del bilancio siano maggiori con tale metodo. Inoltre, secondo l'Organismo, l'adozione dell'approccio del full-goodwill causerebbe una rappresentazione non coerente della realtà economica quando applicato ad una operazione di acquisizione per fasi. Il nuovo approccio proposto, infatti, richiederebbe una rivalutazione del valore complessivo del business acquisito nonostante non sia stata effettuata alcuna transazione per la quota di partecipazione che era già stata acquisita prima che l'acquirente ottenesse il controllo dell'impresa.

La lettera di commento dell'EFRAG inizia chiarendo che sostengono l'obiettivo di raggiungere la convergenza tra gli IFRS e gli US GAAP per la contabilizzazione delle *business combination*. Tuttavia, precisano che non ritengono necessario che questa la si ottenga attraverso lo sviluppo di un principio contabile completamente nuovo per entrambi gli *Standard Setters*, ma piuttosto attraverso l'adozione, da parte di entrambi i *Boards*, del migliore tra i principi contabili in vigore in materia, l'IFRS 3 e lo SFAS 141. La lettera continua precisando che l'EFRAG non sostiene le proposte contenute nell'*Exposure Draft*, in quanto non ritengono che queste possano fornire informazioni più utili rispetto l'attuale versione dell'IFRS 3. Di conseguenza invita lo IASB e il FASB a riprendere in mano il progetto originario, ovvero di far convergere gli *standard setter* esistenti verso la migliore soluzione contabile che l'EFRAG individua nell'IFRS 3. Naturalmente suggerisce di apportare delle modifiche al principio per raggiungere la convergenza.

Nella lettera di commento, al paragrafo "The application of an Economic Entity View", emerge che l'EFRAG condivide l'idea per cui la partecipazione di minoranza non soddisfa la definizione di passività e per ciò ritiene che debba essere rilevata nel patrimonio netto della società risultante dell'operazione di acquisizione. Tuttavia, viene specificato che nonostante aderiscano all'idea per cui la partecipazione di minoranza debba essere iscritta nel patrimonio netto, a ciò non consegue che venga applicata la teoria di gruppo dell'Entità (Economic Entity) e la relativa teoria di consolidamento, per la quale il gruppo viene concepito come un'unica realtà economica. In quanto, a loro avviso, l'obiettivo principale del bilancio consolidato è quello di fornire informazioni ai soci di maggioranza della società capogruppo. Per tale ragione suggeriscono di adottare la teoria modificata della capogruppo (Modified Parent Entity), in base la quale l'attenzione prevalente è nei confronti degli azionisti di maggioranza ma gli interessi dei terzi sono comunque oggetto di rappresentazione in bilancio. Nel paragrafo denominato "The Proposed Full Goodwill Method", l'EFRAG sottolinea di non condividere, oltre che la Teoria dell'Entità, anche l'utilizzo del fair value per la valutazione

acquired, liabilities assumed and goodwill, which would include the goodwill attributable to the non- controlling interest? If not, what alternative do you propose and why?"

delle attività acquisite e delle passività assunte. Infatti, ritiene migliore l'approccio sancito dalla versione dell'IFRS 3 pubblicata nel 2004, in cui il costo dell'acquisizione viene ripartito tra le attività e le passività identificabili in base al loro *fair value*. Inoltre, viene anche criticata la rilevazione integrale dell'avviamento in quanto se da una parte, nelle *Basis for Conclusion*, il Board ha ritenuto opportuno introdurre l'approccio del *full goodwill* al fine di ottemperare alle finalità del bilancio sancite nel *Conceptual Framework*, dall'altra non è stato spiegato quale sia l'effettivo significativo beneficio che gli azionisti di maggioranza ottengono per poter giustificare i costi necessari per determinare il valore dell'avviamento. Inoltre, l'EFRAG non condivide l'affermazione dello IASB secondo cui l'avviamento è un'attività come tutti gli altri *assets* controllati dall'impresa, e per ciò, a loro avviso, essendo la natura dell'avviamento diversa da quella degli altri *assets*, questo deve essere soggetto ad un diverso trattamento contabile.

Le numerose critiche giunte alle proposte contenute nell'*Exposure Draft* hanno portato lo IASB a cambiarne il contenuto e a pubblicare il *Revised* IFRS 3.

2.3.3 La conclusione della *Phase II* – SFAS 141 Revised (2007) e IFRS 3 Revised (2008)

La formulazione dello SFAS 141 *Revised* nel dicembre 2007 e dell'IFRS 3 *Revised* nel gennaio 2008 rappresenta il completamento della seconda, ed ultima fase, del *joint-project* tra il FASB e lo IASB.

L'IFRS 3 *Revised* è stato pubblicato nel 2008 con l'obiettivo di migliorare la rilevanza, l'attendibilità e la comparabilità dell'informativa finanziaria.

Rispetto la precedente versione, è stato ampliato l'ambito della sua applicazione⁹⁶. Infatti, ai sensi del paragrafo 2, non può essere applicato solo nei seguenti tre casi:

- di stipulazione di un accordo che definisce un controllo congiunto;
- di aggregazione di società o attività aziendali sotto comune controllo;
- dell'acquisizione di un *asset* o un gruppo di attività che non soddisfano la definizione di *business*.

Nella nuova versione è stato inoltre modificato il concetto di *business combination*, il quale è fondamentale per poter definire il perimetro di applicazione, descrivendola come una operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali.

partecipazione di capitale" (IFRS 3 – 2004, par. 3d)

⁹⁶ La disciplina sancita dell'IFRS 3 (R), diversamente da quanto era previsto nella precedente versione, si applica anche alle aggregazioni aziendali avvenute tra enti di tipo mutualistico e nel caso in cui l'obiettivo della business combination sia "costituire un'entità che redige il bilancio, unicamente per contratto senza ottenere una

È necessario quindi indagare la modificata definizione di business (attività aziendale) data dal principio Revised.

Premettendo che gli IFRS e gli US GAAP al termine della *Phase I* erano ancora contraddistinti da definizioni di business diverse tra loro, i Boards si prefissarono come obiettivo della Phase II di svilupparne una definizione condivisa. Tale obiettivo fu raggiunto con il seguente dettato:

un business è un insieme integrato di beni e attività che devono avere la capacità di essere condotti e gestiti allo scopo di fornire un rendimento in modo diretto agli investitori o altri proprietari, membri o partecipanti, in forma di dividendi, minori costi o altri benefici economici. La presente definizione, differisce da quella contenuta nella versione precedente dell'IFRS 3⁹⁷, in quanto non è più indispensabile che l'insieme integrato di beni e attività produca i benefici economici ma è sufficiente che abbia la capacità di generarli. Lo IASB, a completamento di quanto appena riportato, al paragrafo B7 delle "Application Guidance" chiarisce che un business consiste in input e processi applicati ad essi che abbiano la capacità di generare output, specificando che non è necessario che i primi due elementi producano l'output ma è sufficiente che ne abbiano le potenzialità. Aggiungendo che, qualora l'insieme integrato non generi *output* allora è necessario che l'acquirente consideri altri fattori per determinare se questi costituiscano o meno un business.

Tra i fattori riportati nella *Guidance*, al paragrafo B10, vi sono i seguenti due:

- l'insieme integrato ha iniziato lo svolgimento delle *core-activities*;
- l'insieme integrato è in grado di acquisire clienti che compreranno gli *outputs*.

Dopo aver circoscritto il nuovo perimetro applicativo, tra le principali novità della versione Revised evidenziamo l'introduzione dell'acquisition method per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, il quale è andato a sostituire il purchase method che era l'unico metodo ammesso nella disciplina previgente.

Le fasi in cui si sostanzia l'acquisition method, che riproducono solo in parte quelle già previste per il precedente metodo, sono le seguenti:

- 1) Identificazione dell'acquirente;
- 2) Determinazione della data di acquisizione;
- 3) Rilevazione e valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili e di eventuali partecipazioni di minoranza nella società acquisita;

⁹⁷ "Un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare:

a) agli investitori un rendimento; o

b) ai soci di entità di tipo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale." (IFRS 3, 2004, Appendice A)

- 4) Rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.
- Si è ritenuto utile, ai fini dell'elaborato, soffermarsi brevemente su ciascuna delle fasi precedentemente elencate.
- 1) Identificazione dell'acquirente;

Per tale fase è stata mantenuta l'impostazione esistente, infatti l'acquirente viene definito l'entità che ottiene il controllo dell'acquisita.

2) Determinazione della data di acquisizione;

La data in cui l'acquirente ottiene il controllo dell'acquisita coincide solitamente con la data in cui avviene il pagamento del corrispettivo, acquisisce gli *assets*, assume le passività oppure è la data di firma del contratto.

3) Rilevazione e valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili e di eventuali partecipazioni di minoranza nella società acquisita;

Per stabilire se un elemento possa essere considerato parte dell'operazione di aggregazione è necessario che questo rispetti due condizioni. La prima prevede che l'elemento risponda alla definizione di attività o passività prevista, ad oggi, nel *Framework with the Conceptual Framework for Financial Reporting* 98. La seconda condizione, invece, prevede che le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte debbano essere parte di uno scambio avvenuto tra le parti all'interno della *business combination* e non il frutto di operazioni distinte.

Regole specifiche nell'ambito della rilevazione sono previste per le attività immateriali, in quanto queste possono essere rilevate solo se soddisfano il criterio di separabilità o derivano da diritti contrattuali o da altri diritti legali in quanto solo in questi casi esisterebbero sufficienti informazioni per valutare il *fair value* in modo attendibile⁹⁹.

Per quanto concerne la valutazione, con il passaggio dal *purchase method* all'*acquisition method* la valutazione non si basa più sul criterio del costo sostenuto ma sul valore al *fair value*. Infatti, la misurazione delle poste oggetto dell'acquisizione non avviene attraverso l'allocazione, sulla base del

56

⁹⁸ The Framework with the Conceptual Framework for Financial Reporting ha sostituito nel settembre 2010 il Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement, emanato nel 2001.

⁹⁹ Tali disposizioni son presenti al paragrafo 33 del principio contabile IAS 38 – Attività Immateriali

loro *fair value*, del costo complessivo¹⁰⁰ della transazione, bensì direttamente sul loro *fair value* alla data di acquisizione.

Tale scelta da parte dello IASB è dovuta al fatto che questo ritenesse che l'utilizzo del *fair value* nelle valutazioni potesse migliorare la comparabilità e la leggibilità dell'informativa finanziari rispetto al caso in cui la valutazione fosse avvenuta in base al criterio dell'allocazione del costo.

Il *Revised* IFRS 3, riguardo alla fase 2 dell'*acquisition method*, prevede delle eccezioni che per chiarezza della trattazione possono essere suddivise in tre gruppi:

- 1. Eccezioni al principio di rilevazioni e valutazione, che riguardano i seguenti elementi ¹⁰¹:
- Imposte sul reddito;
- Benefici per i dipendenti;
- Attività derivanti da indennizzi;
- Leasing in cui l'acquisita è il locatario.
- 2. Eccezioni al principio di rilevazione, che riguardano esclusivamente le passività potenziali. Tale posta viene definita dal principio contabile IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali come:
- a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità; o
- b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
 - ii) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
 - ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità."

Il principio prevede che debba avvenire la rilevazione delle passività potenziali solo se questa discende da un'obbligazione attuale derivante da eventi passati e se il suo *fair value* può essere stimato in modo attendibile.

- 3. Eccezioni al principio di valutazione, che riguardano 102:
- Diritti acquisiti;
- Operazioni con pagamento basato su azioni;

¹⁰⁰In base alla precedente versione del principio, i costi accessori collegati all'operazione dovevano essere sommati al prezzo della transazione. Diversamente ai sensi della nuova versione, tali costi sono direttamente iscritti in conto economico come costi di competenza.

¹⁰¹ Tali eccezioni sono disciplinate al paragrafo 24 e ss. dell'IFRS 3 Revised

¹⁰² Tali eccezioni sono disciplinate al paragrafo 29 e ss. dell'IFRS 3 Revised

- Attività possedute per la vendita.
- 4) Rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli

Il paragrafo 32 del principio *Revised* ha ad oggetto la determinazione del valore dell'avviamento che emerge a seguito di una *business combination*. Ai sensi di tale paragrafo, il valore dell'avviamento si desume dalla differenza positiva di due elementi.

Il primo di questi elementi a sua volta deriva dalla somma algebrica delle seguenti voci:

- 1. Onere sostenuto dall'acquirente per ottenere il controllo della società acquisita 103;
- 2. Valore della quota di pertinenza dei terzi, valutata in base al medesimo principio;
- 3. *Fair value* della data di acquisizione delle eventuali quote in possesso dell'acquirente prima della data di ottenimento del controllo.

Il secondo elemento è invece costituito dal valore netto corrente delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte, eccetto naturalmente l'avviamento.



Figura 4 – Determinazione del Goodwill (IFRS 3 Revised)

Qualora dalla somma algebrica degli elementi riportati nella Figura 3 derivasse un risultato negativo allora ci troveremmo nel caso di un acquisto a prezzi favorevoli. Però prima di rilevare l'utile

¹⁰³ "Il corrispettivo trasferito in un aggregazione aziendale deve essere valutato al fair value calcolato come la somma del fair value, alla data di acquisizione, delle attività trasferite dall'acquirente ai precedenti soci dell'acquisita, delle passività sostenute dall'acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall'acquirente." (IFRS 3 Revised, 2008, par. 37)

Nel caso in cui le parti che compongono il corrispettivo trasferito sono soggette a modifiche del *fair value*, suddette modifiche possono incidere sul valore dell'avviamento solo se avvengono durante il periodo di valutazione, il quale non può eccedere 12 mesi dalla data di acquisizione, e se sono il risultato di informazioni che derivano da circostanze già in essere alla data di acquisizione.

derivante dall'operazione, è necessario che l'acquirente effettui nuovamente la valutazione dei seguenti elementi:

- attività acquisite e passività assunte identificabili;
- quota di pertinenza di terzi;
- eventuali quote possedute precedentemente la data di ottenimento del controllo;
- corrispettivo trasferito.

Qualora emerga la differenza negativa anche dopo tale rivalutazione allora l'acquirente potrà rilevare in bilancio l'utile derivante dall'operazione.

Un'ulteriore importante novità introdotta dall'IFRS 3 *Revised* riguarda la disciplina delle partecipazioni di minoranza. La prima novità in materia riguarda la sostituzione dell'espressione "minority interests" con "non-controlling interests". Con la seconda espressione, lo IASB ha voluto specificare che tale partecipazione non attribuisce la possibilità di esercitare il controllo sulla partecipata.

Il principio rivisto, inoltre, indica espressamente che la quota di pertinenza dei terzi debba essere considerata parte del patrimonio netto della società piuttosto che una passività o una posta separata dal netto, tale scelta deriva dall'accoglimento della teoria di gruppo denominata *Entity Theory*.

La principale novità in materia deriva dalla decisione del *Board* di sostenere una soluzione intermedia rispetto alla disciplina proposta tramite l'*Exposure Draft*. Infatti, se in base a quest'ultimo la quota di pertinenza dei terzi doveva essere determinata dalla somma della percentuale della minoranza nel *fair value* netto delle attività acquisite identificabili più la quota di avviamento a loro attribuibile, lo IASB ha stabilito che la *non-controlling interests* debba essere stimata in base al *fair value* o alternativamente in proporzione alla quota della minoranza nelle attività nette oggetto della transazione, escluso l'avviamento. Tale scelta comporta la determinazione di due valori differenti non solo per la quota di pertinenza dei terzi ma anche per l'avviamento, in quanto quest'ultimo nella sua stima considera, tra gli altri, il valore della *non-controlling interests*. Infatti, laddove si scegliesse la prima opzione si rileverebbe nell'avviamento non solo la quota di competenza della maggioranza ma anche quella della minoranza. Al contrario, applicando la seconda opzione non verrebbe iscritto l'avviamento di pertinenza dei terzi. ¹⁰⁴ Il *Board* a seguito delle critiche ricevute nelle lettere di commento dell'*Exposure Draft* è stato costretto ad inserire le due alternative ma, all'interno delle

59

¹⁰⁴ Deloitte Global (2008), *Business combinations and changes in ownership interest: a guide to the revised IFRS 3 and IAS 27*, in iasplus.com

Basis for Conclusion che hanno accompagnato la pubblicazione dell'IFRS 3 Revised, ha sottolineato di ritenere preferibile la prima soluzione, ovvero la valutazione in base al fair value.

L'ultimo dei principali cambiamenti intervenuti rispetto alla versione del 2004 è riguardo le acquisizioni realizzate in più fasi, che vengono disciplinate all'interno del principio ai paragrafi 44 e ss.. In base a tali disposizioni, queste rientrano nel perimetro di applicazione delle *business combination* solo nel momento in cui è raggiunta la situazione di controllo. Da ciò ne consegue che le partecipazioni precedentemente possedute, rilevate ai sensi di altri principi contabili, al momento dell'acquisizione del controllo devono essere rivalutate al *fair value* della data di acquisizione e deve essere iscritto in bilancio l'eventuale utile o perdita risultante da tale operazione. Nel caso di perdita del controllo invece, qualora fossero mantenute delle partecipazioni nella società precedentemente controllata, queste devono essere valutate al *fair value* riferito alla data in cui è venuto meno il controllo e da tale data dovranno seguire altri principali contabili.

Si riporta di seguito un esempio che chiarisce come un'operazione di *business combination* venga rilevata in bilancio consolidato diversamente a seconda che venga adottato il *purchase method*, ai sensi dell'IFRS 3, o *l'acquisition method*, sancito dall'IFRS 3 *Revised*.

Si consideri una aggregazione aziendale in cui la Società Alfa acquisisce il 70% della Società Beta ad un prezzo pari a 2.600€.

Gli Stati Patrimoniali delle due società alla data di acquisizione risultano essere 105:

~~.~~

STATO PATRIMONIALE ALFA			STATO PATRIMONIALE BETA				
Attività diverse	4.500	Capitale Sociale	4.500	Attività diverse	2.000	Capitale Sociale	1.500
Partecipazioni in Beta	2.600	Debiti	2.600			Debiti diversi	500
		 -				 -	
	7.100		7.100		2.000		2.000

Il valore economico della Società Beta risulta essere pari a 2.500€ e il *fair value* netto delle attività di Beta 2.200€.

Applicando il principio contabile IFRS 3 pubblicato nel 2004, risulterà che:

 le attività nette acquisite iscritte nel bilancio consolidato saranno pari al 100% del fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte. Di conseguenza, in base al nostro esempio, la Società Alfa rileverà 2.200€;

105 A fini semplificativi viene trascurato il Conto Economico di ciascuna impresa ed è ipotizzato che l'acquisto della partecipazione di Beta è avvenuta tramite il ricorso al debito

- 2. la quota di pertinenza di terzi sarà pari alla percentuale attribuita alla minoranza (30%) del *fair* value netto delle attività acquisite (2.200€), quindi pari a 660€;
- 3. l'avviamento da rilevare sarà pari alla differenza tra il costo della transazione e il valore della percentuale detenuta da Beta (70%) del *fair value* delle attività nette acquisite (2.200€), quindi risulterà essere 1.060€ (= 2.600€ 1540€).

Di conseguenza, lo Stato Patrimoniale Consolidato risulterà essere valorizzato nel seguente modo:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO							
Attività diverse	6.700	Capitale Sociale	4.500				
Avviamento	1.060	Quota di pertinenza di terzi	660				
		Debiti	2.600				
		_					
	7.760		7.760				

Diversamente, applicando il principio contabile IFRS Revised risulterà che:

- 4. il valore delle attività nette acquisite dalla Società Beta sarà pari, come nel caso dell'applicazione del *purchase method*, a 2.200€;
- 5. la quota di pertinenza dei terzi può essere determinata o in base alla percentuale della minoranza (30%) applicata al valore economico della Società Beta (2.500€) e in questo caso risulterà essere pari a 750€, oppure applicando la medesima percentuale al *fair value* netto delle attività acquisite (2.200€), escluso l'avviamento (300), e quindi essere pari a 570€;
- 6. l'avviamento, rispetto al nostro esempio in cui la Società Alfa non possedeva interessenze in Beta precedentemente la data di acquisizione del controllo, è determinato in base alla seguente equazione: prezzo del corrispettivo (2.600€)+ valore della quota di pertinenza dei terzi (nel primo caso 750€ o, alternativamente, nel secondo caso 570€) fair value netto delle attività acquisite (2.200€). Di conseguenza risulterà essere pari, nel primo caso a 1.150€ e nel secondo a 970€. Nel primo caso è possibile distinguere l'avviamento di pertinenza della controllante e l'avviamento di competenza dei terzi. Il primo sarà pari a 805€ mentre l'avviamento di pertinenza della minoranza risulterà essere pari a 345€.

Quindi applicando il principio contabile IFRS 3 *Revised*, lo Stato Patrimoniale del bilancio consolidato risulterà, a seconda della modalità scelta per la determinazione della quota di pertinenza dei terzi, nel seguente modo:

1° Caso: STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			2° Caso: STA	TO PA	TRIMONIALE CONSOLI	DATO	
Attività diverse	6.700	Capitale Sociale	4.500	Attività diverse	6.700	Capitale Sociale	4.500
Avviamento	1.150	Quota di pertinenza di terzi	750	Avviamento	970	Quota di pertinenza di terzi	570
di pertinenza della controllante	805	Debiti	2.600			Debiti	2.600
di pertinenza dei terzi	345						
_	7.850	-	7.850		7.670	-	7.670

Tra gli interventi che hanno interessato la disciplina delle *business combination*, successivi alla pubblicazione nel 2018 dell'IFRS 3 *Revised*, vi è quello avvenuto nel 2010.

All'interno dell'*Annual improvements - 2008-2010 cycle* lo IASB ha introdotto delle modifiche riguardanti le seguenti tre tematiche:

Standard	Topic	Amendment	Effective date and transition
IFRS 3 Business Combination (2008)	Measurement of non- controlling interests	Specifies that the option to measure non-controlling interests either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's net identifiable assets at the acquisition date under IFRS 3(2008) applies only to non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the acquiree's net assets in the event of liquidation. All other components of non-controlling interests should be measured at their acquisition date fair value, unless another measurement basis is required by IFRSs.	Effective for annual periods beginning on or after 1 July 2010. To be applied prospectively from the date the entity first applied IFRS 3(2008). Earlier application permitted.
	Un-replaced and voluntary replaced sharebased payment	Specifies that the current requirement to measure awards of the acquirer that replace acquiree share-based payment transactions in accordance with IFRS 2 at the acquisition date ('market-based measure') applies also to share-based payment transactions of the acquiree that are not replaced. Specifies that the current requirement to allocate the market-based measure of replacement awards between the consideration transferred for the business combination and post-combination remuneration applies to all replacement awards regardless of whether the acquirer is obliged to replace the awards or does so voluntarily	Effective for annual periods beginning on or after 1 July 2010. To be applied prospectively from the date the entity first applied IFRS 3(2008). Earlier application permitted
	Transitional requirements for contingent consideration from a business combination that occurred before the effective date of IFRS 3(2008)	Clarifies that IAS 32 Financial Instruments: Presentation, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures do not apply to contingent consideration that arose from business combinations whose acquisition dates preceded the application of IFRS 3(2008)	Effective for annual periods beginning on or after 1 July 2010. Earlier application permitted.

Figura 5 – Improvements to IFRSs 2010 about IFRS 3 Revised¹⁰⁶

Per quanto concerne la misurazione degli *non-controlling interests*, lo *Standard Setter* ha deciso di limitare la possibilità di utilizzare i due metodi alternativi per determinare il valore della quota di pertinenza dei terzi. Difatti, è stato previsto che l'opzione per la misurazione si applica esclusivamente alle partecipazioni di minoranza che rappresentano diritti di proprietà attuali e che attribuiscono, in caso di liquidazione, ai lori possessori una quota delle attività nette. Tutte le altre

¹⁰⁶ Deloitte Touche Tohmatsu (2010), IAS Plus Update – Improvements to IFRSs 2010

componenti della partecipazione devono essere misurate al *fair value* della data di acquisizione, a meno che non sia richiesto diversamente dagli IFRS.

L'ultimo intervento che ha interessato il tema delle *business combination* è quello avvenuto nell'ottobre 2018, tramite il quale lo IASB ha introdotto delle modifiche sostanziali alla definizione di *business*. L'obiettivo dell'innovata definizione è quella di aiutare le imprese a determinare se si tratta o meno di un'acquisizione di un'impresa o di un gruppo di attività. La nuova definizione evidenza che lo scopo di un'impresa è quella di fornire beni e servizi ai suoi clienti, infatti il *business* viene definito nel seguente modo: "insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti, assicurare un rendimento (sotto forma di dividendi o interessi) o di generare altri utili dall'attività ordinaria" 107. Le società hanno l'obbligo di adottare la nuova definizione di impresa all'interno delle business combination che si verifichino dal 01 gennaio 2020.

In via preliminare alla conclusione della *Phase II*, anche il FASB nel 2005 ha provveduto alla pubblicazione di un'*Exposure Draft* sia per le modifiche proposte al principio contabile SFAS 141 che per la disciplina riguardante la redazione del bilancio consolidato contenuta all'interno dell'ARB n.51¹⁰⁸. La fase conclusiva di tale percorso, avvenuta nel dicembre 2007, ha portato all'emanazione del principio contabile SFAS 141 *Revised*¹⁰⁹ ed alla modifica dell'ARB n.51 mediante la pubblicazione dello SFAS 160¹¹⁰.

Al fine di indagare le differenze presenti tra lo SFAS 141 e la versione dello stesso *Revised*, ritengo utile riportare una tabella¹¹¹ nella quale vengo sintetizzate le principali modifiche apportate dallo *Standard Setter*.

¹⁰⁷ Pedotti, P. (2020), IFRS 3:la nuova business combination, in n°2/2020 di Amministrazione & Finanza

¹⁰⁸ Accounting Research Bulletin n. 51 - Consolidated Financial Statements

¹⁰⁹ Andrews, C., Falmer, J., Riley, J., Told, C. & Volkan, A. (2009), SFAS 141 (R): Global Convergence and Massive Changes in M&A Accounting, in Journal of Business & Economics Research

¹¹⁰ SFAS no. 160 – Non controlling interest in consolidated financial statements

¹¹¹ Tale tabella è stata proposta da Marianne L. all'interno dell'articolo "Accounting for Business Combinations and the Convergence of International Financial Reporting Standards with U.S. Generally Accepted Accounting Principles: A Case Study".

Issue	Effective 2009 Financial Statements	Pre-2009 Financial Statements
Subsidiaries' assets and liabilities	All assets and liabilities are revalued to fair market value at acquisition date (100% revaluation).	Assets and liabilities were revalued based on the parent's ownership percentage
Negative goodwill	Recognized as gain for year of acquisition.	Recognized as a proportionate reduction of long-term assets.
Balance sheet classification of non- controlling interest (NCI)	NCI is classified as equity.	NCI is recognized as liability, equity, or between liabilities and equity.
Income statement presentation of NCI's share of income	Presented as a separate deduction from consolidated income to derive income to controlling stockholders.	NCI was presented as part of "Other income, expenses, gains, and losses."
NCI valuation	Is carried at fair market value of subsidiaries' net assets, multiplied by NCI percentage.	Carried at book value of subsidiaries' net assets, multiplied by NCI percentage.
Cost of business combinations	Direct costs are expensed during year of acquisition	Direct costs were capitalized as part of acquisition cost.
In process research and development (R&D)	Are capitalized at time of acquisition.	Could be expensed at time of acquisition.
Acquisition in stages	Previously acquired equity interest is remeasured when acquiring company achieves control; gain or loss is recognized in the income statement.	Measurement was based on values at time of individual equity acquisition
Terminology	Minority interest is now referred to as "non-controlling interest."	The commonly used term was "minority interest."

Figura 6 - Changes to US GAAP - SFAS 141 Revised

Come già osservato per l'IFRS 3 (R), anche il FASB ha deciso di optare per l'adozione dell'*acquisition method* ai fini del trattamento contabile delle *business combination*, a discapito del *purchase method*. Ciò ha comportato, tra le altre cose, la rilevazione del 100% delle attività nette acquisite valutate al *fair value* e non più solamente della quota di pertinenza della società controllante. Infatti, nella versione precedente del principio era previsto che la percentuale relativa alla quota di pertinenza dei terzi fosse valutata in base al valore contabile.

Il passaggio all'acquisition method ha determinato dei cambiamenti anche sulle modalità di determinazione dell'avviamento. Nella prima versione dello SFAS 141, il goodwill era determinato in via residuale, infatti era pari all'eccedenza del costo dell'acquisizione sul valore netto degli assets acquisiti al loro fair value. Qualora, dalla differenza di questi due valori fosse derivato un importo negativo allora si veniva a determinare il badwill. Sempre ai sensi della precedente disciplina, tale valore negativo doveva essere ripartito proporzionalmente tra le attività acquisite, con alcune eccezioni e solo nel caso in cui a seguito di tale operazione risultasse ancora un importo allora questo veniva iscritto come utile. In base alla nuova disciplina invece, coerentemente con quanto previsto dall'IFRS 3, l'avviamento deriva dai seguenti valori: corrispettivo della transazione, valore della quota di pertinenza dei terzi, eventuali partecipazioni già detenute dall'acquirente prima della data di acquisizione del controllo ed infine dal fair value delle attività nette acquisite. Nel caso in cui emerga

l'avviamento negativo, è necessario che l'acquirente effettui una valutazione del *fair value* delle poste acquisite ed assunte, qualora risultasse comunque un'eccedenza negativa allora questa sarà direttamente rilevata come utile.

La convergenza tra gli US GAAP e gli IFRS è stata raggiunta anche per le acquisizioni per fasi. Lo SFAS 141 (R) al paragrafo 48 prevede, infatti, che una volta acquisito il controllo della partecipata ogni investimento precedente deve essere valutato al *fair value* della data di acquisizione e gli utili o perdite derivanti da questa rivalutazione devono essere iscritti nel conto economico.

Per quanto concerne la disciplina delle partecipazioni di minoranza, questa era contenuta fino al 2007 all'interno dell'ARB n.51. Con il passaggio allo SFAS 160 la prima differenza che emerge riguarda la modalità di rilevazione nel bilancio consolidato della quota di pertinenza dei terzi. Infatti, se prima questa poteva essere classificata, a scelta, o come passività oppure in una sezione intermedia tra il patrimonio netto e le passività della società controllante, dal 2007 viene sancito l'obbligo di iscrizione all'interno del patrimonio netto. Un'ulteriore differenza riguarda il risultato economico realizzato dalla società partecipata, infatti ai sensi della nuova disciplina questo deve essere rilevato nella controllante, distinguendo la quota di competenza della maggioranza e quella della minoranza. Un'ulteriore modifica, derivante dall'adozione della teoria di gruppo dell'Entità, consiste nella rilevazione della quota di pertinenza dei terzi in base al fair value piuttosto che in base al valore contabile.

Dalla lettura della tabella proposta nella Figura 3, si evince un ulteriore differenza tra la disciplina precedente e quella dello SFAS 141 *Revised*. Quest'ultimo, infatti, prevede che i costi di ricerca e sviluppo siano misurati al *fair value*, capitalizzati e soggetti annualmente all'*impairment test*.

L'emanazione dell'IFRS 3 *Revised* e dello SFAS 141 *Revised* ha segnato la conclusione del progetto congiunto tra i due *Standard Setters*¹¹². Nonostante l'obiettivo originario fosse quello di uniformare la disciplina in materia di *business combination*, permangono tutt'ora degli elementi di divergenza. Nella tabella, qui di seguito, proposta da James Marianne L. vengono sintetizzate le principali differenze.

-

¹¹² PriceWaterhouseCoopers (2019), IFRS and US GAAP: similarities and differences, in www.pwc.com

Issue	U.S. GAAP	IFRS
Definition of control	Defined as "controlling financial interest" (ARB 51). Usually interpreted as majority voting interest.	Focuses on "power to govern financial and operating policies" (IFRS 3, par. 19); The goal is that activities generate "benefits" for controlling entity.
Shares considered for determining control	Only existing voting rights are considered.	May include exercisable shares.
Calculation of non-controlling interest (NCI)	NCI interest is measured at fair value of total net assets and includes share of goodwill.	Choice between (1) fair value and (2) proportionate share of fair value of identifiable net assets.
Calculation of goodwill at time of acquisition	Goodwill (if it exists) also includes share attributed to NCI.	If second option is chosen, goodwill is only attributed to controlling interest (parent).
Contingencies - initial measurement	Contractual contingent assets or liabilities are valued at fair market value. Non-contractual contingent assets and liabilities that meet the 'more likely than not' test are accounted for consistent with SFAC 6. Non-contractual assets and liabilities: If they do not meet 'more likely than not test' are accounted for consistent with FAS 5.	Recognition of contingent liability: Contingent liability is recognized even if it is does not meet the 'probable' test if the present obligation arises from a past event and is reliably measured.

Figura 7 – Schematizzazione delle principali differenze tra gli US GAAP e gli IFRS

Analizzando la tabella si evince che un primo elemento di differenziazione tra i due principi riguarda la definizione di controllo. Tale definizione è cruciale nell'ambito delle *business combination* in quanto nella fase iniziale dell'*acquisition method* deve essere identificato il soggetto acquirente e tale identificazione avviene attraverso il concetto di controllo, infatti l'acquirente è colui che a seguito dell'operazione di aggregazione ottiene il controllo. Di conseguenza, definire la nozione di controllo permette di delineare il perimetro di applicazione della disciplina delle *business combination*.

La disciplina sancita dagli IFRS è stata lungamente trattata all'interno del paragrafo 1.2. Riassumendola, ai sensi dell'IFRS 10 una società controlla un'altra entità se:

- 1. ha il potere sull'altra entità;
- 2. è esposto, per effetto del suo coinvolgimento nell'entità, a rendimenti variabili;
- 3. il potere sull'entità controllata si manifesta nella capacità di influenzare i rendimenti variabili.

Gli US GAAP definiscono la nozione di controllo in base a due fattori: *controlling financial interest* e *voting rights*, ovvero una società controlla un'altra società qualora essa abbia il controllo degli interessi finanziari tramite il possesso della maggioranza dei diritti di voto. Per poter stabilire se vi è o meno la situazione di controllo, i principi contabili statunitensi permettono di utilizzare due modelli. Il primo è un modello generale, denominato *the voting interest entity approach*, in base al quale una società ne controlla un'altra se possiede, direttamente o indirettamente, oltre il 50% dei diritti di

voto¹¹³ in circolazione. Questo approccio può essere utilizzato solo nel caso in cui il secondo modello è inapplicabile.

Come sancito dall'ASC 810¹¹⁴, il secondo modello è denominato *the variable-interest-entity approach* e prevede che affinché ci sia il controllo è necessario che il primo beneficiario ¹¹⁵ abbia:

- Il potere di dirigere le attività che hanno un impatto significativo sull'andamento economico della società controllata;
- L'obbligo di assorbire le perdite potenzialmente significative e il diritto di ricevere i benefici potenzialmente significativi dell'entità controllata.

Un ulteriore differenza presente nella disciplina delle *business combination* riguarda le modalità previste per la determinazione della quota di pertinenza di terzi¹¹⁶. Se da una parte l'IFRS 3 (R) prevede due metodi alternativi per determinare il valore della partecipazione della minoranza, dall'altra lo SFAS 141(R) ne presenta solo uno. Infatti, gli US GAAP sono rimasti fedeli alla disciplina presentata all'interno dell'*Exposure Draft*, la quale prevedeva che la quota di pertinenza dei terzi venisse stimata esclusivamente in base al valore economico della società controllata. Lo IASB, in seguito alle numerose critiche pervenute nei confronti di questa modalità di stima, ha invece optato di affiancare a tale opzione la possibilità di stimare la quota di pertinenza di terzi in base alla percentuale detenuta da questi del *fair value* delle attività e passività, escluso l'avviamento. Naturalmente, essendo il valore dell'avviamento influenzato dalla valorizzazione della partecipazione di minoranza, anche il valore del *goodwill* risente di questa duplice alternativa assumendo un importo diverso a seconda della metodologia utilizzata. Di conseguenza, l'introduzione da parte dello IASB di due modalità alternative per misurare la quota di pertinenza di terzi ha ridotto notevolmente la comparabilità dell'informativa finanziaria, incidendo quindi sensibilmente su uno degli obiettivi principali del processo di armonizzazione contabile.

Un'ultima differenza su cui è necessario soffermarsi riguarda le passività potenziali. Infatti, ai sensi della disciplina stabilita dallo IASB, le passività potenziali costituiscono un'eccezione al principio di rilevazione sancito dall'IFRS 3 (R) in quanto si prevede che debba avvenire la rilevazione passività solo se questa discende da un'obbligazione attuale derivante da eventi passati e se il suo *fair value*

¹¹³ Differentemente a quanto previsto negli IFRS, non vengono considerati i diritti di voto potenziali

¹¹⁴ L'*Accounting Standards Codification 810* è stato emanato nel 2015 allo scopo di aiutare a comprendere le modifiche che il FASB stava effettuando in tema di bilancio consolidato (ASC 810)

¹¹⁵ Nel caso di business combination in cui avviene l'acquisizione di un'entità definita come "variable interest" il primo beneficiario viene sempre identificato come il soggetto acquirente

¹¹⁶PriceWaterhouseCoopers (2010), Business combinations and non-controlling interests, in www.pwc.com

può essere stimato in modo attendibile. Diversamente, la disciplina statunitense prevede la distinzione tra passività potenziali che derivano da vincoli contrattuali o da altri fattori. Nel primo caso devono essere rilevati in base al loro *fair value* alla data di acquisizione. Nel caso in cui invece le passività potenziali dipendano da altri fattori allora il FASB prevede che bisogna utilizzare il criterio "more likely than". Ovvero, se la probabilità che l'impresa sostenga un'obbligazione attuale è maggiore della probabilità che invece si verifichi l'evento contrario allora la passività potenziale può essere misurata in base al *fair value*. Diversamente, nel caso in cui non venga soddisfatto il criterio allora il soggetto acquirente non deve rilevare alcuna posta alla data di acquisizione ma è obbligato ad utilizzare un trattamento contabile coerente con altri principi¹¹⁷.

Il progetto congiunto tra il FASB e lo IASB ha preso avvio, all'inizio del nuovo millennio, per l'esigenza avvertita da entrambi gli *Standard Setters* di far convergere i principi contabili internazionali allo scopo di adempiere alla necessità di comparabilità, chiarezza e trasparenza nei confronti degli utilizzatori del bilancio. Si è giunti nel 2008 alla conclusione del *joint-project*, attraverso l'emanazione dello SFAS 141 *Revised* e dell'IFRS 3 *Revised* e tali principi segnano un progresso decisivo verso la strada della convergenza nella disciplina delle *business combination*. Tuttavia, nonostante venga riconosciuta la validità del progetto attuato, sono tutt'oggi presenti delle differenze che hanno dei riflessi sulla comparabilità dell'informativa finanziaria. Per tale ragione il processo di armonizzazione non può considerarsi concluso ma un "cantiere aperto".

¹¹⁷ KPMG (2020), IFRS Compared to US GAAP, in home.kpmg

Capitolo 3 – Analisi delle teorie di consolidamento

Come anticipato nel capitolo 1, quando la società capogruppo detiene una partecipazione nella controllata inferiore al 100% il consolidamento deve essere comunque integrale, ovvero ai fini della redazione del bilancio consolidato è necessario che la società controllante iscriva il 100% delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi. Di conseguenza, avvenendo l'iscrizione degli elementi dell'attivo, del passivo, dei proventi e degli oneri della società controllata indipendentemente dalla percentuale di partecipazione, è necessario che venga rilevata un'ulteriore voce, denominata "capitale e riserve di terzi". Lo scopo di tale posta non è individuare qual è il valore di pertinenza di terzi, infatti tale voce è unitaria indipendentemente dal numero di partecipazioni parziali possedute dalla capogruppo, ma è quello di indicare che non tutti i valori iscritti nel bilancio consolidato sono di competenza del gruppo.

Ciò premesso, ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di possesso di partecipazioni parziali di controllo, per la valorizzazione delle poste che vengono iscritte, compresa la voce "capitale e riserve di terzi", possono essere utilizzate alternativamente le seguenti tre teorie di consolidamento: Pure *Parent Company Theory*, *Entity Theory* e *Modified Parent Company Theory*.

3.1 Pure Parent Company Theory

La teoria di consolidamento *Pure Parent Company* si basa sulla teoria di gruppo della proprietà, per la quale il bilancio consolidato è inteso come un'estensione del bilancio della capogruppo. Infatti, il gruppo, secondo tale teoria, è un prolungamento della controllante originatosi da una sua strategia di investimento in entità giuridicamente autonome. Per tale ragione il bilancio consolidato ha l'obiettivo di evidenziare in particolar modo gli interessi dei soci di controllo, indicando il capitale e il risultato complessivo di loro pertinenza¹¹⁸.

I gruppi che redigono il bilancio consolidato ai sensi della disciplina nazionale devono obbligatoriamente adottare la teoria di consolidamento *Pure Parent Company Theory*, in quanto così è prescritto dal principio contabile nazionale OIC 17. In realtà, nell'OIC 17 non viene espressamente riportato il nome della teoria ma la sua adozione si evince dalla lettura del principio.¹¹⁹

¹¹⁹ Anche il principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised* non riporta espressamente il nome delle teorie, *Entity Theory* e *Modified Parent Company Theory*, ma la loro adozione si deduce tramite la lettura del principio

¹¹⁸ Sarcone, S. (1993), *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, Giappichelli Editori, Torino

In base a tale teoria, l'eliminazione della posta partecipazione è conforme al criterio del costo storico, ovvero l'eliminazione avviene attraverso il confronto del costo della stessa con la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata. La parte che residua del patrimonio netto viene imputata alla voce "capitale e riserve di terzi", che di conseguenza risulterà essere pari alla percentuale detenuta dalla minoranza del patrimonio netto della partecipata più la quota che spetta ai terzi del risultato d'esercizio. Gli azionisti di minoranza vengono considerati estranei dal gruppo, difatti l'applicazione ortodossa della teoria di consolidamento *Pure Parent Company Theory* comportava l'iscrizione della quota di loro pertinenza tra le passività. La versione prevista nell'OIC 17 invece prevede invece che la quota di pertinenza dei terzi venga iscritta all'interno del patrimonio netto del gruppo.

Qualora dal confronto tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto emerga una differenza di consolidamento positiva, questa deve essere imputata a ciascuna attività identificabile acquisita nei limiti del loro *fair value* e su ciascuna passività identificabile assunta. Se dopo aver effettuato questa operazione vi è comunque un valore residuale, questo deve essere imputato alla voce avviamento. Al paragrafo 99 del principio viene specificato che l'attribuzione della differenza di consolidamento sulle attività e sulle passività della partecipata non può comportare "alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza". Ciò significa che i maggior valori correnti delle attività rispetto ai loro valori contabili vanno attribuiti alle stesse nei limiti della percentuale di maggioranza azionaria. Di conseguenza, adottando questa teoria di consolidamento le attività acquisite e le passività assunte identificabili non vengono iscritti nel bilancio consolidato né in base al loro costo storico né in base al loro *fair value*, in quanto assumono un valore ibrido¹²¹.

Ricapitolando, attraverso l'utilizzo della *Pure Parent Company Theory* la differenza di consolidamento e la quota di pertinenza dei terzi vengono calcolate come segue:

Differenza di consolidamento = costo della partecipazione - % di controllo (patrimonio netto della partecipata) **Capitale e riserve di terzi** = % della minoranza (patrimonio netto della partecipata)

¹²⁰ L'OIC 17, al paragrafo 53, stabilisce che "la determinazione dell'ammontare della differenza di annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile, alla data di consolidamento"

¹²¹ Sarcone, S. (1993), *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, Giappichelli Editori, Torino

3.2 Entity Theory

La teoria di consolidamento *Entity Theory* si basa invece sulla teoria di gruppo dell'entità, secondo la quale il gruppo aziendale deve essere considerato un'unica entità economica e per tale ragione il gruppo è un soggetto autonomo e sovraordinato rispetto ai suoi soci, siano essi di maggioranza che di minoranza. Di conseguenza, il bilancio consolidato ha una funzione integrativa rispetto al bilancio d'esercizio della società capogruppo e non rappresenta una sua estensione, come invece accade nella teoria *Pure Parent Company Theory*¹²².

La teoria di consolidamento *Entity Theory* è una delle teorie previste dal principio contabile *IFRS 3 Revised*, quindi le società che redigono il bilancio consolidato ai sensi dei principi contabili internazionali hanno la facoltà di adottare tale teoria¹²³. In base a questa, l'eliminazione della posta partecipazione non avviene tramite il criterio del costo storico bensì in base al valore economico di cessione della società partecipata.

La differenza di consolidamento si origina dal confronto tra valore economico della partecipata e il valore contabile del patrimonio netto della stessa. Nel caso in cui, quindi, emerga una differenza di consolidamento positiva i maggiori valori correnti delle attività rispetto ai loro valori contabili vengono imputate alle stesse attività nel loro valore complessivo. Quindi, tramite questa teoria le attività acquisite e le passività assunte identificabili vengono iscritte al loro *fair value*. Qualora a seguito dell'operazione di attribuzione della differenza positiva di consolidamento risulti comunque un'eccedenza, allora questa costituisce l'avviamento ed anch'esso, come tutte le altre attività, viene rilevato integralmente. Di conseguenza, aspetto peculiare di tale teoria, è la rilevazione anche della quota di avviamento di pertinenza dei terzi, approccio definito del *full-goodwill*¹²⁴.

La voce "capitale e riserve di terzi" viene iscritta nel patrimonio netto del gruppo e risulterà essere pari alla percentuale detenuta dalla minoranza del valore economico della società partecipata, alla data di acquisito della partecipazione¹²⁵.

 $^{^{122}}$ Sarcone, S. (1993), $I\,gruppi\,aziendali.\,Strutture\,\,e\,\,bilanci\,\,consolidati,\,$ Giappichelli Editori, Torino

¹²³ Sono obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi degli IAS/IFRS le società indicate dall'art. 2 del decreto legislativo 38/2005 (D.Lgs 28/02/2005 n.38)

¹²⁴ La rilevazione integrale dell'avviamento fu per la prima volta ipotizzata nel 1942 da Maurice Moonitz all'interno dell'articolo *The Entity Approach to Consolidated Statements* pubblicato sul *The Accounting Review*. (M. Moonitz, *The Entity Approach to Consolidated Statements*, in The Accounting Review, volume 17, n.3, pagg. 236-242)

¹²⁵ A differenza di quanto accade adottando la teoria di consolidamento *Pure Parent Company Theory*, con la teoria *Enity Theory* avviene l'iscrizione complessiva del maggior valore corrente delle attività rispetto al loro valore

Ricapitolando, attraverso l'utilizzo dell'*Entity Theory* la differenza di consolidamento e la quota di pertinenza dei terzi vengono calcolate come segue:

Differenza di consolidamento = valore economico della partecipata - valore contabile della partecipata Capitale e riserve di terzi = % della minoranza (valore economico della partecipata)

3.3 Modified Parent Company Theory

La teoria *Modified Parent Company Theory* è una delle due teorie previste dal principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised*. Questa non costituisce una vera e propria teoria come lo sono le due enunciate precedentemente, infatti si tratta piuttosto di un procedimento di consolidazione nato dall'esperienza delle società di revisione. Tale procedimento si trova a metà strada tra la *Pure Parent Company Theory* e l'*Entity Theory*¹²⁶. Infatti, qualora emerga, dal confronto tra il valore economico e il valore contabile della partecipata, una differenza positiva di consolidamento e questa venga attribuito unicamente ad attività materiali ed immateriali, diverse dall'avviamento, allora si otterrebbe lo stesso risultato dell'*Entity Theory*. Al contrario, qualora la differenza positiva di consolidamento sia attribuita esclusivamente all'avviamento allora si arriverebbe allo stesso risultato dalla teoria prevista dall'OIC 17. Ciò è dovuto al fatto che la rilevazione delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte avviene al loro *fair value*, ad eccezione dell'avviamento. Infatti, questo deve essere rilevato al *fair value* ma solo nella misura della quota di pertinenza della maggioranza.

La voce "capitale e riserve di terzi", ai sensi della *Modified Parent Company Theory*, viene iscritta nel patrimonio netto e risulterà essere pari alla percentuale della minoranza del valore economico della società partecipata escluso l'avviamento.

Ricapitolando, attraverso l'utilizzo della *Modified Parent Company Theory* la differenza di consolidamento e la quota di pertinenza dei terzi vengono calcolate come segue:

Differenza di consolidamento = valore economico della partecipata - valore contabile della partecipata Capitale e riserve di terzi = % della minoranza (valore economico della partecipata - avviamento)

72

contabile e non solo della quota di competenza della maggioranza. Come conseguenza di ciò, la voce "capitale e riserve dei terzi" sta ad indicare che anche una parte delle rivalutazioni effettuate sono di pertinenza dei terzi.

¹²⁶ Sarcone, S. (1993), *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, Giappichelli Editori, Torino

3.4 Confronto: Entity Theory e Modified Parent Company Theory

La versione iniziale del principio contabile IFRS 3, emanato nel 2004, prevedeva che l'avviamento venisse determinato come differenza tra il costo dell'aggregazione aziendale e la percentuale dell'acquirente nel *fair value* delle attività, passività e passività potenziali identificabili. In base a questa disciplina risultava di conseguenza che all'interno del bilancio consolidato le attività e le passività venissero rilevate al loro *fair value* integrale, mentre l'avviamento veniva rilevato solo in misura alla quota di pertinenza della maggioranza. Invece, la quota di patrimonio netto di competenza della minoranza non era coinvolta dalla rilevazione dell'avviamento, infatti veniva stimata moltiplicando la percentuale in loro possesso con il risultato della differenza tra le attività, escluso l'avviamento, e le passività della società partecipata, valutate al *fair value*.

Da questa analisi, si evince dunque che il principio contabile IFRS 3, nella sua versione originaria, prevedeva il metodo di consolidamento denominato *Modified Parent Company Theory*.

Rispetto a questa posizione, invece, l'*Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS* 3 emanato dallo IASB nel 2005, proponeva tutt'altra impostazione. Infatti, la proposta di revisione prevedeva l'adozione dell'approccio del *full-goodwill*¹²⁷, orientandosi completamente verso la teoria di gruppo dell'Entità. L'avviamento, secondo l'Exposure Draft, doveva essere determinato dalla differenza tra il valore economico della società partecipata e il valore netto delle attività e passività, stimate al loro *fair value*. In questo modo veniva rilevato sia l'avviamento di pertinenza del gruppo sia quello dei terzi. Difatti, la quota di pertinenza dei terzi veniva determinata dalla somma tra:

- la percentuale della minoranza nel fair value netto delle attività identificabili acquisite;
- la quota dell'avviamento di loro competenza, pari alla differenza tra il valore dell'avviamento complessivo e quello di pertinenza del gruppo.

L' *Exposure Draft* ha suscitato numerosi commenti negativi, alcuni dei quali sono stati riportati all'interno del paragrafo 2.3.2, aventi tutti come oggetto critiche all'approccio del *full-goodwill*. Tale modalità di rilevazione risulta in contrasto con la prassi diffusa e i principi contabili in vigore, difatti ai sensi del principio IAS 38 può essere iscritto in bilancio solamente l'avviamento acquisito a titolo oneroso¹²⁸. Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio della quota di avviamento di pertinenza di terzi

¹²⁷ Della Bella, C. (2006), *Impairment. Vol. 5: Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill*, Università Bocconi Editore

¹²⁸Fortuna, F. (2019), Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria: le indicazioni del Revised IFRS
3, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 11-12, Rirea

comporta una violazione del principio contabile, non avendo la società acquirente sostenuto alcun onere per esso.

Un'ulteriore critica rivolta all'approccio dell'avviamento integrale è che questo può comportare in caso di svalutazione, dovuta all'*impairment test*, l'iscrizione in conto economico di una perdita maggiore. Qualora, invece, non subisse perdite comunque non si avrebbe un effetto positivo in conto economico in quanto viene iscritto nello stato patrimoniale.

Un'obiezione a tale critica è che comunque alla fine dell'esercizio deve essere distinto l'utile/la perdita di gruppo da quella dei terzi, di conseguenza la svalutazione dell'avviamento, rilevato integralmente, non incide sul risultato del gruppo bensì su quello dei terzi. Tuttavia, la suddivisione del risultato attribuito al gruppo e quello attribuito ai terzi avviene solamente alla fine mentre gli analisti finanziari, per prendere le loro decisioni, guardano ai risultati intermedi. Da ciò emerge come, comunque, le scelte riguardanti la rilevazione dell'avviamento hanno un effetto sul conto economico. A seguito quindi delle numerose critiche nei confronti della proposta contenuta all'interno dell'*Exposure Draft*, lo IASB ha deciso di modificare il suo orientamento con la pubblicazione nel 2008 del principio contabile IFRS 3 *Revised*. In tale principio, come riferito precedentemente, è prevista la rilevazione nel bilancio consolidato delle attività e delle passività della società partecipata al loro *fair value* integrale, alla data di acquisto, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Per la stima dell'avviamento, l'IFRS 3 (R) prevede che questo derivi dalla differenza di due ammontari.

Il primo dei quali è dato dalla somma algebrica dei seguenti tre elementi:

- 1. corrispettivo pagato dall'acquirente affinché ottenesse il controllo;
- 2. valore della quota di pertinenza dei terzi;
- 3. *fair value*, alla data di acquisizione, delle quote detenute dalla società controllante prima che questa ottenesse il controllo della partecipata.

Il secondo, invece, è il valore netto corrente delle differenti attività e passività presenti nella società controllata al momento dell'acquisto, salvo l'avviamento.

Dall'analisi della sommatoria, emerge come il valore dell'avviamento sia influenzato dalla determinazione della quota di pertinenza dei terzi. Infatti, il principio *Revised* prevede che questa possa essere determinata attraverso due modalità alternative di stima:

- 1. in base al fair value della società partecipata;
- 2. ad un valore pari al prodotto della quota capitale in possesso della minoranza per il *fair value* delle attività e delle passività, escluso l'avviamento.

Di conseguenza, a seconda di come viene valorizzata la quota di pertinenza dei terzi deriva l'adozione della teoria di consolidamento *Entity Theory* o della *Modified Parent Company Theory*. Infatti, se si adottasse la prima alternativa allora verrebbe rilevato nel bilancio consolidato l'avviamento integrale, invece qualora si adottasse la seconda possibilità verrebbe iscritta solo la quota di competenza del gruppo.

3.5 Le tre teorie di consolidamento, modalità applicative e differenze pratiche

Per favorire una più completa comprensione dell'argomento oggetto del presente iscritto, si è ritenuto utile soffermarsi su una breve esemplificazione numerica tramite la quale vengono presentati i tratti principali della rappresentazione nel bilancio consolidato di partecipazioni di controllo parziali.

Allo scopo di illustrare le differenze pratiche che derivano dall'adozione di ciascuna delle teorie di consolidamento appena illustrate, si ipotizzi il seguente esempio:

la Società Alfa effettua l'acquisto dell'80% delle partecipazioni che compongono il capitale sociale della Società Beta ad un prezzo di 5.000€.

Inoltre, assumiamo che gli Stati Patrimoniale delle due società alla data di acquisizione siano i seguenti¹²⁹:

STATO PATRIMONIALE ALFA			STATO PATRIMONIALE BETA				ETA	
Attività diverse	6.000	Capitale Sociale	10.000		Terreni	2.500	Capitale Sociale	2.000
Partecipazioni in Beta	5.000	Riserve	1.000				Riserve	500
_	11.000		11.000		_	2.500		2.500

Infine, ipotizziamo che il valore economico della Società Beta sia pari a 6.250€ e che sia costituito da terreni, per un valore corrente di 3.750€, e da avviamento che viene riconosciuto alla società partecipata per 2.500€.

Adottando la teoria di consolidamento Pure Parent Company Theory risulterà che:

 L'eliminazione della posta partecipazione in Beta avviene attraverso il confronto del costo della partecipazione (5.000€) con la percentuale del gruppo nel patrimonio netto della Società partecipata (80% x 2.500). La differenza di consolidamento risulterà quindi essere pari a 3.000€;

¹²⁹ Al fine di semplificare l'esempio verrà trascurato il Conto Economico di entrambe le società

- La differenza di consolidamento deve essere attribuita per 1.000 al valore dei Terreni, in quanto solamente la percentuale di competenza del gruppo (80%) del maggior valore corrente rispetto al valore contabile (1.250) deve essere imputato all'attività, e per 2.000 all'Avviamento, in quanto deve essere iscritto solamente il valore dell'avviamento di pertinenza dei terzi (80% x 2.500);
- La quota di pertinenza dei terzi risulterà essere pari a 500€, ovvero alla percentuale della minoranza (20%) nel patrimonio netto della Società Beta.

Lo Stato Patrimoniale del Bilancio Consolidato, risultante dall'applicazione della teoria di consolidamento *Pure Parent Company Theory*, sarà quindi:

STATO) PATRIM	ONIALE CONSOLIDAT	O'
Attività diverse	6.000	Capitale Sociale	10.000
Terreni	3.500	Riserve	1.000
Avviamento	2.000	Capitale e riserve dei terzi	500
_			
	11.500	-	11.500

Adottando la teoria di consolidamento Entity Theory risulterà che:

- La differenza di consolidamento deriva dalla differenza tra il valore economico della Società
 Beta (6.250€) e il valore contabile della stessa (2.500€), ovvero pari a 3.750€;
- La differenza di consolidamento deve essere attribuita per 1.250€ ai Terreni e per 2.500€
 all'avviamento. In questo modo il valore dei Terreni iscritto nel bilancio consolidato risulterà
 essere pari al suo *fair value* (3.750€) mentre l'Avviamento rilevato in bilancio incorpora sia la
 quota di competenza del gruppo sia quella dei terzi;
- La quota di pertinenza dei terzi risulterà essere pari a 1.250€, ovvero il 20% del valore economico della Società Beta.

Lo Stato Patrimoniale del Bilancio Consolidato, risultante dall'applicazione della teoria di consolidamento *Entity Theory*, sarà quindi:

STATO	PATRIM	<u>IONIALE CONSOLIDAT</u>	<u>O</u>
Attività diverse	6.000	Capitale Sociale	10.000
Terreni	3.750	Riserve	1.000
Avviamento	2.500	Capitale e riserve dei terzi	1.250
	12.250	-	12.250

Adottando la teoria di consolidamento Modified Parent Company Theory risulterà che:

- La differenza di consolidamento deriva dalla differenza tra il valore economico della Società Beta
 (6.250€) e il valore contabile della stessa (2.500€), ovvero pari a 3.750€;
- La differenza di consolidamento deve essere attribuita per 1.250€ ai Terreni e per 2.000€ all'Avviamento. In questo modo il valore dei Terreni iscritto nel bilancio consolidato risulterà essere pari al suo fair value (3.750€) mentre l'Avviamento rilevato nel bilancio consolidato corrisponderà esclusivamente alla quota di pertinenza del gruppo;
- La quota di pertinenza dei terzi viene stimata applicando la percentuale della minoranza al valore economico della Società Beta, a cui però deve essere sottratto il valore dell'avviamento. Di conseguenza risulterà essere pari al 20% di (6.250 − 2500), ovvero750€.

Lo Stato Patrimoniale del Bilancio Consolidato, risultante dall'applicazione della teoria di consolidamento *Modified Parent Company Theory*, sarà quindi:

STATO) PATRIM	ONIALE CONSOLIDAT	O
Attività diverse	6.000	Capitale Sociale	10.000
Terreni	3.750	Riserve	1.000
Avviamento	2.000	Capitale e riserve dei terzi	750
	11.750		11.750

Dal confronto dei bilanci consolidati che derivano dall'applicazione delle diverse teorie di consolidamento, emerge che la voce "capitale e riserve di terzi" assume un maggiore valore tramite l'adozione dell'*Entity Theory*. Ciò deriva dal fatto che in questo specifico caso la quota di pertinenza dei terzi deve segnalare che non di competenza del gruppo, non solo parte del patrimonio netto della società partecipata, ma anche una quota delle rivalutazioni effettuate sugli *assets* acquisiti. A dimostrazione di ciò, si può notare come tramite l'adozione della *Pure Parent Company Theory* risulti la valorizzazione più bella della voce "capitale e riserve di terzi", in quanto come già riferito in questo caso è espressamente vietata "alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza". ¹³⁰

L'ultima evidenza che ritengo utile sottolineare è come la *Modified Parent Company Theory* rappresenti una mediazione tra le soluzioni proposte dalle altre due teorie.

_

¹³⁰ Organismo Italiano di Contabilità, OIC 17, par. 99

Infatti, riprendendo il nostro esempio, qualora il valore economico di Beta (6.250€) fosse stato costituito da Terreni per l'intero importo. Allora, applicando l'*Entity Theory* sarebbero derivati i seguenti valori:

- Valore del terreno iscritto nel bilancio consolidato sarebbe risultato essere 6.250€, ovvero pari al valore contabile di 2.500€ più la rivalutazione del 100% del bene (3.750€);
- Valore della voce capitale e riserve di terzi sarebbe risultato essere 1.250€.

Invece, applicando la *Modified Parent Company Theory*, i valori che emergerebbero sarebbero i seguenti:

- Il valore del terreno risulterebbe essere pari al suo fair value, ovvero 6.250€
- Il valore della quota di pertinenza dei terzi deriverebbe dall'equazione: 20% (6.250 0), quindi sarebbe pari a 1.250€.

Quindi risulta evidente che, se il maggior valore corrente delle attività rispetto al valore contabile è da attribuire esclusivamente ad attività materiali ed immateriali allora le due teorie giungono allo stesso risultato. Qualora invece ipotizziamo che tale maggior valore è da attribuire esclusivamente alla presenza dell'avviamento, allora la Pure Parent Company Theory e la Modified Parent Company Theory arriverebbero allo stesso risultato. In particolare, riprendendo il nostro esempio, se il valore economico di Beta fosse pari a 6.250€ mentre il suo valore contabile 2.500€ e se la differenza (3.750€) tra i due valori fosse totalmente imputabile alla presenza dell'avviamento allora tramite l'applicazione della prima teoria si avrebbero i seguenti risultati:

- Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio consolidato sarebbe pari a 3.000€, iscrivendo unicamente la quota di pertinenza del gruppo;
- La quota dei terzi sarebbe pari al 20% di 2.500€, quindi 500€.

Anche adottando la Modified Parent Company Theory si otterrebbero gli stessi risultati in quanto anche con questa teoria viene rilevata solamente la quota di avviamento di pertinenza del gruppo e la voce capitale e riserve di terzi andrebbe, invece, stimata nel seguente modo: 20% (6.250 - 3.750), giungendo dunque allo stesso valore di 500.

Capitolo 4 – Gruppi Aziendali del FTSE MIB: Analisi delle Teorie di consolidamento

4.1 Modalità di ricerca

Dopo aver ripercorso la genesi del principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised* e aver analizzato le teorie di consolidamento delle partecipazioni parziali che sono previste dallo stesso, a conclusione dell'elaborato si è ritenuto utile indagare il *modus operandi*, in tale ambito, dei gruppi quotati sui mercati di Borsa Italiana ed in particolare è stato deciso di focalizzare l'analisi sulle società appartenenti all'Indice FTSE-MIB¹³¹.

Lo studio delle 40 società che compongono il FTSE-MIB si considera rilevante, in quanto esse possono essere ragionevolmente ritenute rappresentative della *best-practice*.

Le società che compongono il paniere dell'indice in esame, nel periodo di analisi, sono le seguenti:

- 1. A2A S.p.A.
- 2. Amplifon S.p.A.
- 3. Atlantia S.p.A.
- 4. Azimut Holding S.p.A.
- 5. Banca Generali S.p.A.
- 6. Banca Mediolanum S.p.A.
- 7. Banco BPM S.p.A
- 8. BPER Banca S.p.A.
- 9. Buzzi Unicem S.p.A.
- 10. Campari Milano S.p.A.
- 11. CNH Industrial N.V.
- 12. DiaSorin S.p.A.
- 13. Enel S.p.A.
- 14. Eni S.p.A.
- 15. Exor N.V.
- 16. Ferrari N.V.
- 17. Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- 18. FinecoBank S.p.A.

¹³¹ "L'indice coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna ed è composto da società di primaria importanza e a liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia"

- 19. Generali S.p.A.
- 20. Hera S.p.A.
- 21. Interpump Group S.p.A.
- 22. Intesa Sanpaolo S.p.A.
- 23. Inwit S.p.A.
- 24. Italgas S.p.A.
- 25. Leonardo S.p.A.
- 26. Mediobanca S.p.A.
- 27. Moncler S.p.A.
- 28. Nexi S.p.A.
- 29. Pirelli & C. S.p.A.
- 30. Poste italiane S.p.A.
- 31. Prysmian S.p.A.
- 32. Recordati S.p.A.
- 33. Saipem S.p.A.
- 34. Snam S.p.A.
- 35. STMicroelectronics N.V.
- 36. Telecom Italia S.p.A.
- 37. Tenaris S.A.
- 38. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
- 39. UniCredit S.p.A.
- 40. Unipol S.p.A.

Le società sopra elencate, essendo società emittenti strumenti finanziari alla negoziazione in mercati regolamentati, hanno l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS (*International Accounting Standards* e *International Financial Reporting Standards*) che vengono emanati *dall'International Accounting Standards Board* (IASB) e alle relative interpretazioni emanate dall'IFRIC, in applicazione del D.Lgs. 38/2005 e conformemente al Regolamento Comunitario 1606/2002¹³².

Ciò premesso, ai fini dell'analisi del seguente elaborato, per ciascuna delle società sopra elencate, dopo aver scaricato dal sito ufficiale il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, verrà individuata la metodologia che ciascuna Capogruppo utilizza per il consolidamento delle partecipazioni parziali nelle società da loro controllate.

132 Per maggiori informazioni si veda il paragrafo 1.2.2 "Principi Contabili Internazionali" del seguente elaborato

Tale analisi è motivata da quanto visto nelle pagine precedenti, dove abbiamo avuto modo di vedere che l'IFRS 3 *Revised* prevede due modalità di consolidamento; per tale ragione si vuole indagare quale sia la metodologia maggiormente utilizzata dai più importanti gruppi quotati sul Mercato Italiano tra l'*Entity Theory* e la *Modified Parent Company Theory*, ricordando che il principio contabile non le cita mai espressamente come tali.

La prima teoria prevede l'iscrizione nel bilancio consolidato anche della quota dell'avviamento di pertinenza dei terzi, mentre l'applicazione della seconda comporterebbe solamente l'iscrizione della quota di pertinenza del gruppo.

Come approfondito nei precedenti capitoli, l'IFRS 3 prevede che la valorizzazione dell'avviamento si deduca dalla differenza positiva di due elementi, il primo dei quali a sua volta deriva dalla somma algebrica delle seguenti tre voci:

- 1. Onere sostenuto dall'acquirente per ottenere il controllo della società acquisita;
- 2. Valore della quota di pertinenza dei terzi;
- 3. *Fair value* della data di acquisizione delle eventuali quote in possesso dell'acquirente prima della data di ottenimento del controllo.

Mentre il secondo elemento è costituito dal valore netto corrente delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte, eccetto naturalmente l'avviamento.

Di conseguenza, a seconda di come si decida di valorizzare la quota di pertinenza dei terzi, ciò si rifletterà nella modalità di calcolo dell'avviamento e pertanto sulla scelta di una teoria piuttosto che dell'altra. Infatti, qualora la quota di pertinenza dei terzi sia valutata in base al *fair value* allora si applicherà l'*Entity Theory* mentre se la stessa viene stimata come il prodotto tra la quota capitale in possesso della minoranza e il *fair value* delle attività nette identificabili (escluso l'avviamento) allora si applicherà la *Modified Parent Company Theory*.

4.2 Analisi dei singoli gruppi aziendali

1. A2A S.p.A., Gruppo A2A¹³³

La Società A2A S.p.A. è la capogruppo del Gruppo A2A, il quale è principalmente impegnato nei seguenti settori:

- 1) produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili;
- 2) vendita e distribuzione del gas;
- 3) produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento;

¹³³ Bilancio del Gruppo A2A, Bilancio Consolidato Gruppo A2A

- 4) gestione dei rifiuti (dalla raccolta e spazzamento allo smaltimento) e nella realizzazione, gestione e messa a disposizione ad altri operatori di impianti e sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti;
- 5) gestione del ciclo idrico integrato;
- 6) consulenza tecnica relativa ai titoli di efficienza energetica.

La Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2019 include i dati della capogruppo A2A S.p.A. e quelli delle società controllate sulle quali A2A esercita direttamente o indirettamente il controllo. Dalla lettura del bilancio consolidato, ed in particolare della sezione denominata "Criteri e procedure di consolidamento"¹³⁴, non emerge la teoria di consolidamento scelta per il trattamento delle partecipazioni parziali detenute dalla Capogruppo.

2. Amplifon S.p.A., Gruppo Amplifon¹³⁵:

Il titolo Amplifon è quotato sul MTA di Borsa Italiana dal 2001 e sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2008. A partire dal dicembre 2018 il titolo è entrato a far parte dell'Indice FTSE MIB. Amplifon S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo Amplifon, il quale è "leader mondiale nella distribuzione di soluzione acustiche e nel loro adattamento e personalizzazione alle esigenze degli utilizzatori" ¹³⁶. Nel bilancio consolidato al 31/12/2019 non viene indicata la teoria di consolidamento utilizzata per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali possedute da Amplifon S.p.A. direttamente.

3. Atlantia S.p.A., Gruppo Atlantia¹³⁷

Atlantia S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Atlantia, il quale è *leader* globale nel settore delle infrastrutture di trasporto autostradali ed aereoportuali. Il gruppo è presente in 24 paesi e gestisce 14.000 chilometri di autostrade a pedaggio, gli aeroporti di Roma in Italia (Fiumicino e Ciampino) e i tre aeroporti della Costa Azzurra in Francia (Nizza, *Cannes-Mandelieu* e *Saint Tropez*) i quali contano oltre 64 milioni di passeggeri all'anno.

All'interno del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, al paragrafo "Aggregazioni aziendali e avviamento", si legge che "il valore degli interessi di minoranza detenuti da terzi nell'acquisita" vengono valutati "per ciascuna operazione al fair value oppure in proporzione al valore corrente

¹³⁴ Gruppo A2A, *A2A Relazione finanziaria annuale consolidata 2019*, Criteri e procedure di consolidamento, pag. 31 e ss.

¹³⁵ Bilancio del Gruppo Amplifon, Bilancio Consolidato Gruppo Amplifon

¹³⁶ Gruppo Amplifon, Amplifon Annual Report 2019, Informazioni Generali, pag. 145

¹³⁷ Bilancio del Gruppo Atlantia, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Atlantia</u>

delle attività nette identificabili dell'acquisita" ¹³⁸. Di conseguenza, il Gruppo Atlantia specifica di adottare, all'interno della relazione finanziaria annuale, per il consolidamento delle partecipazioni parziali entrambe le teorie: l'Entity Theory e la Pure Parent Company Theory. Infatti, qualora si stimassero gli interessi della minoranza al fair value allora si rileverebbe anche la quota dell'avviamento di pertinenza dei terzi (full-goodwill approach). Invece, calcolando gli interessi delle minoranze in proporzione al fair value delle attività nette identificabili verrebbe iscritto nel bilancio consolidato esclusivamente la quota di avviamento che è di pertinenza del gruppo.

4. Azimut Holding S.p.A., Gruppo Azimut¹³⁹

La capogruppo del Gruppo Azimut è la Società Azimut Holding S.p.A, la quale è quotata sul listino di Borsa Italiana dal 2004. Il gruppo si compone di 89 controllate, opera in 18 paesi ed è il principale Gruppo Italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito.

Il Gruppo Azimut prevede la possibilità di utilizzare entrambe le teorie di consolidamento previste dal principio contabile IFRS 3 *Revised*, infatti all'interno del bilancio consolidato, al paragrafo denominato "Aggregazioni aziendali e variazioni nelle interessenze partecipative", viene spiegato che le eventuali quote di minoranza delle società controllate dalla capogruppo vengono iscritte all'interno del bilancio "al fair value o in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette a fair value identificabili della società acquisita" 140.

5. Banca Generali S.p.A., Gruppo Generali 141

Banca Generali S.p.A. opera nel settore della distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi e le sue azioni sono quotate alla Borsa Italiana dal novembre 2006. Banca Generali controlla sei società integralmente, delle quali tre direttamente e tre indirettamente, ed una società fiduciaria svizzera al 90,10% acquisita nell'ottobre 2019. Tramite lo studio del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 non emerge la modalità di determinazione degli interessi di minoranza e di conseguenza il metodo di consolidamento utilizzato.

¹³⁸ Gruppo Atlantia, Relazione finanziaria annuale 2019, Aggregazioni aziendali e avviamento, pag. 174

¹³⁹ Bilancio del Gruppo Azimut, Bilancio Consolidato Gruppo Azimut

¹⁴⁰ Gruppo Azimut, *Bilancio 2019 Azimut Holding S.p.A.*, Aggregazioni aziendali e variazioni nelle interessenze partecipative, pagg.135-136

¹⁴¹ Bilancio del Gruppo Generali, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Generali</u>

6. Banca Mediolanum S.p.A., Gruppo Mediolanum 142

Banca Mediolanum S.p.A. è uno dei principali attori nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Europa. È la società capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, il quale opera in cinque paesi europei, e del Conglomerato Finanziario Mediolanum. Banca Mediolanum S.p.A. controlla il 100%, direttamente o indirettamente, di sedici società. Per tale ragione, il Gruppo Mediolanum non rientra nel perimetro di studio di tale elaborato.

7. Banco BPM S.p.A., Gruppo Banco BPM¹⁴³

Il Gruppo Banco BPM è il terzo gruppo bancario in Italia "per numero di filiali, crediti netti verso la clientela e raccolta diretta ed indiretta da clientela" ¹⁴⁴. La società capogruppo Banco BPM S.p.A. controlla, direttamente o indirettamente, sedici società. Dalla lettura del bilancio consolidato si evince che vengono utilizzate per il consolidamento delle partecipazioni parziali sia l'Entity Theory che la Modified Parent Company Theory. Infatti, è stabilito che "per ogni aggregazione aziendale, le interessenze di minoranza possono essere rilevate al fair value o in proporzione alla quota detenuta nelle attività nette identificabili della società acquisita" ¹⁴⁵.

8. BPER Banca S.p.A., Gruppo BPER Banca 146

BPER Banca S.p.A. è a capo del Gruppo BPER Banca il quale è composto da "cinque banche italiane, compresa la Capogruppo, da una banca estera e da tredici società controllate sulle quali esercita attività di direzione e coordinamento" ¹⁴⁷. Nell'informativa finanziaria consolidata al 31 dicembre 2019 non viene specificata quale teoria di consolidamento viene utilizzata per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali.

9. Buzzi Unicem S.p.A., Gruppo Buzzi Unicem¹⁴⁸

Il Gruppo Buzzi Unicem è un gruppo multi-regionale internazionale il cui *core business* è la distribuzione e la vendita del cemento, del calcestruzzo e di aggregati naturali. Nella sezione del bilancio consolidato al 31/12/2019 denominata "Consolidamento" è espressamente riportata la

¹⁴² Bilancio del Gruppo Mediolanum, Bilancio Consolidato Gruppo Mediolanum

¹⁴³ Bilancio del Gruppo Banco BPM, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Banco BPM</u>

¹⁴⁴ Borsa Italiana, <u>Profilo Società Banco BPM S.p.A.</u>

¹⁴⁵Gruppo Banco BPM, *Gruppo Banco BPM Relazione finanziale annuale 2019*, Aggregazioni aziendali, avviamento e modifiche interessenze azionarie, pag. 208 e ss.

¹⁴⁶Bilancio del Gruppo BPER Banca, Bilancio Consolidato Gruppo BPER Banca

¹⁴⁷ Borsa Italiana, <u>Profilo Società BPER Banca S.p.A.</u>

¹⁴⁸ Bilancio del Gruppo Buzzi Unicem, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Buzzi Unicem</u>

seguente formula "per ciascuna transazione esiste la possibilità di valutare il patrimonio netto degli azionisti di minoranza nell'entità acquisita al valore equo, oppure moltiplicando le attività identificabili nette acquisite per la quota attribuibile a terzi"¹⁴⁹. Ciò implica che, la società capogruppo che redige il bilancio consolidato ha la possibilità di scegliere per ciascuna business combination quale teoria di consolidamento utilizzare.

10. Campari S.p.A., Campari Group¹⁵⁰

Davide Campari-Milano S.p.A. è la capogruppo del Campari *Group* ed è quotata sul Borsa Italiana dal 2001. Il Gruppo è il sesto *player* per importanza nel settore degli *spirit* di marca ed ha un *network* distributivo che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo. Al paragrafo "Aggregazioni Aziendali" del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, è previsto che la quota di pertinenza dei terzi possa essere valutata al *fair value* o in base alla percentuale degli interessi della minoranza nelle attività nette identificabili dell'impresa acquisita. Pertanto, anche Campari Group si riserva il diritto di scegliere la teoria di consolidamento in modo discrezionale.

11. CNH Industrial N.V., CNH Industrial Group 151

CNH Industrial N.V. è una società di diritto olandese che nasce dalla fusione, avvenuta nel 2013, tra CNH Global e Fiat Industrial. Le sue azioni sono quotate sul Mercato Telematico della Borsa Italiana sul segmento MTA e sulla Borsa di New York. Per tale ragione CNH Industrial N.V. redige il bilancio, d'esercizio e consolidato, sia ai sensi degli IAS/IFRS che degli US GAAP. Ai fini dell'analisi utile a tale elaborato verrà preso in esame il bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. Ai sensi di tale bilancio, nel paragrafo "Business combinations" è previsto che la scelta del metodo di misurazione della quota di pertinenza dei terzi, e di conseguenza della modalità di consolidamento delle partecipazioni parziali, viene effettuata transazione per transazione. Pertanto, le partecipazioni di minoranza possono essere valutate al fair value o in proporzione alla partecipazione della minoranza nel fair value netto delle attività identificabili.

12. DiaSorin S.p.A., DiaSorin *Group*¹⁵³

DiaSorin è un Gruppo multinazionale italiano quotato sul Mercato Telematico Azionario che è *leader* mondiale della diagnostica in vitro. Il Gruppo DiaSorin è specializzato nello sviluppo, produzione e

¹⁴⁹ Gruppo Buzzi Unicem, Bilancio Consolidato 2019, Consolidamento, pag. 73

¹⁵⁰ Bilancio del Gruppo Campari, <u>Bilancio Consolidato Campari Group</u>

¹⁵¹ Bilancio del Gruppo CNH Industrial, Bilancio Consolidato CNH Industrial Group

¹⁵² Gruppo CNH Industrial, 2019 Annual Report, Business combinations, pagg. 130-131

¹⁵³ Bilancio del Gruppo DiaSorin, <u>Bilancio Consolidato DiaSorin Group</u>

distribuzione di immunodiagnostica e test di diagnostica molecolare. All'interno del bilancio consolidato, nella sezione "Principles of Consolidation, valuation criteria and accounting principles" 154, si legge che inizialmente gli interessi delle minoranze nelle società partecipate sono valutati in base al fair value netto delle attività, delle passività e delle passività potenziali rilevate. Di conseguenza, da ciò emerge che il DiaSorin Group ha previsto la possibilità di adottare un'unica teoria di consolidamento delle partecipazioni parziali: la Modified Parent Company Theory. Inoltre, viene specificato che le aggregazioni aziendali completate prima del 01 gennaio 2010 sono state contabilizzate secondo la versione precedente del principio IFRS 3.

13. Enel S.p.A., Enel Group¹⁵⁵

Enel S.p.A. è una multinazionale dell'energia ed uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell'elettricità e del gas. La sua attività è focalizzata in Europa e in America Latina, infatti il Gruppo Enel è presente nel mondo in 48 Paesi con oltre 850 società controllate. Nel Bilancio Consolidato redatto da Enel S.p.A., all'interno del paragrafo "Aggregazioni aziendali" è specificata una differenziazione tra le *business combination* antecedenti al 01 gennaio 2010 e quelle successive. Nel primo caso è prevista la determinazione della quota di pertinenza dei terzi in proporzione alla quota di partecipazione detenuta dalla minoranza nelle attività nette, in ottemperanza dell'IFRS 3 pubblicato nel 2004. Nel secondo caso, invece, è prevista la possibilità di scegliere in che modo stimare la quota di pertinenza dei terzi, quindi la possibilità di scelta del metodo di consolidamento delle partecipazioni parziali.

14. Eni S.p.A., Eni *Group*¹⁵⁷

Eni è un'impresa integrata che opera in tutta la filiera dell'energia in 66 paesi del mondo ed ha circa 32.000 dipendenti.

Al paragrafo "Business Combination" del bilancio consolidato si legge testualmente che "nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l'eventuale goodwill a essi attribuibile (cd. partial goodwill method). In alternativa, è rilevato l'intero ammontare del goodwill generato

¹⁵⁴ DiaSorin Group, Annual Financial Report December 31 2019, *Principles of Consolidation, valuation criteria* and accounting principles, pag. 180

¹⁵⁵ Bilancio del Gruppo Enel, Bilancio Consolidato Enel Group

¹⁵⁶ Gruppo Enel, Relazione finanziaria annuale consolidata 2019, Aggregazioni aziendali, pagg. 185-186

¹⁵⁷ Bilancio del Gruppo Eni, <u>Bilancio Consolidato Eni Group</u>

dall'acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cd. full goodwill method); in quest'ultimo caso le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value, includendo pertanto anche il goodwill di loro competenza". Da ciò si desume che, il Gruppo adotta entrambe le teorie di determinazione dell'avviamento sancite dall'IFRS 3 Revised scegliendo in maniera selettiva a seconda di ciascuna business combination.

15. EXOR N.V., EXOR Group¹⁵⁸

EXOR è una società di diritto olandese, controllata dalla famiglia Agnelli, ed è una delle più grandi holding diversificate in Europa. EXOR e le sue controllate operano nel settore delle riassicurazioni, dell'industria automobilistica, delle attrezzature agricole e per l'edilizia, dei veicoli commerciali e nel calcio professionistico. In particolare EXOR N.V. controlla, direttamente o indirettamente, sei società e tra queste vi sono le seguenti tre: CNH Industrial N.V., FCA N.V. e Ferrari N.V.. Tali società sono anch'esse parte dell'Indice FTSE-MIB e di conseguenza sono stata analizzate o saranno analizzate nel seguente paragrafo. All'interno del bilancio consolidato redatto dall'EXOR N.V. non emerge alcunché rispetto le modalità di valorizzazione della quota di pertinenza della minoranza. Ciononostante, dall'analisi delle società da lei controllate che sono state prima menzionate, si evince che tutte e tre le società permettono nella redazione dei rispettivi sub-consolidati la possibilità di scegliere quale metodo di consolidamento utilizzare per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali. Di conseguenza, ai fini dell'analisi effettuata nel presente elaborato si ipotizzerà che anche EXOR N.V. permette il duplice trattamento.

16. Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA Group 159

FCA N.V. è una società di diritto olandese e progetta, sviluppa, produce e commercializza veicoli e i relativi servizi post-vendita, ricambi e sistemi di produzione in oltre 130 Paesi. Il Gruppo opera nel mercato automobilistico e possiede, tra gli altri, i seguenti marchi: Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Maserati. La società è quotata al New York Exchange oltre che sul Mercato Telematico Azionario.

La valorizzazione della quota di pertinenza dei terzi nelle aggregazioni aziendali può avvenire alternativamente, a seconda della transazione, sia in base al fair value sia in proporzione alla quota di pertinenza della minoranza nelle attività nette identificabili¹⁶⁰.

160 Ciò lo si evince dal bilancio consolidato di FCA Group, ed in particolare al paragrafo "Significant accounting policies", pag. 174

¹⁵⁸ Bilancio del Gruppo EXOR, <u>Bilancio Consolidato EXOR Group</u>

¹⁵⁹ Bilancio del Gruppo FCA, Bilancio Consolidato FCA Group

17. Ferrari N.V., Gruppo Ferrari 161

Le attività di Ferrari N.V., società di diritto olandese, e delle sue controllate sono focalizzate sulla progettazione, l'ingegneria, la produzione e la vendita di auto sportive di lusso ad alta prestazione. Le auto vengono progettate in Italia e vendute in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Come le altre società del Gruppo EXOR, anche Ferrari N.V. nella redazione del bilancio consolidato permette di stimare la quota di pertinenza della minoranza sia in base al *fair value* che in base alla quota di pertinenza della minoranza nelle attività nette identificabili della società acquisita. Ciò lo si evince dal bilancio consolidato del 31 dicembre 2019 ed in particolar modo dal paragrafo *Basis of consolidation* ¹⁶².

18. FinecoBank S.p.A., Gruppo FinecoBank¹⁶³

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa ed offre in un unico conto servizi di *banking, credit, trading* ed investimento. Dall'analisi del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 si evince che, FinecoBank S.p.A. controlla un'unica società, denominata *Fineco Asset Management DAC*, al 100%. Per tale ragione, il Gruppo Bancario FinecoBank non rientra nel perimetro di studio di tale elaborato.

19. Generali S.p.A., Gruppo Generali¹⁶⁴

Il Gruppo Generali è una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali. Il Gruppo, presente in oltre 50 paesi con più di 400 società, ha come capogruppo la società Assicurazioni Generali S.p.A., *leader* tra le compagnie assicurative italiane.

Nell'informativa finanziaria consolidata si legge che, per ogni "aggregazione aziendale il Gruppo decide se valutare le partecipazioni di minoranza nella società acquisita al fair value o alla quota proporzionale delle attività nette identificabili" 165. Pertanto, il Gruppo decide per ogni singola transazione quale teoria di consolidamento adottare.

¹⁶¹ Bilancio del Gruppo Ferrari, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Ferrari</u>

¹⁶² Gruppo Ferrari, Annual Report 2019, Basis of consolidation, pag. 213

¹⁶³ Bilancio del Gruppo Bancario FinecoBank, Bilancio Consolidato Gruppo Bancario FinecoBank

¹⁶⁴ Bilancio del Gruppo Generali, Bilancio Consolidato Gruppo Generali

¹⁶⁵ Gruppo Generali, *Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato 2019*, Principi di consolidamento, pag. 167 e ss.

20. Hera S.p.A., Gruppo Hera¹⁶⁶

Il Gruppo Hera è tra le maggiori *multiutility* nazionali ed opera nei settori: ambiente (gestione rifiuti), idrico (acquedotto, fognature e depurzione) ed energia (distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e sevizi di energia). Dall'analisi del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2019, ed in particolare del paragrafo "Aggregazioni di impresa" si evince che la scelta del metodo di valutazione delle interessenze della minoranza viene definito per ogni singola transazione, quindi è possibile che in alcuni casi venga valutata al *fair value* e in altri in base al pro-quota del valore delle attività nette identificabili.

21. Interpump Group S.p.A., Gruppo Interpump 168

Il Gruppo Interpump opera in due settori, quello dell'acqua e dell'olio. Infatti, è il maggiore produttore mondiale di pompe a pistoni ad alta pressione (Settore Acqua) ed uno dei più importanti produttori di componenti oleodinamici (Settore Olio). La capogruppo, Interpump Group S.p.A. è quotata sulla Borsa Italiana dal 1996. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 risulta che la Capogruppo detiene partecipazioni, dirette e indirette, in 103 società. Tali società sono consolidate integralmente indipendentemente dal fatto che siano controllate al 100% o in una percentuale minore. Per quanto concerne le partecipazioni parziali, nel paragrafo 3.2 Principi di consolidamento 169, viene specificato che per ciascuna *business combination* il Gruppo valuta quale metodologia utilizzare per la misurazione della quota di pertinenza dei terzi. Di conseguenza, il Gruppo Interpump a volte consolida le partecipazioni parziali adottando l'*Entity Theory* ed altre utilizzando la *Modified Parent Company Theory*.

22. Intesa SanPaolo S.p.A., Gruppo Intesa Sanpaolo 170

Il Gruppo Intesa SanPaolo è per dimensioni il più importante gruppo bancario in Italia ed è uno dei principali gruppi bancari in Europa. L'attività del gruppo si articola in sei divisioni ¹⁷¹:

- 1. Divisione Banca dei Territori;
- 2. Divisione IMI Corporate & Investment Banking;

¹⁶⁶ Bilancio del Gruppo Hera, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Hera</u>

¹⁶⁷ Gruppo Hera, Bilancio consolidato e separato 2019, Aggregazioni di impresa, pag. 186

¹⁶⁸ Bilancio del Gruppo Interpump, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Interpump</u>

¹⁶⁹ Gruppo Interpump, *Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019*, Principi di consolidamento, pag. 50 e ss.

¹⁷⁰ Bilancio del Gruppo Intesa Sanpaolo, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Intesa Sanpaolo</u>

¹⁷¹ Sito Ufficiale Gruppo Intesa SanPaolo

- 3. Divisione International Subsidiary Banks;
- 4. Divisione Private Banking;
- 5. Divisione Asset Management;
- 6. Divisione Insurance.

Al 31 dicembre 2019, la società capogruppo controlla integralmente 117 società e possiede partecipazioni parziali in 19. Per quest'ultime, nel bilancio consolidato 172 viene sancito che le quote di minoranze nelle società acquisite possono essere misurate alternativamente o in base al *fair value* o in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili delle società acquisite

23. Inwit S.p.A.¹⁷³

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. opera nel territorio italiano nell'ambito delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche. La società non è la capogruppo di alcun gruppo aziendale ma è esclusivamente controllata da TIM S.p.A.. Per tale ragione è fuori dal perimetro di ricerca dello studio di tale elaborato.

24. Italgas S.p.A., Gruppo Italgas 174

Italgas S.p.A. è l'attore principale sul territorio della Repubblica Italiana della distribuzione del gas naturale ed è il terzo operatore in Europa per clienti finali serviti. In particolare, il Gruppo governa una rete che si estende per oltre 70.000 km e serve oltre 7,5 mln di clienti finali. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 rientrano nell'area di consolidamento sei società, di queste su tre ha il controllo tramite il possesso di partecipazioni parziali. Per queste, nella sezione "Aggregazioni aziendali" 175, si legge che il valore della quota di pertinenza dei terzi può essere determinata "sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l'eventuale goodwill ad essi attribuibile. In alternativa, è rilevato l'intero ammontare del goodwill generato dall'acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi; in quest'ultimo caso, le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo anche il goodwill di loro competenza. La scelta delle modalità di determinazione del goodwill è operata in maniera selettiva per ciascuna operazione di business combination".

¹⁷² Gruppo Intesa SanPaolo, *Bilanci 2019*, Metodi di consolidamento, pag. 201

¹⁷³ Bilancio Inwit S.p.A., Bilancio Esercizio Inwit S.p.A.

¹⁷⁴ Bilancio del Gruppo Italgas, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Italgas</u>

¹⁷⁵ Gruppo Italgas, Relazione Finanziaria Annuale 2019, Aggregazioni aziendali, pag. 169

25. Leonardo S.p.A., Gruppo Leonardo 176

Il Gruppo Leonardo è un importante operatore industriale nel settore delle alte tecnologie ed è attivo nei settori degli Elicotteri, Elettronica per la Difesa e la Sicurezza ed Aereonautica e Spazio. Ad oggi, il Gruppo opera in quattro mercati nazionali: Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti d'America ed ha una presenza industriale e commerciale in 40 paesi in tutto il mondo. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 risultano consolidate in modo integrale 91 società, che la società capogruppo Leonardo S.p.A. controlla direttamente o indirettamente.

Nella sezione "Principi Contabili" dell'informativa finanziaria di gruppo risulta che, in caso di acquisizione di partecipazioni di controllo non totalitarie, l'avviamento inscritto in bilancio è totalmente attribuibile al Gruppo. Di conseguenza, il valore delle interessenze dei terzi viene stimata adottando un'unica metodologia tra quelle sancite dall'IFRS 3 *Revised*, ovvero in base alla quota di partecipazione detenute dai terzi nelle attività nette identificabili della società acquisita. In conclusione quindi, il Gruppo Leonardo consolida le partecipazioni parziali tramite l'adozione della *Modified Parent Company Theory*.

26. Mediobanca S.p.A., Gruppo Mediobanca¹⁷⁸

Mediobanca S.p.A. è quotata sulla Borsa Italiana dal 1956. Il Gruppo Mediobanca è sul territorio italiano leader nel settore dell'*investment banking* ed è uno dei principali attori nel credito al consumo. Nel bilancio consolidato sono incluse integralmente, oltre la società Capogruppo, 39 società di cui Mediobanca S.p.A. detiene il controllo diretto o indiretto. Dal bilancio consolidato al 30 giugno 2019¹⁷⁹ non si evince la modalità con cui viene stimata la quota di pertinenza dei terzi e di conseguenza la teoria di consolidamento adottata per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali.

27. Moncler S.p.A., Gruppo Moncler¹⁸⁰

Il Gruppo Moncler opera, nel settore dell'abbigliamento, attraverso cinque strutture regionali: la Region Europa, la Region Asia Pacifico, la Region Giappone, la Region Americhe ed infine la Region Corea. Il bilancio consolidato del Gruppo include Moncler S.p.A., Industries S.p.A., società

¹⁷⁶ Bilancio del Gruppo Leonardo, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Leonardo</u>

¹⁷⁷ Gruppo Leonardo, *Relazione Finanziaria Annuale 2019*, Principi Contabili, pag. 113 e ss.

¹⁷⁸ Bilancio del Gruppo Mediobanca, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Mediobanca</u>

¹⁷⁹ La società capogruppo Mediobanca S.p.A. chiude il bilancio al 30 giugno, di conseguenza il bilancio consolidato preso in esame è quello al 30 giugno 2019

¹⁸⁰ Bilancio del Gruppo Moncler, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Moncler</u>

direttamente controllata dalla Capogruppo, e 35 società controllate direttamente ed indirettamente da Moncler S.p.A..

Attraverso l'analisi della relazione finanziaria consolidata al 31/12/2019¹⁸¹ si evince che il Gruppo Moncler stima la quota di patrimonio di interessenza di terzi attraverso entrambe le modalità sancite dal principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised*. La scelta del metodo di stima viene effettuata operazione per operazione. Di conseguenza, il Gruppo adotta, per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali, a seconda della *business combination*, la *Pure Parent Company Theory* o l'*Entity Theory*.

28. Nexi S.p.A., Gruppo Nexi¹⁸²

Il Gruppo Nexi è il principale attore sul territorio italiano in numerosi settori dell'industria finanziaria. Tra i segmenti in cui opera troviamo: servizi alle Aziende, gestione degli ATM, Interbank Corporate Banking e servizi di Clearing & Settlement¹⁸³. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 rientrano nel perimetro di consolidamento, oltre la Capogruppo, 8 società. Di queste società, 5 sono consolidate integralmente in quanto Nexi S.p.A. ne detiene il controllo mentre 3 vengono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Dall'analisi effettuata sul bilancio consolidato al 31/12/2019 non emerge quale teoria è usata dal Gruppo per il consolidamento delle partecipazioni parziali.

29. Pirelli & C. S.p.A., Gruppo Pirelli¹⁸⁴

Pirelli & C. S.p.A. si quotata sul Mercato Telematico della Borsa Italiana. è una *Pure Consumer Tyre Company* focalizzata soprattutto sul mercatore dei pneumatici *High Value*, infatti è uno dei più importanti produttori di pneumatici e fornitore di servizi accessori. La società Capogruppo detiene il controllo di 92 entità.

Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, al paragrafo "Aggregazioni Aziendali (*Business combinations*)" si legge che, nel caso di acquisizioni di partecipazioni parziali, la quota di pertinenza dei terzi può essere valutata al *fair value* oppure in proporzione alla quota delle minoranze nel *fair value* netto delle attività acquisite.

¹⁸¹ Gruppo Moncler, Relazione Finanziaria Annuale 2019, Aggregazioni Aziendali, pag. 90

¹⁸² Bilancio del Gruppo Nexi, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Nexi</u>

¹⁸³ Overview Gruppo Nexi

¹⁸⁴ Bilancio del Gruppo Pirelli, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Pirelli</u>

¹⁸⁵ Gruppo Pirelli, Annual Report 2019, Aggregazioni aziendali (Business combinations), pag. 342

30. Poste Italiane S.p.A., Gruppo Poste Italiane 186

Poste Italiane S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 2015 ed è *leader* in Italia del settore finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 risultano che sono consolidate integralmente 15 società, mentre solo valutate con il metodo del Patrimonio netto le partecipazioni in 4 società¹⁸⁷. Dall'analisi della relazione finanziaria annuale oggetto di studio non emerge quale sia la teoria di consolidamento utilizzata per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali.

31. Prysmian S.p.A., Prysmian Group¹⁸⁸

Prysmian S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico della Borsa Italiana da maggio 2007 e da settembre 2007 è stata inclusa nell'indice FTSE-MIB. Il Gruppo Prysmian produce cavi e sistemi relativi ad accessori per l'industria dell'energia e della telecomunicazione ed è *leader* mondiale nel suo settore di riferimento.

Dalla lettura del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 non si evince in che modo il Gruppo abbia deciso di valorizzare la quota di pertinenza dei terzi e quindi quale teoria di consolidamento utilizza per la contabilizzazione delle *business combinations* che hanno ad oggetto partecipazioni parziali.

32. Recordati S.p.A., Gruppo Recordati¹⁸⁹

Recordati è un gruppo farmaceutico internazionale e la sua capogruppo, Recordati S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1984 e ad oggi anche sulla *London Stock Exchange*. La società capogruppo detiene il 100% di tutte le società da lei controllate con eccezione di sole due. In particolare, detiene il 99% della società Recordati Rare Diseases Italy S.R.L. e il 90% della società tunisina Opalia Pharma S.A. Anche quest'ultima società è stata consolidata al 100% utilizzando il metodo di acquisizione anticipata sancito dal principe contabile IAS 32¹⁹⁰. Per tale ragione, il Gruppo Recordati risulta essere fuori il perimetro di analisi del presente elaborato.

[Gruppo Poste Italiane, Relazione Finanziaria Annuale 2019, Criteri e metodologie di consolidamento, pag. 306]

¹⁸⁶ Bilancio del Gruppo Poste Italiane, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Poste Italiane</u>

¹⁸⁷ Sono valutate con il metodo del Patrimonio netto "le partecipazioni in società controllate non significative, in società nelle quali il Gruppo ha un'influenza notevole e in joint venuture".

¹⁸⁸ Bilancio del Gruppo Prysmian, Bilancio Consolidato Prysmian Group

¹⁸⁹ Bilancio del Gruppo Recordati, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Recordati</u>

¹⁹⁰ Gruppo Recordati, *Bilancio 2019*, Patrimonio Netto attribuibile a partecipazioni di terzi, pag. 88

33. Saipem S.p.A., Gruppo Saipem¹⁹¹

Il Gruppo Saipem, operante in 65 paesi, è attivo nell'industria petrolifera, occupandosi principalmente di attività con idrocarburi, petrolio e gas. È inoltre un gruppo leader nella fornitura di servizi di ingegneria. Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Saipem S.p.A. e delle società italiane ed estere controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo.

All'interno del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è scritto che nel caso di acquisto di una partecipazione di controllo non totalitaria, la quota di interessenza dei terzi è stimata "sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l'eventuale goodwill ad essi attribuibile (cd. partial goodwill method). In alternativa, è rilevato l'intero ammontare del goodwill generato dall'acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cd. full goodwill method); in quest'ultimo caso le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo pertanto anche il goodwill di loro competenza" 192. In conclusione, il Gruppo Saipem adotta entrambe le teorie di consolidamento scegliendo in maniera selettiva per ciascuna aggregazione aziendale.

34. Snam S.p.A., Gruppo Snam¹⁹³

Il Gruppo Snam è un gruppo integrato che presidia le attività regolate del settore del gas. La capogruppo, Snam S.p.A., è una delle società *leader* nel settore delle infrastrutture energetiche.

Per quanto riguarda la valorizzazione della quota di competenza delle minoranze a seguito dell'acquisto di partecipazioni parziali di controllo, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019¹⁹⁴ si evince che la Capogruppo ha la possibilità di scegliere tra l'adottare il c.d. *Partial goodwill method*, tramite il quale la quota di pertinenza dei terzi non ingloberebbe la quota di avviamento a loro attribuibile, oppure il c.d. *Full goodwill method*, in base al quale invece le interessenze dei terzi verrebbe valuta al *fair value* includendo quindi anche la quota di avviamento di loro competenza. Di conseguenza, anche per il Gruppo Snam la scelta del metodo da utilizzare è operata in maniera selettiva in base alla singola aggregazione aziendale.

¹⁹¹ Bilancio del Gruppo Saipem, Bilancio Consolidato del Gruppo Saipem

¹⁹² Gruppo Saipem, Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, Business combination, pag. 151

¹⁹³ Bilancio del Gruppo Snam, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Snam</u>

¹⁹⁴ Gruppo Snam, Relazione Finanziaria Annuale 2019, Aggregazioni aziendali, pag. 228

35. STMicroelectronics N.V., Gruppo ST¹⁹⁵

STMicroelectronics N.V. è una società di diritto olandese quotata alla Borsa di New York e di Parigi dal 1994 e alla Borsa Italiana dal 1998. Il Gruppo ST è *leader* mondiale "*nei semiconduttori e fornisce* prodotti e soluzioni intelligenti ed efficienti dal punto di vista del consumo di energia che danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano"¹⁹⁶. La società Capogruppo redige il bilancio consolidato sia ai sensi degli US GAAP ¹⁹⁷che ai sensi dei principi contabili internazionali. Ai fini dello studio utile al presente elaborato è stato analizzato il bilancio consolidato redatto conformemente agli IAS/IFRS. Nella sezione del bilancio denominata "Business combinations and goodwill"¹⁹⁸ si legge che la quota di pertinenza dei terzi, nel caso di acquisizione di partecipazioni di controllo parziali, viene valutata al fair value. Di conseguenza, il Gruppo ST adotta esclusivamente l'Entity Theory per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali.

36. Telecom Italia S.p.A., Gruppo TIM¹⁹⁹

Il Gruppo TIM opera principalmente nel settore delle comunicazioni ed in particolar modo in quello delle telecomunicazioni fisse e mobili. È la più importante realtà ICT sul territorio della Repubblica Italiana ed opera principalmente, oltre che in Italia, anche nel bacino del Mediterraneo e in Sud America.

Nel bilancio consolidato al 31dicembre 2019²⁰⁰, redatto da TIM S.p.A., si legge che l'avviamento è determinato dalla differenza dei due seguenti aggregati:

1) "la sommatoria di:

- corrispettivo;
- l'importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita valutata in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili dell'acquisita espresse al relativo fair value;
- nel caso di un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value alla data di acquisizione del controllo della partecipazione già posseduta nell'impresa acquisita;
- 2) il fair value delle attività identificabili acquisite al netto delle passività identificabili assunte, misurate alla data di acquisizione del controllo."

¹⁹⁵ Bilancio del Gruppo ST, <u>Bilancio Consolidato Gruppo ST</u>

¹⁹⁶ Borsa Italiana - STMicroelectronics N.V. profilo societario

¹⁹⁷ Bilancio Consolidato US GAAP

¹⁹⁸ Gruppo ST, STMicroelectronics N.V. Annual Report 2019, Business combinations ang goodwill, pag. 89

¹⁹⁹ Bilancio del Gruppo TIM, <u>Bilancio Consolidato Gruppo TIM</u>

²⁰⁰ Gruppo TIM, 2019 Relazione finanziaria annuale, Avviamento, pag. 134

Dalla lettura della modalità di calcolo dell'avviamento, si evince che il Gruppo TIM adotta un'unica teoria per il consolidamento delle partecipazioni parziali, ovvero la *Modified Parent Company Theory*.

37. Tenaris S.A., Gruppo Tenaris²⁰¹

Tenaris S.A., società di diritto lussemburghese, ha le sue azioni quotate alla Borsa Italiana, alla Borsa Messicana e alla Borsa di New York. Il Gruppo Tenaris è il più importante produttore e fornitore a livello mondiale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas.

All'interno del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nel paragrafo "*Group accounting*" 202, risulta che il Gruppo valuta la quota di pertinenza dei terzi in base al *fair value* o in base alla percentuale di partecipazione delle minoranze nelle attività nette delle società acquisite.

38. Terna S.p.A., Terna Group²⁰³

Terna S.p.A. "è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell'elettricità in alta e altissima tensione e svolge un servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica"²⁰⁴.

L'area di consolidamento comprende, oltre la Capogruppo, le società da lei controllate direttamente o indirettamente. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 risultano essere incluse 23 società che sono controllate da Terna S.p.A.. Dalla lettura dell'informativa finanziaria consolidata non risulta essere scritta la teoria di consolidamento utilizzata per le partecipazioni parziali

39. UniCredit S.p.A., Gruppo UniCredit²⁰⁵

Il Gruppo Unicredit è uno dei principali gruppi bancari presenti in Italia, i settori in cui opera si suddividono in *Commercial Banking* (che include anche il *Private Banking* e il *Wealth Management*) rivolto agli individui, alle imprese e in *Corporate & Investment Banking*.

Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 emerge nella sezione denominata "Parte G- Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda", che le *business combinations* sono contabilizzate attraverso l'*acquisition method* richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised.* Tuttavia, non viene specificato alcunché sulle modalità di stima delle interessenze dei terzi

²⁰¹ Bilancio del Gruppo Tenaris, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Tenaris</u>

²⁰² Gruppo Tenaris, Annual report 2019, Group accounting, pag. 134

²⁰³ Bilancio del Gruppo Terna, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Terna</u>

²⁰⁴ Borsa Italiana - Terna S.p.A. profilo societario

²⁰⁵ Bilancio del Gruppo UniCredit, Bilancio Consolidato Gruppo UniCredit

e di conseguenza sulle modalità di consolidamento delle partecipazioni parziali detenute dalla Capogruppo.

40. Unipol S.p.A., Gruppo Unipol²⁰⁶

Il Gruppo Unipol è "il secondo gruppo assicurativo sul mercato italiano e il primo nel ramo Danni, tra i primi dieci in Europa" ²⁰⁷. Il Gruppo esercita attività di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione.

Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 risultano essere consolidati integralmente i dati della Capogruppo con quelli delle società che controlla direttamente o indirettamente, queste risultano essere alla data di chiusura del bilancio 57. Dalla lettura dell'informativa finanziaria consolidata non emergono le scelte del Gruppo in merito al consolidamento delle partecipazioni parziali.

4.3 Riepilogo dei risultati

Analizzando il bilancio consolidato delle 40 società che costituiscono il paniere dell'indice FTSE-MIB è emerso che, di queste società, solamente 36 possono esser parte del campione utile al presente elaborato, poiché 4 società hanno caratteristiche tali per cui debbono essere escluse dal campione oggetto della ricerca.

Denominazione S.p.A.	Denominazione Gruppo	I	Analisi	Note
Banca Mediolanum S.p.A.	Gruppo Mediolanum			Fuori perimetro di analisi
FinecoBank S.p.A.	Gruppo FinecoBank			Fuori perimetro di analisi
Inwit S.p.A.				Fuori perimetro di analisi
Recordati S.p.A.	Gruppo Recordati			Fuori perimetro di analisi
	7	Totale	4	

Figura 8 – Riepilogo delle Società escluse dal perimetro di analisi

In particolare:

- Banca Mediolanum S.p.A. detiene esclusivamente partecipazioni integrali nelle società da lei controllate;

- FinecoBank S.p.A. controlla solamente una società e la relativa partecipazione è al 100%;
- Inwit S.p.A. non redige il bilancio consolidato non detenendo partecipazioni di controllo;
- Recordati S.p.A., detiene soltanto una partecipazione parziale al 90%, la quale è stata consolidata utilizzando il metodo di acquisizione anticipata sancito dal principe contabile IAS 32.

²⁰⁶ Bilancio del Gruppo Unipol, <u>Bilancio Consolidato Gruppo Unipol</u>

²⁰⁷ Borsa Italiana - Unipol S.p.A. profilo societario

Il campione finale dell'analisi è quindi costituito da 36 società. Tuttavia, dalla lettura dell'informativa finanziaria consolidata dei Gruppi in analisi non è emersa alcuna evidenza sulla Teoria di consolidamento utilizzata dalla Capogruppo per 11 società costituenti il panel.

Denominazione S.p.A.	Denominazione Gruppo
A2A S.p.A.	Gruppo A2A
Amplifon S.p.A.	Gruppo Amplifon
Banca Generali S.p.A.	Gruppo Generali
BPER Banca S.p.A.	Gruppo BPER Banca
Mediobanca S.p.A.	Gruppo Mediobanca
Nexi S.p.A.	Gruppo Nexi
Poste italiane S.p.A.	Gruppo Poste italiane
Prysmian S.p.A.	Gruppo Prysmian
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	Gruppo Terna
UniCredit S.p.A.	Gruppo UniCredit
Unipol S.p.A.	Gruppo Unipol
Totale	11

Figura 9 - Riepilogo delle Società di cui la Teoria di consolidamento utilizzata non si desume dalla lettura del consolidato

Delle restanti 25 società, si riporta di seguito una schematizzazione delle scelte adottate dalla Capogruppo per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali nei rispettivi bilanci consolidati:

Denominazione S.p.A.	Denominazione Gruppo Entity	Theory Modified Parent Company Theory	Ambedue
Atlantia S.p.A.	Gruppo Atlantia		
Azimut Holding S.p.A.	Gruppo Azimut		
Banco BPM S.p.A	Gruppo Banco BPM		
Buzzi Unicem S.p.A.	Gruppo Buzzi Unicem		
Campari - Milano S.p.A.	Gruppo Campari		
CNH Industrial N.V.	CNH Industrial Group		
DiaSorin S.p.A.	Gruppo DiaSorin		
Enel S.p.A.	Gruppo Enel		
Eni S.p.A.	Gruppo Eni		
Exor N.V.	Exor Group		
Ferrari N.V.	Ferrari Group		
Fiat Chrysler Automobiles	Fiat Chrysler Automobiles Group		
Generali S.p.A.	Gruppo Generali		
Hera S.p.A.	Gruppo Hera		
Interpump Group S.p.A.	Gruppo Interpump		
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Gruppo Intesa Sanpaolo		
Italgas S.p.A.	Gruppo Italgas		
Leonardo S.p.A.	Gruppo Leonardo		
Moncler S.p.A.	Gruppo Moncler		
Pirelli & C. S.p.A.	Gruppo Pirelli		
Saipem S.p.A.	Gruppo Saipem		
Snam S.p.A.	Gruppo Snam		
STMicroelectronics N.V.	STMicroelectronics Group		
Telecom Italia S.p.A.	Gruppo TIM		
Tenaris S.A.	Tenaris Group		
	Totale 1	. 3	21

Figura 10 - Riepilogo Teoria di consolidamento utilizzata

Dalla tabella riepilogativa dell'indagine effettuata è evidente come esclusivamente quattro Società Capogruppo hanno effettuato una scelta univoca, mentre tutte le restanti si riservano la possibilità di scegliere quale teoria di consolidamento utilizzare a seconda delle singole operazioni di *business combination*.

In particolare, unicamente le seguenti società hanno compiuto una specifica scelta:

- DiaSorin S.p.A.: *Modified Parent Company Theory*;
- Leonardo S.p.A.: *Modified Parent Company Theory*;
- STMicroelectronics N.V.: *Entity Theory*;
- Telecom Italia S.p.A.: Modified Parent Company Theory.

Appare chiaro come le Società di diritto italiano che hanno effettuato una scelta si siano orientate tutte verso l'approccio ibrido della *Modified Parent Company Theory* che comporta la rilevazione al *fair value* integrale per tutti i beni escluso l'avviamento, per il quale invece si rilevale solo il *fair value* di competenza della maggioranza.

Comunque, a prescindere dalla teoria che hanno deciso di adottare, solo per queste 4 società si può evincere come è stato generato l'avviamento inscritto nel bilancio consolidato. In tutti gli altri 21 casi, infatti, l'avviamento inserito nell'informativa finanziaria consolidata è il frutto di applicazioni di teorie diverse e di conseguenza assume un valore eterogeno, non analizzabile.

Si ritiene utile sottolineare, quindi, che dall'analisi delle 36 società costituenti l'indice FTSE-MIB²⁰⁸ la maggior parte di esse, ovvero 21, hanno optato per non effettuare un'unica scelta bensì hanno deciso di riservarsi la possibilità di scegliere, transazione per transazione, quale teoria adottare.

A dimostrazione di ciò, si riporta la proposizione emblematica individuata nei bilanci consolidati delle 21 società: "Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l'eventuale goodwill ad essi attribuibile (cd. partial goodwill method).

In alternativa, è rilevato l'intero ammontare del goodwill generato dall'acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cd. full goodwill method); in quest'ultimo caso le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo pertanto anche il goodwill di loro competenza.

La scelta delle modalità di determinazione del goodwill (partial goodwill method o full goodwill method) è operata in maniera selettiva per ciascuna business combination "209".

²⁰⁹ Gruppo Saipem, Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, Business combination, pag. 151

²⁰⁸ Escluse le restanti 4 società che sono fuori il perimetro di applicazione dell'indagine

In conclusione, dall'indagine effettuata sono emersi i seguenti risultati:

Fuori ambito di applicazione	Non emerge dalla lettura del consolidato	Entity Theory	Modified Parent Company Theory	Ambedue
4	11	1	3	21

Figura 11 – Riepilogo finale dell'analisi

L'esame delle risultanze dell'indagine empirica effettuate ha messo in evidenza che le imprese hanno utilizzato l'alternativa lasciata dallo IASB non scegliendo, nella maggior parte dei casi, in modo univoco, ma lasciandosi aperte le due opzioni; questo atteggiamento non può non essere censurato, anche con riferimento allo stesso IASB che lo ha permesso, in quanto consente una redazione del bilancio consolidato opportunistica per i gruppi e poco intellegibile per i fruitori dello consolidato che spesso non sanno con quale tecnica è stato costruito il consolidato stesso.

Infatti, le numerose critiche pervenute all'*Exposure draft of Proposed Amendaments to IFRS* emanato nel 2005, che prevedendo la rilevazione della quota parte dell'avviamento attribuibile alla minoranza (approccio *full-goodwill*) permetteva l'iscrizione nel bilancio consolidato anche di una quota dell'avviamento per il quale il gruppo non aveva sostenuto alcun onere, hanno portato lo IASB a cambiarne il contenuto e ad emanare l'IFRS 3 *Revised*.

Con tale principio, come già approfonditamente esaminato, è possibile stimare la quota di pertinenza dei terzi tramite due modalità alternative:

- 1) in base al suo fair value;
- 2) in base alla percentuale delle minoranze nel *net assets* identificabile della società acquisita.

L'applicazione di una modalità piuttosto che dell'altra genera, non solo la possibilità che Gruppi diversi stimino in maniera differente la quota di pertinenza dei terzi, ma anche la conseguenza che l'avviamento iscritto nell'informativa finanziaria consolidata sia a sua volta differente a seconda delle modalità con cui la quota di pertinenza dei terzi venga stimata.

Infatti, laddove si scelga la prima opzione si rileverebbe in bilancio sia la quota di avviamento della maggioranza azionaria che quella di spettanza dei terzi; viceversa, applicando la seconda possibilità non verrebbe iscritto in bilancio il *goodwill* di pertinenza dei terzi.

È opportuno osservare che è condivisibile l'introduzione della possibilità di procedere alla valorizzazione della quota di pertinenza dei terzi in base al *fair value*²¹⁰, in quanto significa

[Fortuna, F. (2019), Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria: le indicazioni del Revised IFRS 3, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 11-12, Rirea, pag. 11]

²¹⁰ "Questa considerazione non attiene tanto alla valutazione della posta in sé e per sé, in quanto, il bilancio consolidato non è finalizzato a fornire un'informativa significativa ai soci di minoranza del gruppo"

simmetricamente permettere la rilevazione integrale dell'avviamento e, ricordando che lo scopo principale del bilancio è quello di fornire ai suoi lettori informazioni utili al fine di poter prendere decisioni economiche, l'indicazione del valore complessivo dell'avviamento darebbe una migliore rappresentazione delle potenzialità dell'aziendale e delle sue capacità di generare nel tempo flussi di cassa. Tuttavia, non convince pienamente la possibilità offerta alle società di scegliere discrezionalmente tra le due alternative, le quali conducono a valori completamente differenti.

A dimostrazione di ciò vi è l'indagine effettuata sulle società appartenenti l'indice FTSE-MIB. Dalla lettura dei bilanci consolidati si evince che la tendenza della maggior parte delle Capogruppo è il non effettuare una specifica scelta, ma il riservarsi il diritto di decidere operazione per operazione quale teoria utilizzare. Ne consegue che tali società adotteranno una teoria o l'altra a seconda delle loro necessità e convenienze. Inoltre, poiché lo IASB concede un'ampia discrezionalità, oltre ad incorrere in comportamenti opportunistici da parte dei gruppi aziendali, si rischia di compromettere l'armonizzazione contabile e la conseguente comparabilità dei bilanci²¹¹, obiettivo, tra l'altro, del progetto congiunto avviato tra lo IASB e il FASB²¹². Infine, la possibilità offerta alle società causa un ulteriore elemento di divergenza rispetto a quanto previsto dagli US GAAP, concorrendo quindi ad allontanare il progetto dal suo inziale obiettivo, ovverosia far convergere i due *Standard Setters* verso regole omogenee in tema di aggregazioni aziendali.

²¹¹ Di questo né è pienamente consapevole lo IASB che, all'interno delle *Basis for Conclusion*, dichiara: "In general, the IASB believes that alternative accounting methods reduce the comparability of financial statements" [International Accounting Standards Board (2008), *Basis for Conclusions on IFRS 3 Business Combination*, BC 209]

²¹² Fortuna, F. (2019), *Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria: le indicazioni del Revised IFRS 3*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 11-12, Rirea

Conclusioni

La crescente globalizzazione dell'attività economica ha generato l'esigenza di una maggiore omogeneità ed integrazione dei sistemi contabili a livello sopranazionale portando al c.d. processo di armonizzazione contabile. In questo ambito si inserisce il *joint-project*, avviato tra l'*International Accounting Standards Board* (IASB) e il *Financial Accounting Standards Board* (FASB), finalizzato a predisporre regole omogenee per il trattamento contabile delle *business combination* al fine di migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria.

La prima fase del progetto congiunto portò alla pubblicazione del principio SFAS 141, nel 2001, e dell'IFRS 3, nel 2004. Tra le modifiche più rilevanti, rispetto la disciplina previgente, si sottolinea l'eliminazione del *pooling of interests* e l'introduzione di un unico metodo per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, il *purchase method*. Un'ulteriore importante innovazione fu l'introduzione del divieto di sottoporre l'avviamento, generato attraverso l'operazione di aggregazione, al processo di ammortamento. Infatti, lo SFAS 141 e l'IFRS 3, richiedevano che l'eventuale perdita subita dal *goodwill* venisse controllata annualmente.

Nonostante il progetto iniziale avesse come finalità quella di ottenere la piena convergenza nel trattamento contabile delle *business combination*, tuttavia, anche con l'emanazione dei principi sopra citati non si era riusciti ad ottenere un'armonizzazione completa in materia.

Per tale ragione, si arrivò, a completamento della *Phase II*, alla pubblicazione dei principi *Revised* SFAS 141 (2007) e *Revised* IFRS 3 (2008). Tali principi contabili hanno imposto, per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, l'*acquisition method*. Con il passaggio dal *purchase method* al nuovo metodo, la valutazione delle poste oggetto dell'acquisizione non viene più incentrata sul criterio del costo sostenuto ma sul valore al *fair value*. Tale scelta è stata attuata dai due *Standard Setters*, sempre, nell'ottica di poter migliorare la comparabilità e la leggibilità dei bilanci.

Spostando l'attenzione sulla disciplina delle *business combinations*, prevista all'interno dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, la versione iniziale dell'IFRS 3 stabiliva che la determinazione del *goodwill* dovesse essere impostata come la differenza tra il prezzo sostenuto dalla società acquirente e la corrispondente frazione di patrimonio netto nelle attività nette dell'acquisita, valutate al *fair value*. In questo modo, nell'informativa finanziaria consolidata avveniva la rilevazione dell'avviamento per la sola quota parte di competenza del Gruppo e l'iscrizione delle restanti attività e delle passività al loro *fair value* integrale. Di conseguenza, la quota di pertinenza dei terzi inscritta nel bilancio consolidato era pari alla percentuale di loro competenza nel patrimonio netto della società acquisita nel *fair value* netto delle attività della stessa. Tale modalità di stima è riconducibile alla teoria di consolidamento delle partecipazioni parziali denominata *Modified Parent Company Theory*.

Con riferimento alla rilevazione dell'avviamento e della quota di pertinenza dei terzi, la versione definita del principio contabile IFRS 3, denominato *Revised*, ha introdotto modifiche sostanziali. Infatti, a seguito delle numerose critiche pervenute nei confronti della proposta di modifica contenuta all'interno dell'*Exposure Draft*, lo IASB, allo scopo di convergere verso una soluzione che avrebbe ottenuto il parere favorevole di un numero sufficienti di membri del *Board*. Difatti, ha deciso di introdurre una duplice alternativa, permettendo ai Gruppi di decidere se adottare la *Modified Parent Company Theory* o l'*Entity Theory*, giungendo a valori del *goodwill*, e conseguentemente della quota di pertinenza dei terzi, che nel primo caso possono avvicinarsi a quelli che si otterrebbero tramite l'applicazione della versione originaria del principio contabile mentre nella seconda ipotesi a quelli che si conseguirebbero con l'adozione della proposta contenuta nell'*Exposure Draft*.

Alla luce di quanto esposto fino ad ora riguardo la valorizzazione della posta avviamento e della quota di pertinenza dei terzi, si è osservato, dopo aver analizzato l'evoluzione della disciplina, che uno dei principiali obiettivi del processo di convergenza tra il FASB e lo IASB era quello di raggiungere la piena comparabilità dei bilanci, ossia l'uniformità delle valutazioni e la riduzione del grado di soggettività delle stesse, specialmente tramite la rimozione delle alternative utilizzabili nel trattamento contabile delle diverse poste patrimoniali.

Pertanto, risulta ancora più stridente la scelta operata dallo IASB in tema di valutazione della quota di pertinenza dei terzi. Avendo previsto una duplice possibilità per la misurazione degli interessi non di controllo, ne consegue che i bilanci consolidati dei gruppi aziendali presentino tale voce stimata in base a metodologie differenti, obbligando i fruitori del consolidato alla ricostruzione delle tecniche sottostanti al fine di poter confrontare le diverse realtà aziendali.

In aggiunta a quanto detto, la ricerca empirica effettuata nel presente elaborato ha dimostrato che la maggior parte dei gruppi aziendali, costituenti il paniere dell'analisi, non effettua una specifica scelta per la misurazione degli interessi di terzi ma si riserva il diritto di decidere operazione per operazione quale teoria utilizzare. In questo modo, oltre ad essere compressa la comparabilità dei bilanci, si incorrere in comportamenti opportunistici da parte dei gruppi aziendali che adotteranno una teoria o l'altra a seconda delle loro necessità e convenienze.

Alla luce delle considerazioni presentate nel corso della trattazione, si ritiene valido il progetto congiunto, avviato all'inizio del nuovo millennio, dallo IASB e dal FASB finalizzato alla convergenza dei principi contabili in materia di *business combination* allo scopo di adempiere alle esigenze di comparabilità, chiarezza e trasparenza. Tuttavia, permangono ad oggi ancora delle differenze che si riflettono sulla comparabilità dell'informativa finanziaria. Per tale ragione, il processo di convergenza è da considerarsi tuttora un "cantiere aperto".

Bibliografia

- Abriani, N., Calvosa, L., Ferri, G., Giannelli, G., Guerrera, F., Guizzi, G. *et al.* (2012), *Diritto delle società: manuale breve*, Giuffrè Editore, Milano.
- Amir, E., Harris, T.S. & Venuti, E.K. (1993), A comparison of the Value-Relevance of U.S. GAAP
 Accounting Measures Using Form 20-F Reconciliations, in Journal of Accounting Research,
 pagg. 230-264.
- Andrews, C., Falmer, J., Riley, J., Told, C. & Volkan, A. (2009), *SFAS 141 (R): Global Convergence and Massive Changes in M&A Accounting*, in Journal of Business & Economics Research.
- Campobasso, G.F. (2015), *Diritto Commerciale*. *Vol. 2, Diritto delle società*, UTET Giuridica, Torino.
- Canibano, L. & Mora, A. (2000), Evaluating the statistical significance of the de facto accounting harmonization: a study of European global players, in The European Accounting Review, Vol. 9, N. 3, pagg. 349-369.
- Cassandro, P.E. (1988), *I gruppi aziendali*, Cacucci, Bari.
- Chauvin, K.W. & Hirschey, M. (1994), *Goodwill, Profitability and the Market Value of Firm*, in Journal of Accounting and Public Policy, pagg. 159-180.
- Chen M.L. & Chen R.D. (2009) *Economic Entity Theory: Non-Controlling Interests and Goodwill Valuation*, in Journal of Finance and Accountancy, Volume 1.
- Chiappetta, F. (2017), Diritto del Governo Societario, Wolters Kluwer Italia, Milano.
- Della Bella, C. (2006), *Impairment. Vol. 5: Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill*, Università Bocconi Editore.
- Deloitte Global (2008), Business combinations and changes in ownership interest: a guide to the revised IFRS 3 and IAS 27, in iasplus.com.
- Deloitte Touche Tohmatsu (2010), IAS Plus Update Improvements to IFRSs 2010.

- Di Lazzaro F., Fabi T. & Tezzon M. (2018), Principi contabili internazionali: temi e applicazioni,
 G. Giappichelli Editore, Torino.
- Dyck, A. & Zingales, L. (2004), *Private Benefits of Control: An International Comparison*, in The Journal of Financial, Vo. 59, no.2, pagg. 537-600.
- Fortuna, F. (2019), *Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria: le indicazioni del Revised IFRS 3*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, n. 11-12, Rirea.
- Grasso F. & Terazzi P. (2006), *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, in Scuola di Alta Formazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, n.25, Milano.
- Jennings, R., Jennings, J., Thompson, R.B. & Duvall, L. (1996), The relation between Accounting Goodwill numbers and Equity Values, in Journal of Business Finance and Accounting, pagg. 513-533.
- KPMG (2020), IFRS Compared to US GAAP, in home.kpmg.
- Mari, L. M., & Terzani S. (2015), *Il bilancio consolidato: un'analisi congiunta delle norme e dei principi contabili nazionali e internazionali*, G. Giappichelli Editore, Torino.
- Marianne L. (2010), J., Accounting for Business Combinations and the Convergence of International Financial Reporting Standards with U.S. Generally Accepted Accounting Principles: A Case Study, in Journal of the International Academy for Case Studies.
- McCarthy, M.G. & Schneider, D.K. (1995), *Market Perception of Goodwill: Some Empirical Evidence*, in Accounting and Business Research, pagg. 69-81.
- Mechelli, A. (2006), La rilevazione integrale dell'avviamento secondo l'Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3: considerazioni di principio e problematiche di carattere metodologico, in "Economia Aziendale 2000 web", n.3, pagg. 51-76.
- Montrone, A. (2018), *Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali*, Franco Angeli, Milano, II^ Edizione.
- Moonitz, M. (1942), *The Entity Approach to Consolidated Statements*, in The Accounting Review, No. 3, pagg. 236-242.

- Nobes, C. & Parker R. (1994), *Comparative International Accounting*, Prentice Hall International, London, pag. 329.
- Onesti, T., D'Amico, E., Taliento, M. & Romano, M. (2006), La differenza da consolidamento nelle teorie di gruppo e nei principi contabili internazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Paganelli O. (1991), Analisi di bilancio. Indici e flussi, UTET Università, Torino.
- Paton, W.A. (1922), *Accounting Theory*, The Ronald Press Company, New York.
- Pedotti, P. (2020), *IFRS 3:la nuova business combination*, in n°2/2020 di Amministrazione & Finanza.
- Pisoni, P. (2005), Bilancio consolidato dei gruppi quotati, Giuffrè Editore, Milano.
- Prencipe, A. & Tettamanzi, P. (2011), *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi*, Egea, Milano, III^ Edizione.
- PriceWaterhouseCoopers (2010), *Business combinations and non-controlling interests*, in www.pwc.com.
- PriceWaterhouseCoopers (2019), *IFRS* and *US* GAAP: similarities and differences, in www.pwc.com.
- Quagli A. (2011), "*IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato*", in Amministrazione & Finanza, Volume 9, pagg. 6-15.
- Rinaldi, L. (1979), *Il Bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni,* Cedam, Padova.
- Sarcone, S. (1993), *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, Giappichelli Editori, Torino.
- Sòstero, U., Cerbioni, U. & Saccon, C. (2018), *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, McGraw-Hill Education, Milano.

- Sotti, F. (2013), *La rappresentazione delle minoranze nel bilancio consolidato*, in Economia Aziendale Online.
- Sprague, C.E. (1919), *The Philosophy of Accounts*, The Ronald Press Company, New York.
- Tay, J.S.W. & Parker, R.H. (1990), *Measuring International Harmonization and Standardization*, in Abacus, Vol. 26 No. 1, pagg. 71–88.
- Teodori, C. (2012), *Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo*, Giuffrè Editore, Milano.
- Van Der Tas, L. (1992), *Harmonisation of financial reporting*, Datawyse, Maastricht.
- Zambon, S. (1996), Entità e proprietà nei bilanci di esercizio, CEDAM, Padova.

Principi Contabili e Normativa

- Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127, Attuazione delle direttive n.78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.
- Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173, Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
- Financial Accounting Standards Board (2001), Statement of Financial Accounting Standards no. 141 Business Combinations.
- Financial Accounting Standards Board (2007), Revised Statement of Financial Accounting Standards no. 141 Business Combinations.
- Financial Accounting Standards Board (2007) Statement of Financial Accounting Standards no. 160 Non controlling interest in consolidated financial statements
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1991), Decreto Legislativo n. 127.
- International Accounting Standards Board (1998), IAS 22 Business Combinations.
- International Accounting Standards Board (2004), IFRS 3 Business Combinations.
- International Accounting Standards Board (2005), Exposure draft of Proposed Amendaments to IFRS 3.
- International Accounting Standards Board (2005), Basis for Conclusions on IFRS 3 Business Combination.
- International Accounting Standards Board (2008), IFRS 3 Revised Business Combinations.
- International Accounting Standards Board (2011), IAS 28 Investments in Associate and Joint Ventures.
- International Accounting Standards Board (2011), IFRS 10 Consolidated Financial Statements.

- International Accounting Standards Board (2011), IFRS 11 Joint Arrangements.
- Organismo Italiano di Contabilità (2017), *OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto*.
- Regolamento (CE) 19 luglio 2002, n. 1606, Relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

LE BUSINESS COMBINATIONS: ANALISI COMPARATIVA DELLE TEORIE DI CONSOLIDAMENTO

I fenomeni di aggregazione aziendale

Il gruppo di società è un insieme di imprese formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, ma sottoposte tutte ad una direzione unitaria da parte della società capogruppo. Possiamo quindi dire che ad un'unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico.

La Riforma del diritto societario, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, ha riconosciuto e disciplinato il fenomeno del gruppo di società, essendo questo notevolmente diffuso.

Il Legislatore ha scelto di disciplinarlo collocando al centro l'attività di direzione e coordinamento per la quale deve intendersi l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni relative alla gestione delle imprese. Generalmente, l'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo si traduce nell'elaborazione dell'assetto organizzativo del gruppo, nella definizione della governance e dei piani strategici, industriali e finanziari nonché nell'esercizio di tutte quelle attività che condizionino effettivamente l'attività operativa delle società sottoposte. Al fine di ottenere, da una parte una maggiore *disclosure* sull'assetto di gruppo, e dall'altra di limitare i rischi derivanti dalla direzione unitaria, la riforma del diritto societario ha introdotto:

- obblighi di trasparenza;
- obblighi pubblicitari;
- responsabilità della controllante;
- diritto di recesso dei soci "esterni".

Indagando il fenomeno dal punto di vista aziendalistico, essendo i gruppi aziendali caratterizzati da un elevato grado di differenziazione e di complessità, la dottrina aziendale è solita classificarli, in base:

- al grado di affinità economica-tecnica, ovvero sulla base della natura dei rapporti di collaborazione ed al grado di integrazione economica-tecnica tra le imprese che lo costituiscono, in gruppi economici, gruppi finanziari e gruppi misti;
- al grado di integrazione e di coordinamento direzionale della capogruppo in gruppi strategici, gruppi finanziari, gruppi patrimoniali e gruppi operativi;
- alla natura della capogruppo in gruppi pubblici e privati;
- alla dislocazione geografica in gruppi nazionali e internazionali.

Area di Consolidamento

Un fondamentale strumento di informazione sui gruppi aziendali è il bilancio consolidato, il quale rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un gruppo di imprese giuridicamente distinte tra di loro, esaminate come se fossero un'unica impresa. Difatti, la redazione del bilancio consolidato implica la realizzazione di una finzione giuridica, tramite la quale, venendo meno il diaframma che separa le singole società, si assiste alla redazione del bilancio di un'unica entità economica denominata gruppo. Al fine di redigere il bilancio consolidato è necessario per prima cosa definire l'area di consolidamento, ricordando che non sempre questa coincide con la nozione di gruppo aziendale. Infatti, l'area di consolidamento comprende solo quelle imprese, appartenenti al gruppo aziendale, che vengono inserite nel consolidato essendo possibile che alcune imprese del gruppo siano da questo escluse, obbligatoriamente o facoltativamente. Si pone dunque il problema di individuazione dell'area di consolidamento, che può avvenire tramite un approccio giuridico-formale, adottato tipicamente dal legislatore italiano, o tramite un approccio economico-sostanziale, tipico dei principi contabili internazionali. Adottando uno o l'altro approccio non sempre si giunge alla definizione della medesima area di consolidamento.

Per l'individuazione dell'area di consolidamento, in ambito nazionale, le fonti giuridiche e i principi contabili di riferimento sono:

- il Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n.127 emanato in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n.78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
- ulteriori normative settoriali, es. regolamenti CONSOB;
- il Principio Contabile OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si ritiene opportuno in questa sede, soffermarsi solamente su alcuni degli articoli sanciti dal D.Lgs. 127/1991 ritenuti maggiormente significativi.

L'articolo 25 sancisce quali sono le imprese obbligate a redigere il consolidato:

- tutte le società di capitali che controllano un'altra impresa;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, le società cooperative e mutue assicuratrici se controllano una società di capitali.

La nozione di controllo è contenuta nell'articolo 26, il quale prevede quattro fattispecie:

1. le imprese su cui un'altra ha il diritto, in base ad un contratto o ad una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

2. quando una società ne controlla da sola un'altra in base a degli accordi fra soci, come i sindacati di voto.

Per le restanti fattispecie, il D.Lgs. fa riferimento ai primi due casi dell'articolo 2359 del Codice Civile:

- 3. quando una società ha la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea Ordinaria (controllo di diritto);
- 4. quando c'è un'influenza dominante in virtù dei numeri dei voti posseduti (controllo di fatto).

La legge prevede due famiglie di esonero per la redazione del bilancio consolidato, all'articolo 27:

1. I gruppi di limitate dimensioni

Ovvero quando l'impresa controllante insieme alle controllate non superino per due esercizi consecutivi due dei determinati parametri quantitativi legati al totale dell'attivo, ai ricavi e al numero di dipendenti mediamente occupati. I valori attualmente in vigore sono:

- totale attivo: 20.000.000€;
- ricavi: 40.000.000€;
- numero dipendenti mediamente occupati: 250.
- 2. Sottogruppi o sub-holding
- a. Sono esonerate le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- se la medesima società a sua volta è controllata almeno al 95%;
- se la società non ha emesso titoli quotati in borsa;
- se la società, che controlla (almeno al 95%) la società presa in esame, redige il bilancio consolidato in base alle norme europee o ai principi contabili internazionali.

Tuttavia, è previsto l'esonero anche qualora la società in esame sia controllata con una percentuale inferiore al 95% purché però non sia richiesto, nei sei mesi precedenti alla chiusura dell'esercizio, da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale.

b. Sono esonerate le società che controllano imprese che sono irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta o che controllano società che possono essere escluse ai sensi dell'art. 28.

L'articolo 28 prevede i casi di esclusione, facoltativa, dal consolidamento delle società per cui:

- la loro inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate, in base ai vantaggi ottenibili, le necessarie informazioni;
- le azioni/quote sono possedute esclusivamente con lo scopo di una successiva alienazione.

Per la definizione dell'area di consolidamento delle società quotate, per le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e gli istituti di moneta elettronica e le società assicurative è obbligatorio utilizzare i principi contabili internazionali. Infatti, tali società sono obbligate, ai sensi del D.Lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio consolidato in conformità con i principi contabili internazionali emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB).

L'area di consolidamento in base ai principi contabili internazionali viene definita dall'IFRS 10, il quale la individua sulla base del concetto di controllo, inteso in senso economico-sostanziale.

Sulla base dell'IFRS 10, una società controlla un'altra entità se:

- 1. ha il potere sull'altra entità;
- 2. è esposto, per effetto del suo coinvolgimento nell'entità, a rendimenti variabili;
- 3. il potere sull'entità controllata si manifesta nella capacità di influenzare i rendimenti variabili.

L'investitore ha potere, ai sensi dell'IFRS 10, quando ha dei diritti che gli permettono di avere la capacità di dirigere le attività rilevanti della controllata, "ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento". Il secondo criterio per definire una situazione di controllo è l'esposizione ai rendimenti variabili, infatti è necessario che la società controllante sia soggetta ad una forma di rischio. Il terzo requisito è il legame tra potere e rendimenti, in quanto per avere il controllo è necessario non solo avere il potere sull'entità ma anche la capacità di usare tale potere per influenzare i rendimenti della società controllata.

controllo della società.

L'IFRS 10 prevede due casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

1. le società d'investimento;

Per queste società è previsto l'esonero obbligatorio e le partecipazioni vengono valutate al *fair value* con variazione in *profit and loss*. Nel caso in cui, però, la società d'investimento controlli una società la cui attività principale è quella di offrire servizi ad una società d'investimento, allora in questo caso è necessario che venga consolidata.

2. per le controllanti che sono a loro volta controllate;

In questo caso, il principio definisce le condizioni che devono verificarsi affinché la *sub-holding* possa beneficiare dell'esonero, ovvero:

- a. sia controllata al 100% da una società, o nel caso lo sia parzialmente è necessario che tutti i soci di minoranza, compresi quelli senza diritto di voto, ne siano informati ed esprimano il loro accordo;
- b. che la *sub-holding* non abbia titoli quotati sui mercati regolamentati o di prossima quotazione;

c. la sua capogruppo o una controllante intermedia rediga il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali, in cui le società controllate siano consolidate o siano valutate al *fair value* rilevato a conto economico.

Se l'entità è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato si valuta la partecipazione con il metodo del patrimonio netto a meno che non ricorrono i casi d'eccezione previsti dal principio IAS 28.

Come enunciato precedentemente, a seconda se si utilizza l'approccio giuridico-formale oppure quello economico-sostanziale si può giungere ad una diversa composizione del perimetro di consolidamento. La scelta dell'approccio da utilizzare deriva da una diversa concezione del gruppo aziendale e di conseguenza della sua rappresentazione contabile.

La dottrina economica ha sviluppato delle teorie in materia di gruppo che rilevano proprio le diverse concezioni del fenomeno, ossia la teoria della proprietà e la teoria dell'entità.

Nella prospettiva della prima, il proprietario del gruppo aziendale è identificato nella società capogruppo e il suo patrimonio è considerato pari alla sua ricchezza più quella delle società controllate, tuttavia nei limiti della percentuale azionaria da lei posseduta. Tale teoria considera il gruppo come una mera estensione della società controllante, nel quale vengono incluse esclusivamente le società sui cui è possibile l'esercizio del controllo fondato giuridicamente. Di conseguenza, anche il bilancio consolidato viene considerato come lo sviluppo del bilancio d'esercizio della capogruppo. Diversamente, la teoria dell'entità considera il gruppo aziendale un'unica entità economica, le cui origini si basano non solo su vincoli contrattuali, ma anche di diversa natura. Da ciò si desume che nella definizione dell'area di consolidamento si utilizzi l'approccio economico-sostanziale, nel quale prevale l'effettività del potere esercitato dalla controllante. Il gruppo quindi si presenta come un'unica società contraddistinta da una peculiare configurazione che si articola in una molteplicità d'imprese giuridicamente distinte l'una dall'altra, ma tutte soggette alla direzione e coordinamento da parte di un soggetto.

Redazione del Bilancio Consolidato

In fase di redazione del bilancio consolidato, affinché esso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo aziendale, occorre che vengano effettuati degli aggiustamenti sui bilanci d'esercizio delle singole società appartenenti all'area di consolidamento. Infatti, il bilancio consolidato non deriva da una mera sommatoria di elementi omogeni costituenti l'attivo, il passivo ed il risultato economico di fine esercizio delle società appartenenti al gruppo, ma è necessario procedere ad un loro adattamento.

In particolare, occorre procedere all'eliminazione:

- della posta partecipazione dallo stato patrimoniale della società capogruppo in contropartita del patrimonio netto della società partecipata;
- delle operazioni e delle poste reciproche.

Il bilancio consolidato, infatti, deve essere costituito esclusivamente dalle operazioni che le società appartenenti all'area di consolidamento hanno realizzato con soggetti terzi. Perciò, in fase di consolidamento, è necessario che le operazioni e le poste reciproche vengano eliminate, in quanto hanno come conseguenza l'accrescimento improprio dei valori contabili consolidati, rappresentando esclusivamente uno scambio di risorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Nella parte successiva del seguente paragrafo verranno esaminate le operazioni propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato relative al consolidamento delle partecipazioni parziali detenute dalla società capogruppo.

In base alla disciplina previgente sulla redazione del bilancio consolidato, nel caso in cui la società controllante possedeva una partecipazione inferiore al 100% del capitale sociale di una società, allora si procedeva al consolidamento proporzionale, ovvero la capogruppo iscriveva la specifica percentuale che possedeva delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della controllata. L'utilizzo del consolidamento proporzionale è stato via via ridotto nel tempo. Attualmente, anche quando la partecipazione nella controllata è parziale il consolidamento deve essere integrale e quindi, avvenendo l'iscrizione delle attività, passività, costi e ricavi indipendentemente dalla percentuale di partecipazione, è necessario che venga rilevata un'ulteriore voce nello Stato Patrimoniale Consolidato denominata "capitale e riserve di terzi". Tale posta ha la funzione di informare i lettori del bilancio consolidato che una parte delle poste iscritte è di spettanza di terzi. Ciò premesso, ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di possesso di partecipazioni parziali di controllo, per la valorizzazione delle poste che vengono iscritte nel bilancio consolidato, compresa la quota di competenza di terzi, possono essere utilizzate alternativamente tre teorie di consolidamento: *Pure Parent Company Theory, Entity Theory* e *Modified Parent Company Theory*.

I gruppi che redigono il bilancio consolidato ai sensi della disciplina nazionale devono obbligatoriamente adottare la teoria di consolidamento *Pure Parent Company Theory*, in quanto così è prescritto dal principio contabile nazionale OIC 17. In realtà, nell'OIC 17 non viene espressamente riportato il nome della teoria, ma la sua adozione si evince dalla lettura del principio.

In base a tale teoria, l'eliminazione della posta partecipazione è conforme al criterio del costo storico, ovvero l'eliminazione avviene attraverso il confronto del costo della stessa con la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata. La parte che residua del patrimonio netto viene imputata alla voce "capitale e riserve di terzi", che di conseguenza risulterà essere pari alla percentuale detenuta dalla minoranza del patrimonio netto della partecipata più la quota che spetta ai terzi del risultato d'esercizio. Qualora dal confronto tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto emerga una differenza di consolidamento positiva, questa deve essere imputata a ciascuna attività identificabile acquisita nei limiti del loro fair value e su ciascuna passività identificabile assunta. Se dopo aver effettuato questa operazione vi è comunque un valore residuale, questo deve essere imputato alla voce avviamento. Ciò significa che i maggior valori correnti delle attività rispetto ai loro valori contabili vanno attribuiti alle stesse nei limiti della percentuale di maggioranza azionaria. Di conseguenza, adottando questa teoria di consolidamento le attività acquisite e le passività assunte identificabili non vengono iscritti nel bilancio consolidato né in base al loro costo storico né in base al loro fair value, in quanto assumono un valore ibrido.

La teoria di consolidamento *Entity Theory* è una delle due teorie previste dal principio contabile *IFRS* 3 Revised, quindi le società che redigono il bilancio consolidato ai sensi dei principi contabili internazionali hanno la facoltà di adottare tale teoria. In base a questa, l'eliminazione della posta partecipazione non avviene tramite il criterio del costo storico bensì in base al valore economico di cessione della società partecipata. La differenza di consolidamento si origina dal confronto tra valore economico della partecipata e il valore contabile del patrimonio netto della stessa. Nel caso in cui, quindi, emerga una differenza di consolidamento positiva i maggiori valori correnti delle attività rispetto ai loro valori contabili vengono imputate alle stesse attività nel loro valore complessivo. Di conseguenza, tramite questa teoria le attività acquisite e le passività assunte identificabili vengono iscritte al loro fair value. Qualora a seguito dell'operazione di attribuzione della differenza positiva di consolidamento risulti comunque un'eccedenza, allora questa costituisce l'avviamento ed anch'esso, come tutte le altre attività, viene rilevato integralmente. Difatti, aspetto peculiare di tale teoria, è la rilevazione anche della quota di avviamento di pertinenza dei terzi, approccio definito del full-goodwill. La voce "capitale e riserve di terzi" viene iscritta nel patrimonio netto del gruppo e risulterà essere pari alla percentuale detenuta dalla minoranza del valore economico della società partecipata, alla data di acquisito della partecipazione.

La teoria *Modified Parent Company Theory* è la seconda teoria prevista dal principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised*. Questa non costituisce una vera e propria teoria come lo sono le due enunciate precedentemente, infatti si tratta piuttosto di un procedimento di consolidazione nato dall'esperienza delle società di revisione. Tale procedimento si trova a metà strada tra la *Pure Parent Company Theory* e l'*Entity Theory*. La rilevazione delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte avviene al loro *fair value*, ad eccezione dell'avviamento. Infatti, questo deve essere rilevato al *fair value* ma solo nella misura della quota di pertinenza della maggioranza. La voce "capitale e riserve di terzi" risulterà, invece, essere pari alla percentuale della minoranza del valore economico della società partecipata escluso l'avviamento.

Business Combination: Joint Project del FASB e dello IASB

La disciplina delle *business combinations* all'interno dei principi contabili internazionali si è sviluppata lungo un percorso orientato verso un graduale miglioramento delle norme al fine di cogliere, da una parte i più recenti orientamenti in materia, e dall'altra di uniformare il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese. Infatti, all'inizio degli anni duemila si è iniziata ad avvertire l'esigenza di far convergere i principi internazionali allo scopo di adempiere alle esigenze di comparabilità, chiarezza e trasparenza nei confronti degli utilizzatori del bilancio. Dunque, con tale obiettivo è stato avviato il *Joint Project* tra il FASB e lo IASB che nella *Phase I* ha condotto all'emanazione dei principi IFRS 3 e SFAS 141, per poi portare a completamento della *Phase II*, alla pubblicazione del *Revised* SFAS 141 e del *Revised* IFRS 3.

Nello specifico, il principio contabile SFAS 141 è stato pubblicato dal *Financial Accounting Standards Board* nel giugno del 2001 subentrando allo SFAS 38 e all'APB *Opinion*16, mentre l'IFRS 3 è stato pubblicato nel 2004 dallo IASB ed ha sostituito lo IAS 22 e le relative interpretazioni. Tra le modifiche più rilevanti introdotte nella *Phase I* con l'emanazione dell'IFRS 3 si sottolinea l'eliminazione del *pooling of interests* e l'introduzione di un unico metodo per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, il *purchase method*.

Tale metodo prevedeva che per tutte le operazioni di aggregazioni dovesse essere identificato il soggetto acquirente, ovvero il soggetto che otteneva il controllo dell'entità acquisita. L'acquirente doveva poi determinare il costo dell'aggregazione aziendale, il quale era stimato come la somma del *fair value*, alla data di scambio, delle attività acquisite, delle passività assunte e sostenute ed eventualmente degli strumenti di capitale emessi dalla società acquirente per ottenere il controllo della partecipata e di qualunque altro costo imputabile all'operazione.

L'ultima fase del *purchase method* consisteva nell'allocazione del costo tramite la rilevazione delle attività, passività e le passività potenziali identificate ai rispettivi *fair value* alla data dell'acquisizione. Un'ulteriore importante innovazione dell'IFRS 3 e dello SFA 141 fu l'introduzione del divieto di sottoporre l'avviamento, generato attraverso l'operazione di aggregazione, al processo di ammortamento. I principi contabili, infatti, richiedevano che l'eventuale perdita subita dal *goodwill* venisse controllata annualmente.

Focalizzando l'attenzione sulla disciplina delle *business combinations* prevista all'interno dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, l'IFRS 3 stabiliva che la determinazione del *goodwill* dovesse essere impostata come la differenza tra il prezzo sostenuto dalla società acquirente e la corrispondente frazione di patrimonio netto nelle attività nette dell'acquisita, valutate al *fair value*. In questo modo, nell'informativa finanziaria consolidata avveniva la rilevazione dell'avviamento per la sola quota parte di competenza del Gruppo e l'iscrizione delle restanti attività e delle passività al loro *fair value* integrale. Di conseguenza, la quota di pertinenza dei terzi inscritta nel bilancio consolidato era pari alla percentuale di loro competenza nel patrimonio netto della società acquisita nel *fair value* netto delle attività della stessa. Tale modalità di stima è riconducibile alla teoria di consolidamento delle partecipazioni parziali denominata *Modified Parent Company Theory*.

Tuttavia, nonostante il progetto iniziale avesse come finalità quella di ottenere la piena convergenza nel trattamento contabile delle aggregazioni aziendali, neanche con l'emanazione dei principi sopra citati si era riusciti ad ottenere un'armonizzazione completa in materia. Infatti vi erano ancora significative differenze tra gli US GAAP e gli IFRS.

Tra queste ricordiamo le differenti definizioni di *business*, che davano luogo all'identificazione di *business* ai sensi dell'IFRS 3, che non sarebbero stati identificati come tali secondo gli US GAAP. Inoltre, alcune differenze riguardavano la quota di pertinenza di terzi. Secondo gli US GAAP un'entità valutava al *fair value* solo la parte dell'attività attribuibile all'acquirente, mentre, ai sensi degli IFRS, doveva rilevare il *fair value* delle attività per la loro interezza. Di conseguenza, la quota di pertinenza di terzi, secondo gli US GAAP, era pari alla percentuale della minoranza per il valore contabile del *net assets*, mentre, ai sensi dell'IFRS, era pari alla percentuale della minoranza per il *fair value* del *net assets*.

Al fine di eliminare le differenze che ancora contraddistinguevano la disciplina sancita dagli IAS/IFRS e quella degli US GAAP, nel 2005 prese avvio la *Phase II* del progetto congiunto intrapreso dai due *Standard Boards*. L'avvio di tale fase per lo IASB avvenne con la pubblicazione della proposta di modifica dell'IFRS 3, ossia dell'*Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3*.

In questa sede si ritiene utile porre l'attenzione sulle modifiche proposte relative sia al processo di misurazione e rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte che all'iscrizione

dell'avviamento. L'Exposure Draft richiedeva, precisamente al paragrafo 28, che le attività acquisite e le passività assunte fossero rilevate al loro fair value alla data di acquisizione separatamente dall'avviamento. Questo, infatti, sarebbe derivato dalla differenza tra il valore al fair value della società acquisita nel suo complesso e il valore netto delle poste identificabili rilevate. Tale disciplina, viene specificato al paragrafo 49, si sarebbe dovuta applicare anche nel caso in cui, a seguito dell'operazione di acquisizione, il soggetto acquirente possedeva una partecipazione parziale (inferiore al 100%) dell'acquisita. L'Exposure Draft prevedeva, dunque, che venisse rilevato l'intero avviamento riferibile all'aggregazione aziendale piuttosto che la sola quota parte relativa alla partecipazione dell'acquirente. Tale approccio, definito full goodwill, avrebbe inoltre avuto conseguenze dirette anche sulla quota di spettanza dei terzi, infatti questa non sarebbe stata più valorizzata in base alla quota di partecipazione della minoranza riferita al fair value delle attività acquisite e passività assunte, bensì all'intero fair value dell'acquisita. In tale modo la quota di pertinenza di terzi avrebbe incorporato anche la parte di goodwill ad esso attribuibile.

La proposta di modifica del principio contabile IFRS 3 *Business Combination* è stata pubblicata nel giugno 2005 al fine di ricevere i commenti eventualmente presentati circa le novità da essa introdotte. Dalla consultazione delle lettere di commento emerge come l'*Exposure Draft* sia stato oggetto di numerose critiche, le quali si sono rivolte in particolar modo, da una parte, alla modalità con cui si procedeva alla stima del valore complessivo dell'azienda e dall'altra, alla modalità di rilevazione nel bilancio consolidato della quota di pertinenza dei terzi. Quest'ultima, in particolare, rappresentava una delle novità principali introdotte dalla proposta di modifica comportando la rilevazione in bilancio, alla voce "capitale e riserve di terzi", della quota parte di avviamento di pertinenza delle minoranze. Tale modalità di rilevazione risultava in contrasto con la prassi diffusa e i principi contabili, difatti ai sensi del principio IAS 38 può essere iscritto in bilancio solamente l'avviamento acquisito a titolo oneroso. Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio della quota di avviamento di pertinenza di terzi comportava una violazione di tale principio non avendo la società acquirente sostenuto alcun onere per esso.

Le numerose critiche giunte alle proposte contenute nell'*Exposure Draft* hanno portato lo IASB a cambiarne il contenuto e a pubblicare il *Revised* IFRS 3. La formulazione dello SFAS 141 *Revised* nel dicembre 2007 e dell'IFRS 3 *Revised* nel gennaio 2008 rappresenta il completamento della seconda, ed ultima fase, del *joint-project* avviato dal FASB e dallo IASB.

Tra le principali novità delle versioni *Revised* evidenziamo l'introduzione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Con il passaggio dal *purchase method* al nuovo metodo, la valutazione delle poste oggetto dell'acquisizione non viene più incentrata sul criterio del

costo sostenuto ma sul valore al *fair value*. Tale scelta è stata attuata dai due *Standard Setters*, sempre nell'ottica di poter migliorare la comparabilità e la leggibilità dei bilanci.

Ai fini degli obbiettivi del presente elaborato si ritiene opportuno incentrare l'analisi sulla disciplina sancita dalla versione definitiva del principio contabile IFRS 3 riguardo la rilevazione dell'avviamento e della quota di pertinenza dei terzi.

Ai sensi di tale principio, il valore dell'avviamento si desume dalla differenza positiva di due elementi.

Il primo di questi elementi a sua volta deriva dalla somma algebrica delle seguenti voci:

- 1. Onere sostenuto dall'acquirente per ottenere il controllo della società acquisita;
- 2. Valore della quota di pertinenza dei terzi;
- 3. *Fair value* della data di acquisizione delle eventuali quote in possesso dell'acquirente prima della data di ottenimento del controllo.

Il secondo elemento è invece costituito dal valore netto corrente delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte eccetto, naturalmente, l'avviamento.

La principale novità riguardante la quota di pertinenza dei terzi, invece, deriva dalla decisione del *Board* di sostenere una soluzione intermedia rispetto alla disciplina proposta tramite l'*Exposure Draft*. Infatti, se in base a quest'ultimo la quota di pertinenza dei terzi doveva essere determinata dalla somma della percentuale della minoranza nel *fair value* netto delle attività acquisite identificabili più la quota di avviamento a loro attribuibile, lo IASB ha stabilito che la *non-controlling interests* debba essere stimata in base al *fair value* o alternativamente in proporzione alla quota della minoranza nelle attività nette oggetto della transazione, escluso l'avviamento. Tale scelta comporta la determinazione di due valori differenti non solo per la quota di pertinenza dei terzi ma anche per l'avviamento, in quanto quest'ultimo nella sua stima considera, tra gli altri, il valore della *non-controlling interests*. Infatti, laddove si scegliesse la prima opzione si rileverebbe nell'avviamento non solo la quota di competenza della maggioranza, ma anche quella della minoranza, utilizzando in questo modo *l'Entity Theory*. Al contrario, applicando la seconda opzione non verrebbe iscritto l'avviamento di pertinenza dei terzi, in coerenza con la *Modified Parent Company Theroy*.

Gruppi Aziendali del FTSE MIB: Analisi delle Teorie di consolidamento

Dopo aver ripercorso la genesi del principio contabile internazionale IFRS 3 *Revised* e aver analizzato le teorie di consolidamento delle partecipazioni parziali che sono previste dallo stesso, a conclusione dell'elaborato si è ritenuto utile indagare il *modus operandi*, in tale ambito, dei gruppi quotati sui mercati di Borsa Italiana ed in particolare è stato deciso di focalizzare l'analisi sulle società

appartenenti all'Indice FTSE-MIB. Lo studio delle 40 società i cui titoli compongono il FTSE-MIB si considera rilevante, in quanto esse possono essere ragionevolmente ritenute rappresentative della *best-practice*.

Tali società, in quanto emittenti strumenti finanziari alla negoziazione in mercati regolamentati, hanno l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS che vengono emanati *dall'International Accounting Standards Board* (IASB) e alle relative interpretazioni emanate dall'IFRIC, in applicazione del D.Lgs. 38/2005 e conformemente al Regolamento Comunitario 1606/2002.

Ciò premesso, ai fini dell'analisi del seguente elaborato, per ciascuna delle società appartenenti all'indice FTSE-MIB, dopo aver scaricato dal sito ufficiale il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, verrà individuata la metodologia che ciascuna Capogruppo utilizza per il consolidamento delle partecipazioni parziali nelle società da loro controllate. Tale analisi è motivata da quanto visto nelle pagine precedenti, dove abbiamo avuto modo di vedere che l'IFRS 3 *Revised* prevede due modalità di consolidamento; per tale ragione si vuole indagare quale sia la metodologia maggiormente utilizzata dai più importanti gruppi quotati sul Mercato Italiano tra l'*Entity Theory* e la *Modified Parent Company Theory*, ricordando che il principio contabile non le cita mai espressamente come tali.

Analizzando il bilancio consolidato delle 40 società che costituiscono il paniere dell'indice FTSE-MIB è emerso che, di queste società, solamente 36 possono esser parte del campione utile al presente elaborato, poiché 4 società hanno caratteristiche tali per cui debbono essere escluse dal campione oggetto della ricerca. In particolare:

- Banca Mediolanum S.p.A. detiene esclusivamente partecipazioni integrali nelle società da lei controllate;
- FinecoBank S.p.A. controlla solamente una società e la relativa partecipazione è al 100%;
- Inwit S.p.A. non redige il bilancio consolidato non detenendo partecipazioni di controllo;
- Recordati S.p.A., detiene soltanto una partecipazione parziale al 90%, la quale è stata consolidata utilizzando il metodo di acquisizione anticipata sancito dal principe contabile IAS 32.

Il campione finale dell'analisi è quindi costituito da 36 società. Tuttavia, dalla lettura dell'informativa finanziaria consolidata dei Gruppi in analisi non è emersa alcuna evidenza sulla Teoria di consolidamento utilizzata per 11 società costituenti il panel.

Delle restanti 25 società, si riporta di seguito una schematizzazione delle scelte adottate dalla Capogruppo per il trattamento contabile delle partecipazioni parziali nei rispettivi bilanci consolidati:

Denominazione S.p.A.	Denominazione Gruppo Entity Theory M	Iodified Parent Company Theory	Ambedue
Atlantia S.p.A.	Gruppo Atlantia		
Azimut Holding S.p.A.	Gruppo Azimut		
Banco BPM S.p.A	Gruppo Banco BPM		
Buzzi Unicem S.p.A.	Gruppo Buzzi Unicem		
Campari - Milano S.p.A.	Gruppo Campari		
CNH Industrial N.V.	CNH Industrial Group		
DiaSorin S.p.A.	Gruppo DiaSorin		
Enel S.p.A.	Gruppo Enel		
Eni S.p.A.	Gruppo Eni		
Exor N.V.	Exor Group		
Ferrari N.V.	Ferrari Group		
Fiat Chrysler Automobiles	Fiat Chrysler Automobiles Group		
Generali S.p.A.	Gruppo Generali		
Hera S.p.A.	Gruppo Hera		
Interpump Group S.p.A.	Gruppo Interpump		
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Gruppo Intesa Sanpaolo		
Italgas S.p.A.	Gruppo Italgas		
Leonardo S.p.A.	Gruppo Leonardo		
Moncler S.p.A.	Gruppo Moncler		
Pirelli & C. S.p.A.	Gruppo Pirelli		
Saipem S.p.A.	Gruppo Saipem		
Snam S.p.A.	Gruppo Snam		
STMicroelectronics N.V.	STMicroelectronics Group		
Telecom Italia S.p.A.	Gruppo TIM		
Tenaris S.A.	Tenaris Group		
	Totale 1	3	21

Dalla tabella riepilogativa dell'indagine effettuata è evidente come esclusivamente quattro Società Capogruppo hanno effettuato una scelta univoca, mentre tutte le restanti si riservano la possibilità di scegliere quale teoria di consolidamento utilizzare a seconda delle singole operazioni di *business combination*.

In particolare, unicamente le seguenti società hanno compiuto una specifica scelta:

- DiaSorin S.p.A.: *Modified Parent Company Theory*;
- Leonardo S.p.A.: *Modified Parent Company Theory*;
- STMicroelectronics N.V.: Entity Theory;
- Telecom Italia S.p.A.: *Modified Parent Company Theory*.

Appare chiaro come le Società di diritto italiano che hanno effettuato una scelta si siano orientate tutte verso l'approccio ibrido della *Modified Parent Company Theory* che comporta la rilevazione al *fair value* integrale per tutti i beni escluso l'avviamento, per il quale invece si rilevale solo il *fair value* di competenza della maggioranza.

Comunque, a prescindere dalla teoria che hanno deciso di adottare, solo per queste 4 società si può evincere come è stato generato l'avviamento inscritto nel bilancio consolidato. In tutti gli altri 21 casi, infatti, l'avviamento inserito nell'informativa finanziaria consolidata è il frutto di applicazioni di teorie diverse e di conseguenza assume un valore eterogeno, non analizzabile.

Si ritiene utile sottolineare, quindi, che dall'analisi delle 36 società costituenti l'indice FTSE-MIB la maggior parte di esse, ovvero 21, hanno optato per non effettuare un'unica scelta bensì hanno deciso di riservarsi la possibilità di scegliere, transazione per transazione, quale teoria adottare.

A dimostrazione di ciò, si riporta la proposizione emblematica, tratta dal bilancio al 31 dicembre 2019 del Gruppo Saipem, comune nell'informativa finanziaria consolidata delle 21 società: "Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di patrimonio netto delle interessenze di terzi è determinata sulla base della quota di spettanza dei valori correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l'eventuale goodwill ad essi attribuibile (cd. partial goodwill method).

In alternativa, è rilevato l'intero ammontare del goodwill generato dall'acquisizione considerando, pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di terzi (cd. full goodwill method); in quest'ultimo caso le interessenze di terzi sono espresse al loro complessivo fair value includendo pertanto anche il goodwill di loro competenza.

La scelta delle modalità di determinazione del goodwill (partial goodwill method o full goodwill method) è operata in maniera selettiva per ciascuna business combination".

In conclusione, dall'indagine effettuata sono emersi i seguenti risultati:

Fuori ambito di applicazione	Non emerge dalla lettura del consolidato	Entity Theory	Modified Parent Company Theory	Ambedue
4	11	1	3	21

L'esame delle risultanze dell'indagine empirica effettuate ha messo in evidenza che le imprese hanno utilizzato l'alternativa lasciata dallo IASB non scegliendo, nella maggior parte dei casi, in modo univoco, ma lasciandosi aperte le due opzioni; questo atteggiamento non può non essere censurato, anche con riferimento allo stesso IASB che lo ha permesso, in quanto consente una redazione del bilancio consolidato opportunistica per i gruppi e poco intellegibile per i fruitori dello consolidato che spesso non sanno con quale tecnica è stato costruito il consolidato stesso.

Infatti, le numerose critiche pervenute all'*Exposure draft of Proposed Amendaments to IFRS* emanato nel 2005, che prevedendo la rilevazione della quota parte dell'avviamento attribuibile alla minoranza (approccio *full-goodwill*) permetteva l'iscrizione nel bilancio consolidato anche di una quota

dell'avviamento per il quale il gruppo non aveva sostenuto alcun onere, hanno portato lo IASB a cambiarne il contenuto e ad emanare l'IFRS 3 *Revised*.

Con tale principio, come già approfonditamente esaminato, è possibile stimare la quota di pertinenza dei terzi tramite due modalità alternative:

- 1. in base al suo fair value;
- 2. in base alla percentuale delle minoranze nel *net assets* identificabile della società acquisita.

L'applicazione di una modalità piuttosto che dell'altra genera non solo la possibilità che Gruppi diversi stimino in maniera differente la quota di pertinenza dei terzi, ma anche la conseguenza che l'avviamento iscritto nell'informativa finanziaria consolidata sia a sua volta differente a seconda delle modalità con cui la quota di pertinenza dei terzi venga stimata.

Infatti, laddove si scelga la prima opzione si rileverebbe in bilancio sia la quota di avviamento della maggioranza azionaria che quella di spettanza dei terzi; viceversa, applicando la seconda possibilità non verrebbe iscritto in bilancio il *goodwill* di pertinenza dei terzi.

È opportuno osservare che è condivisibile l'introduzione della possibilità di procedere alla valorizzazione della quota di pertinenza dei terzi in base al *fair value*, in quanto significa simmetricamente permettere la rilevazione integrale dell'avviamento e, ricordando che lo scopo principale del bilancio è quello di fornire ai suoi lettori informazioni utili al fine di poter prendere decisioni economiche, l'indicazione del valore complessivo dell'avviamento darebbe una migliore rappresentazione delle potenzialità dell'aziendale e delle sue capacità di generare nel tempo flussi di cassa. Tuttavia, non convince pienamente la possibilità offerta alle società di scegliere discrezionalmente tra le due alternative, le quali conducono a valori completamente differenti.

A dimostrazione di ciò vi è l'indagine effettuata sulle società appartenenti l'indice FTSE-MIB. Dalla lettura dei bilanci consolidati si evince che la tendenza della maggior parte delle Capogruppo è il non effettuare una specifica scelta, ma il riservarsi il diritto di decidere operazione per operazione quale teoria utilizzare. Ne consegue che tali società adotteranno una teoria o l'altra a seconda delle loro necessità e convenienze. Inoltre, poiché lo IASB concede un'ampia discrezionalità, oltre ad incorrere in comportamenti opportunistici da parte dei gruppi aziendali, si rischia di compromettere l'armonizzazione contabile e la conseguente comparabilità dei bilanci, obiettivo, tra l'altro, del progetto congiunto avviato tra lo IASB e il FASB. Infine, la possibilità offerta alle società causa un ulteriore elemento di divergenza rispetto a quanto previsto dagli US GAAP, concorrendo quindi ad allontanare il progetto dal suo inziale obiettivo, ovverosia far convergere i due *Standard Setters* verso regole omogenee in tema di aggregazioni aziendali.